



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 47 del 27 Novembre 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

LEGGE REGIONALE 21.11.2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti..... 6

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 20.11.2019, N. APL/AIE/86

Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68:" Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti". Aggiornamento anno 2019..... 10

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.10.2019, N. 625

DGR n. 527 del 09.09.2019 recante "L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" - Annullamento..... 25

DELIBERAZIONE 23.10.2019, N. 626

Annullamento DGR n. 528 del 09.09.2019 recante "L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 11, comma 4 - Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" e nomina Commissario Straordinario regionale..... 31

DELIBERAZIONE 28.10.2019, N. 641

Approvazione delle linee guida della Regione Abruzzo per l'esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti della U.E. - Disciplina degli audit. 38

DELIBERAZIONE 04.11.2019, N. 660

Adeguamento Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 "Abruzzo Soccorso" - Attivazione seconda postazione territoriale 118 nel Comune di Lanciano..... 65

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA
 SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, GOVERNANCE LOCALE - COMPETITIVITA'
 TERRITORIALE

DETERMINAZIONE 20.11.2019, N. DPA005/64

D.G.R N. 436 del 24/07/2019 recante: Approvazione Avviso pubblico: "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di Costituzione della Centrale operativa di videosorveglianza dell'Ufficio unico di Polizia Locale dell'Unione (Tipologia A.1) o Rafforzamento della Centrale operativa di videosorveglianza dell'Ufficio unico di Polizia Locale dell'Unione" (Tipologia A.2) di cui all'art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135-Programma 2019. Approvazione graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo - Valutazione dei progetti. (art. 7 dell'Avviso pubblico) 76

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -
 SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

DETERMINAZIONE 25.10.2019, N. DPE017/157

Utenza CH/D/4457 - Ditta Petrolifera Adriatica S.p.A. Ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione in sanatoria d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso autolavaggio ubicato in località c.da S.S. Adriatica Km 455+505 nel Comune di Francavilla al Mare (CH), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 9, Particella n. 576. Portata max 1,0 l/s, portata media 0,015 l/s, consumo annuo 473 mc..... 85

ATTI DELLO STATO

SENTENZE

CONSIGLIO DI STATO

SENTENZA 17.10.2019, N. 4752

Giudizio elettorale n. 4752..... 88

SENTENZA 17.10.2019, N. 4756

Giudizio elettorale n. 4756.....107

SENTENZA 17.10.2019, N. 4994

Giudizio elettorale n. 4994.....115

SENTENZA 17.10.2019, N. 5404

Giudizio elettorale n. 5404.....124

SENTENZA 17.10.2019, N. 6082

Giudizio elettorale n. 6082.....138

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI PESCARA

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Prati — 1° stralcio DECRETO DI ESPROPRIAZIONE N. 6 DEL 12 novembre 2019.152

SNAM RETE GAS

Ordinanza di Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato — Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Allacciamento Martina Gas S.r.l. — Chieti DN 100 (4") - 12 bar ed opere connesse".....156

Ordinanza di Pagamento Diretto delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019,

affidente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Allacciamento Martina Gas S.r.l. — Chieti DN 100 (4") - 12 bar ed opere connesse".....158

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 100 in cavo aereo AL 3x95+1x50 mm² per alimentazione nuova cabina di consegna MT e distribuzione MT/BT denominata Intec n. 701946, per spostamento punto di consegna richiesto dal cliente Intec S.r.l. in via Melone nel Comune di Guardiagrele (CH).....161

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 39

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 17/1 del 19.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 21.11.2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense)

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2019 al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera architettonica ricadente in detto Comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonché per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco e il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.
2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2019, un contributo straordinario di euro 100.000,00, al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino".
4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2019 in complessivi euro 350.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese

correnti", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino", per euro 350.000,00;

- b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri" per euro 350.000,00.
5. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

Art. 2

(Disposizioni in materia di interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella regione Abruzzo)

1. Al fine di fronteggiare la grave erosione della costa nella regione Abruzzo, è autorizzata la spesa di euro 750.000,00 per ciascuna annualità degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 2, Missione 09, Programma 01 del Bilancio regionale 2019-2021.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 è assicurata mediante la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 09, Programma 01 "Difesa del suolo", capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Interventi per fronteggiare la grave erosione della costa nella regione Abruzzo" per euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Per le annualità successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 3

(Contributo straordinario al Comune di Oricola)

1. La Regione Abruzzo, per l'annualità 2019, concede un contributo straordinario di euro 50.000,00 al Comune di Oricola per la realizzazione di una elisuperficie a servizio del territorio della Piana del Cavaliere.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, per competenza e cassa, di euro 50.000,00 al Titolo 1, Missione 11, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato: "Contributo per la realizzazione di una elisuperficie - Comune di Oricola".
3. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione della autorizzazione di spesa relativa all'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2018), apportando la seguente variazione per competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2019-2021, esercizio 2019:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per la realizzazione di una elisuperficie - Comune di Oricola" per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 101532/1 per euro 50.000,00.

Art. 4

(Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay)

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" è autorizzata la spesa di euro 488.000,00 per ciascuna

- annualità degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del Bilancio regionale 2019-2021.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 è assicurata mediante la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento festival Cartoons on the Bay" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
 3. Per le annualità successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Roma, 21 Novembre 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **21 NOVEMBRE 2019, N. 39** "Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2018, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018).

Art. 9

(Contributo straordinario per la creazione delle vie dei prodotti tipici d'Abruzzo)

1. Al fine di recuperare il patrimonio culturale derivante dai prodotti tipici del territorio Abruzzo, destinato da un lato a rafforzare il settore imprenditoriale, dall'altro a sfruttare quest'ultimo per proiettare effetti di ritorno sulla valorizzazione economico-turistica dell'intera regione, con funzioni di riequilibrio territoriale, la Regione Abruzzo provvede a concedere un contributo straordinario in favore dei Comuni che istituiscono le vie dei prodotti tipici d'Abruzzo di euro 100.000,00. A tal fine il competente Dipartimento della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma, predispone un avviso pubblico contenente le modalità di accesso al fondo, su parere della competente commissione consiliare.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 nel Titolo 1, Programma 01, Missione 16, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo straordinario per la creazione delle vie dei prodotti tipici d'Abruzzo".

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE


DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 20.11.2019, N. APL/AIE/86

Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68:" Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti". Aggiornamento anno 2019.

Repertorio APL/AIE/86/2019 del 20/11/2019

	<i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Oggetto: Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68:" Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti". Aggiornamento anno 2019

Premessa

Proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali

VISTI:

- l'art.19, comma 1, della L.R. 68/2012, ai sensi del quale "E' istituito, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

- l'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, secondo cui "L'elenco è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale";

CONSIDERATO che:

- l'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo è stato aggiornato, con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 116 del 21/12/2018 e pubblicato sul BURAT ordinario n. 2 del 9/1/2019;

- all'integrazione annuale dell'Elenco, regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo si provvede tramite Avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione;

RILEVATO, altresì, che, i Revisori dei Conti già iscritti per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco devono dichiarare annualmente, ai fini della loro permanenza nell'Elenco medesimo, l'acquisizione di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi o seminari in materia di contabilità pubblica o gestione economica e finanziaria degli enti territoriali oltre la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco e l'assenza delle cause di cui all'art. 29 della L.R. 68/2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'attivazione della procedura per l'acquisizione dei crediti da parte dei Revisori iscritti nell'Elenco;

CONSIDERATO che la procedura per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco sarà esclusivamente per via telematica mediante credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) con le quali si accederà alla sezione dedicata sul nuovo sito del Consiglio regionale;

RITENUTO di posticipare al 1° gennaio 2020 la procedura per l'acquisizione dei crediti dei revisori già iscritti nell'Elenco in quanto il nuovo sito del Consiglio regionale è operativo da tale termine e che comunque, da tale data, i Revisori avranno maturato anche i crediti formativi relativi all'anno 2019;

RITENUTO di dover provvedere all'integrazione annuale dell'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo per i nuovi iscritti che manifestano la volontà di iscriversi nell'Elenco;

Si propone:

- di approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012 l'Avviso pubblico e i relativi allegati modello A (nuovi iscritti) e modello B (revisori già iscritti) per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo;
- di disporre che per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco sia assegnato un termine di 45 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
- di dare atto che si procederà all'acquisizione dei crediti per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco dei revisori già iscritti, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 gennaio dello stesso mese;
- di dare atto che ai Revisori già iscritti verranno comunicate le coordinate della sezione in cui accedere attraverso mail pec personale;
- di disporre l'approvazione dell'Avviso pubblico, corredato degli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso e degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

Elenco visti:

FABI ISABELLA

IL DIRIGENTE

- a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
- c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d. VISTA la proposta dell’Ufficio Affari Istituzionali;
- e. VISTO l’art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che le regioni istituiscano un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente;
- f. VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede che le Regioni diano applicazione a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;
- g. VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 3 dell’8 febbraio 2012;
- h. VISTO il D.lgs 31 dicembre 2012 n. 235: “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- i. VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- j. VISTO l’art. 37 bis della L.R. del 10 agosto 2010 n. 40 “Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari”;
- k. VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, della L.R. 68/2012 l’Avviso pubblico e i relativi allegati modello A (nuovi iscritti) e modello B (revisori già iscritti) per l’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo ;
2. di disporre che per la presentazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco sia assegnato un termine di 45 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT;T
3. di dare atto che si procederà all’acquisizione dei crediti per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 gennaio dello stesso mese;
4. di dare atto che ai Revisori già iscritti verranno comunicate le coordinate della sezione in cui accedere attraverso mail pec personale;
5. di disporre l’approvazione dell’Avviso pubblico, corredato degli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati A) e B) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, corredata degli allegati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013 e dal PTPC del Consiglio regionale 2019-2021 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 30 gennaio 2019.

Elenco allegati:**Oggetto**

Avviso Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione abruzzo. aggiornamento anno 2019
 Allegato A nuovi iscritti
 Allegato B revisori iscritti

Impronta

584867b3d8b0af31af99c19c0c8c02245bc37853cbedd4254fd61957656d7815
 2e344cc57916331048acfd09c9d5e81380b3096987fb2bedbc3fb50fad41cf36
 621ef7399cdb07f233628158149d0608dd4c15682e79a93e7566936b3b2e1444

Il dirigente della struttura

GIOVANNI GIARDINO Firmato digitalmente da GIOVANNI GIARDINO
 Data: 2019.11.20 12:57:00 +01'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue Allegato

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

*Aggiornamento anno 2019. Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo** ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68: "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti".*

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo (*di seguito denominato Elenco*) ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.
2. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

Art. 2
(Composizione e durata del Collegio)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti nell'Elenco; i componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. Il Collegio esercita le funzioni di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 68/2012.
3. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.
4. Ai componenti e al Presidente del Collegio spetta l'indennità annua nella misura prevista all'art.28, comma 1, della L.R. 68/2012 pari rispettivamente al 15% ed al 20% dell'indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta. E' dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 28 della L.R. 68/2012.
5. Il Consiglio regionale nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 3
(Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 68/2012 possono chiedere l'iscrizione coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **iscrizione nel Registro Revisori legali** istituito dal D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e smi (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e*

dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

- b) **anzianità di iscrizione nel Registro dei revisori legali, non inferiore a dieci anni** (la richiesta anzianità di iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime);
 - c) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti **negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti)** o negli **enti del servizio sanitario**, nelle **università pubbliche** e nelle **aziende di trasporto pubblico locale** di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di Responsabile dei servizi economici e finanziari;
 - d) **acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco annuale di almeno dieci crediti formativi**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
2. Tutti i requisiti, riportati nel comma precedente costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'Elenco; in caso di perdita di uno dei requisiti il Servizio competente provvede alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 4 (Cause di esclusione)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco e nominati quali Revisori della Regione Abruzzo coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012 che di seguito si riportano:
 - a) *i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla [L.R. 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - b) *i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
 - c) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.*
2. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti se ricoperta e la cancellazione dall'Elenco con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) b) e c) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

Art. 5 (Cause di incompatibilità)

- 1 Sono incompatibili con l'incarico di componente il Collegio, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012:

- a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
- b) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.
- 2 I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 lett. a) e b) sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte del competente Servizio del Consiglio Regionale. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

Art. 6 (Cause di incandidabilità)

1. Non possono essere nominati componenti il Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "come di seguito riportate:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 7**(Termini di presentazione delle domande per le nuove iscrizioni)**

1. La domanda d'iscrizione **in bollo** sottoscritta con firma autografa corredata da copia di valido documento identità o sottoscritta con firma digitale, redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (**All. A**), reperibile sul **sito istituzionale** del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it, deve essere inviata **entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT** al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità:
 - a) invio **a mezzo raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede la data di spedizione;
 - b) invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it**. In questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata, a tal fine farà fede la data di invio; la documentazione allegata, a pena di esclusione, dovrà rispettare quanto previsto nella nota a piè di pagina*.¹
 - c) **consegnata a mano** all'Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, sede di L'Aquila in via M. Iacobucci, 4, A tal fine la consegna dovrà essere effettuata negli seguenti orari: **lun/merc/ven dalle 8.00 alle 14.00; mart/giov dalle 14.30 alle 17.30.**
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Nella domanda il richiedente indica il domicilio che elegge ai fini delle comunicazioni ed un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ove richiede di ricevere le comunicazioni. Ogni eventuale variazione dei predetti dati deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e-mail, deve essere apposta la dicitura: **"Domanda di iscrizione nell'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo. Aggiornamento anno 2019"**
5. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
6. Non sono prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

¹ (NOTA BENE: **1**) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2**) l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3**) in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4**) nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5**) il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6**) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. **Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, zip, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie;** **6**) la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati.

Art. 8**(Adempimenti Revisori già iscritti nell'Elenco)**

1. I Revisori già iscritti nell'Elenco, interessati a mantenere l'iscrizione, devono presentare, **la documentazione** comprovante l'acquisizione dei crediti formativi come indicati nell'art. 3, comma 1 lett.d), **dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 secondo le modalità descritte nel successivo comma 3**. Devono, inoltre, dichiarare ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) la permanenza dei requisiti espressamente citati nell'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 4, comma 1 , lett. a) b) e c). **secondo l'Allegato B) al presente Avviso;**
2. **La mancata presentazione, nei termini, della documentazione relativa all'acquisizione dei crediti formativi anno 2018 e 2019 e della dichiarazione, di cui all'allegato B), comporta la cancellazione dall'Elenco.**
3. **Per l'aggiornamento dei crediti e dei requisiti i revisori dovranno accedere esclusivamente mediante credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sul sito del Consiglio regionale dell'Abruzzo secondo le modalità che saranno comunicate con mail pec personale al singolo revisore.**

Art. 9**(Controlli e trasparenza)**

1. **1.** Ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del componente il Collegio dei Sindaci della regione Abruzzo.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio , per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. WALTER BONALDI, E-MAIL: rpd@crabruzzo.it - PEC: avvocatobonaldi@pec.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

All.A) da utilizzare ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo



AL CONSIGLIO REGIONALE
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Via M. Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 25 della L.R.68/2012. **Aggiornamento anno 2019.**

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____ -

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____ fax _____

e-mail pec _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n. _____

Città _____ Cap: _____ Pec _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 68/2012.

A tal fine

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

All.A) da utilizzare ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo

di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea:
(barrare la casella che interessa)

- iscritto nelle liste del Comune di _____
- di godere dei diritti civili e politici;
- di possedere il seguente titolo di studio _____ conseguito il
presso _____
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4 dell'Avviso ;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6 dell'Avviso;
- **di essere iscritto/a nel Registro dei revisori legali** di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. _____ con Decreto ministeriale _____ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. _____ del _____ e di di aver maturato l'anzianità di iscrizione decennale nel registro (si cumulano gli anni del vecchio e nuovo regime);
- **di avere conseguito la seguente specifica qualificazione professionale, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria:**
 - 1) revisore dei conti **per almeno cinque anni** negli **enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti)**, o negli **enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale** di rilevante interesse in ambito regionale (*specificare la denominazione per esteso degli enti e la durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine*)

ENTE	ABITANTI	DATA INIZIO	DATA FINE	INCARICO

OPPURE

- 2) Svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali medio-grandi (**province e comuni superiori ai 50.000 abitanti**), enti del **servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale** di rilevante interesse in ambito regionale (*specificare la denominazione per esteso degli enti e durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine*):

All.A) da utilizzare ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo

ENTE	ABITANTI	DATA INIZIO	DATA FINE	INCARICO

- **di avere acquisito nell'anno 2018, e 2019** i seguenti **crediti formativi (almeno 10 per ogni anno)**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (*specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi*)

ENTE formatore	ARGOMENTO	DATA	Numero Crediti

- di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati.

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Il sottoscritto è consapevole che la comunicazione dei dati personali è necessaria per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Walter Bonaldi mail: rpd@erabruzzo.it pec: avvocatobonaldi@pec.it

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

All. B) Riservato ai Revisori già iscritti nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della regione Abruzzo

AL CONSIGLIO REGIONALE
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Via M. Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

Oggetto: **Aggiornamento annuo 2019.** Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo**, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Codice fiscale _____
Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____
Via/piazza _____
Telefono _____ Cell. _____ fax _____
e-mail pec _____
indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza _____ n. _____
Città _____ Cap: _____ Pec _____

Ai fini del mantenimento nell'Elenco di cui all'oggetto

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

- **di avere acquisito nell'anno 2018**, i seguenti **crediti formativi (almeno 10)**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (*specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi*)

ENTE formatore	ARGOMENTO	DATA	Numero Crediti

All. B) Riservato ai Revisori già iscritti nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della regione Abruzzo

- **di avere acquisito nell'anno 2019**, i seguenti **crediti formativi (almeno 10)**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo (*specificare soggetto formatore, tipologia, materia, data e numero dei crediti formativi*)

ENTE formatore	ARGOMENTO	DATA	Numero Crediti

- che permangono i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) b) e c) dell' Avviso ;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), e c) dell' Avviso oppure

All. B) Riservato ai Revisori già iscritti nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della regione Abruzzo

- di trovarsi nelle seguenti condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), e c) dell'Avviso _____;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6 dell'Avviso;
oppure
- di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 6 dell'Avviso, in quanto _____

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante (non necessaria se firmata con firma elettronica certificata)

Il sottoscritto è consapevole che la comunicazione dei dati personali è necessaria per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo . Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Walter Bonaldi mail: wpd@crabruzzo.it pec: avvocatobonaldi@pec.it

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.10.2019, N. 625

DGR n. 527 del 09.09.2019 recante "L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" - Annullamento.



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 23 OTT. 2019 Deliberazione N. 625

Omissis

OGGETTO

DGR n. 527 del 09.09.2019 recante "L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" - Annullamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";
- la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

CONSIDERATO

che, con deliberazione di G.R. n. 108 in data 24.02.2014, si è proceduto alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 43/2013, nonché alla determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/2011;

che, con deliberazione G.R. n. 253 in data 09.04.2014, si è proceduto alla formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 275 in data 09.04.2014, si è proceduto all'integrazione dei membri nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 334 in data 05.05.2014, si è proceduto alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 638 in data 07.10.2014, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dal Comune di Caramanico Terme;

che, con deliberazione G.R. n. 219 in data 21.03.2015, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dalla Regione Abruzzo;

che, con deliberazione G.R. n. 463 in data 24.06.2015, si è proceduto alla estinzione delle IPAB insistenti sul territorio dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 619 in data 21.07.2015, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dal Comune di Città Sant'Angelo;

che, con deliberazione G.R. n. 90 in data 28.02.2017, si è proceduto alla sostituzione dei membri nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designati dal Comune di Penne;

che, con deliberazione G.R. n. 950 in data 07.12.2018, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dalla Regione Abruzzo;

che con deliberazione di G.R. n. 76 in data 01.02.2019, si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che con deliberazione di G.R. n. 527 in data 09.09.2019, si è proceduto alla formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

PRESO ATTO

che in data 17.09.2019, al Prot. n. RA/259177/19, veniva acquisita, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., richiesta di accesso civico generalizzato agli atti istruttori relativi alle Deliberazioni di Giunta Regione Abruzzo n. 527 e n. 528 del 09.09.2019;

che in data 20.09.2019, al Prot. n. RA/263091/19, veniva acquisita nota da parte del Difensore Civico a seguito delle richieste di accesso di cui sopra circa i profili di illegittimità sulle deliberazioni di Giunta Regionale sopra richiamate, rilevando nella stessa: *"ove sussistenti ... le circostanze segnalate ... sembrerebbero concretizzare una ingiustificata anomalia rispetto alle previsioni statutarie e di legge..."* e di adottare: *"... se del caso, anche in via di autotutela, ogni iniziativa necessaria a ricondurre a legittimità le Determinazioni assunte ad evitare il crearsi di situazioni potenzialmente causa di pregiudizio..."*;

che l'Avvocatura regionale, con nota Prot. 273922 PA/ 64/19 dell'01.10.2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), rendeva apposito parere circa la legittimità della deliberazione n. 527/2019;

che nel contenuto del parere si evince che:

- ❖ la mancata espressione dei rappresentanti del “Comune di Pescara” e di “Erede di L. Santucci, *sostanzierebbe una sorta di vulnus suscettibile di inficiare la regolarità sia della DGR 253/2014 di formale costituzione dell'Assemblea dei portatori di interesse dell'ASP n. 1 della Provincia di Pescara, sia del provvedimento da ultimo adottato dall'Esecutivo per la ricostituzione dell'Assemblea (DGR 527/2019) che... risulta parimenti privo dell'espressione di due soggetti portatori di interesse;*
- ❖ *si ravvisa, in conclusione, l'assoluta necessità di provvedere alla regolare ricostituzione degli organi in parola, attraverso un intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione Regionale – per il tramite delle Strutture competenti – ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 17/2011 ..., al fine di assicurare il corretto funzionamento e il regolare svolgimento delle attività istituzionali;*

RITENUTO di procedere, dopo istruttoria favorevole della struttura proponente, ai sensi dell'art. 21nonies, L. 241/1990, all'annullamento della deliberazione di G.R. n. 527 del 09.09.2019 recante “L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara”;

DATO ATTO

che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario”, competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;

che il Dirigente del “Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario” attesta l'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;

che il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

1. **Prendere atto** del parere reso dall'Avvocatura regionale con nota Prot. 273922 PA/ 64/19 dell'01.10.2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), circa la legittimità della DGR n. 527/2019;
2. **Di annullare** ai sensi dell'art. 21nonies, L. 241/1990, la deliberazione di G.R. n. 527 del 09.09.2019 recante “L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 9, comma 8 - Formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara”;
3. **Dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
4. **Notificare** il presente provvedimento all'ASP n. 1 della Provincia di Pescara;
5. **Incaricare** il competente Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato sociosanitario degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT e sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it nonché sul sito www.abruzzosociale.it.

AUEGATO 47



GIUNTA REGIONALE



La presente copia è conforme all'originale
 e il numero di protocollo è 2 di 3
 Annulla con questa copia da apposto
 timbro rosso della Regione Abruzzo
 Dipartimento per la Giustizia e il
 10 OTT 2019

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila
 Tel. 0862/363638 - Fax 0862/363660
 e-mail avvocatur@regione.abruzzo.it

Prot. 273922 PA 64/19

L'Aquila, 2/20/19

Alla Presidenza della Giunta Regionale
presidenza@regione.abruzzo.it

OGGETTO: D.G.R. 09.09.2019 n. 527 "Formale ricostituzione dell'Assemblea di rappresentanti degli Enti e di Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" e D.G.R. 09.09.2019 n. 528 "Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara". Richiesta di parere. Riscontro

E' stata rimessa alla scrivente la richiesta di chiarimenti concernente l'oggetto, ai fini del rilascio di un parere circa la legittimità delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale per la ricostituzione degli organi dell'A.S.P. n. 1 della Provincia di Pescara.

Quanto sopra alla luce di una serie di criticità riscontrate in occasione della formalizzazione delle relative proposte di deliberazione, nonché dei rilievi successivamente sollevati da un legale - Avv. Carlino - all'Ufficio del Difensore Civico Regionale con richiesta di intervento.

Le eccepite illegittimità parrebbero riferirsi, nello specifico, al mancato rispetto:

- della previsione contenuta nell'art. 9, comma 8 della L.R. n. 17/11 "Riordino delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" e s.m.i. in tema di "ricostituzione" dell'Assemblea dei portatori di interesse istituita presso l'A.S.P. "sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti";
- della previsione contenuta nell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 17/2011, riguardante la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, che in base al comma 1 della medesima previsione, "è composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, e due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse".

Relativamente al primo profilo le indicazioni dettate dalle sopra richiamate disposizioni regionali risulterebbero, peraltro, disattese già al momento della "composizione" dell'organo Assembleare, per la cui formazione, benché la DGR n. 108/2014 avesse a suo tempo determinato la consistenza numerica dei membri della istituita Assemblea dei soggetti portatori di interesse in n. undici soggetti, la successiva DGR n. 253/2014 aveva di fatto formalmente costituito l'Assemblea senza contemplare sin da allora l'espressione dei rappresentanti del "Comune di Pescara" e di "Erede di R. Santuocione".

Tale mancanza sostanzierebbe una sorta di "vulnus" suscettibile di inficiare la regolarità sia di quella deliberazione, sia del provvedimento da ultimo adottato dall'Esecutivo per la ricostituzione dell'Assemblea (DGR 527/2019) che, ricomponendo l'Assemblea secondo le rappresentanze a suo tempo espresse, risulta parimenti privo dell'espressione di due soggetti portatori di interesse.

Inoltre, si appaleserebbe inogolare anche la deliberazione relativa alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione (DGR 528/2019), emanata sulla base del verbale dell'Assemblea che ne designa i due componenti, riunitasi in data antecedente alla ricomposizione dell'organo Assembleare e dunque, espressione della precedente Assemblea costituitasi giusta DGR n. 253/2014, in assenza delle sopra descritte designazioni di due soggetti portatori di interesse.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - I. Aquila
Tel. 0862/363638 - Fax 0862/363660
e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

Con riferimento alla fattispecie in esame, a sommosso avviso di chi scrive emerge l'assoluta rilevanza del rispetto dei criteri fissati dal legislatore regionale in tema di consistenza numerica, proporzione e rappresentanza all'interno delle Aziende di che trattasi: da qui, la necessità che la composizione di ciascun organo corrisponda allo schema indicato nella normativa di riferimento, al fine di assicurare, oltre che la condivisione delle decisioni e la rappresentanza di tutti i portatori di interessi istituzionali, anche il necessario equilibrio nei rapporti tra gli organi di vertice, i membri del Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti degli organismi pubblici, Regioni, Province, Comuni e privati, indispensabili per un buon governo aziendale.

Nella vicenda che ne occupa, peraltro, i profili concernenti la violazione delle specifiche previsioni fissate per la designazione dei singoli rappresentanti in seno all'organo di indirizzo parrebbero inficiare, oggi, anche la regolare costituzione dell'organo di gestione, con conseguente pregiudizio per l'espressione del relativo potere di amministrazione.

Deve, infatti, ritenersi condivisibile, *in primis*, la portata dirimente della mancata designazione dei membri dell'Assemblea da parte di due degli Enti portatori di interessi, pur espressamente indicati nell'elenco contenuto nell'art. 9, comma 1 dello Statuto dell'A.S.P. (rispettivamente lett. *b*) e *d*), ed ai quali è attribuito un preciso numero di voti secondo quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta regionale.

Pertanto, la mancata espressione del relativo potere di designazione non può che rappresentare una carenza sostanziale nella formazione del processo decisionale rimesso alla stessa Assemblea, secondo le misure proporzionali indicate sia dalla DGR n. 108/2014, sia dall'art. 9, comma 2 della legge regionale n.17/2011.

La circostanza che né la suddetta DGR n.108/2014, né il testo della disciplina regionale, né lo statuto contemplino l'ipotesi di mancata designazione dei membri da parte di Enti o soggetti riconosciuti quali portatori di interessi induce a escludere a priori la possibilità che l'Assemblea venga ri-costituita in difetto di una o più designazioni, né tale evenienza potrebbe ritenersi sopportabile facendo ricorso a interpretazioni estensive rispetto alla lettera della legge e della carta statutaria.

Parimenti, parrebbe attendibile anche il secondo ordine di perplessità, riguardante la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

In base al meccanismo stabilito dalla legge (art. 11 L.R. 17/11 e ss.mm.ii.) quest'ultimo è formalmente costituito - o ricostituito alla scadenza quinquennale o al venir meno del numero legale - con provvedimento della Giunta Regionale, secondo una composizione che vede due dei tre membri designati dall'Assemblea dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

Orbene, nella circostanza di specie l'Assemblea dei rappresentanti ha di fatto espresso la propria volontà in ordine alle citate designazioni in occasione della riunione del 03.05.2019, quindi quattro mesi prima della ri-costituzione avvenuta in data 09.09.2019 con la DGR n. 528: il potere di designazione risulta dunque espressione non già della nuova Assemblea - e la cui composizione non appare comunque in linea con le disposizioni e previsioni vigenti - bensì dalla precedente Assemblea, costituita a suo tempo giusta DGR n. 253/2014, in base alla determinazione numerica stabilita in assenza delle designazioni di due soggetti portatori di interessi.

In ogni caso, anche a tutto voler concedere in ordine alla regolarità della composizione dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse giusta DGR 253/2014, le determinazioni dallo stesso assunte in occasione della riunione del maggio scorso risulterebbero ad oggi espressione di un organo privo di poteri, poiché di fatto sostituito dalla nuova Assemblea ricostituita giusta DGR 527/2019.

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

Pubblicato in data 27/11/2019





GIUNTA REGIONALE

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila
Tel. 0862/363638 - Fax 0862/363660
e-mail: avvocatura@regione.abruzzo.it

A fronte delle considerazioni che precedono, e stante la ricorrenza dei rilevati profili di criticità in seno alle procedure di che trattasi, si ravvisa l'assoluta necessità di provvedere alla regolare ri-costituzione degli organi in parola, attraverso un intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione Regionale - per il tramite delle Strutture competenti - ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 17/11 e dell'art. 15 dello Stato dell'A.S.P. stessa, al fine di assicurarne il corretto funzionamento e il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

L'Avvocato Regionale
Stefania Valeri

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo



Stampa fornita per il servizio

DELIBERAZIONE 23.10.2019, N. 626

Annullamento DGR n. 528 del 09.09.2019 recante "L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 11, comma 4 - Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" e nomina Commissario Straordinario regionale.

**ORIGINALE****GIUNTA REGIONALE**Seduta in data 23 OTT. 2019 Deliberazione N. 626*Omissis***OGGETTO**

Annullamento DGR n. 528 del 09.09.2019 recante "L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 11, comma 4 - Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" e nomina Commissario Straordinario regionale.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTE:**

- la L.R. 24 giugno 2011 n. 17 "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";
- la L.R. 25 novembre 2013, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

CONSIDERATO

che, con deliberazione di G.R. n. 108 in data 24.02.2014, si è proceduto alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara, di cui alla L.R. 17/2011, come modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 43/2013, nonché alla determinazione numerica dei membri dell'Assemblea dei soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'art. 9, L.R. 17/2011;

che, con deliberazione G.R. n. 253 in data 09.04.2014, si è proceduto alla formale costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 275 in data 14.04.2014, si è proceduto all'integrazione dei membri nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 334 in data 05.05.2014, si è proceduto alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 352 in data 12.05.2014, si è proceduto all'omologazione Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP N.1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 638 in data 07.10.2014, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dal Comune di Caramanico Terme;

che con deliberazione G.R. n. 742 in data 11.11.2014, si è proceduto alla designazione del Revisore Contabile Unico dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 219 in data 21.03.2015, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dalla Regione Abruzzo;

che, con deliberazione G.R. n. 463 in data 24.06.2015, si è proceduto alla estinzione delle IPAB insistenti sul territorio dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 619 in data 21.07.2015, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dal Comune di Città Sant'Angelo;

che, con deliberazione G.R. n. 90 in data 28.02.2017, si è proceduto alla sostituzione dei membri nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designati dal Comune di Penne;

che con deliberazione G.R. n. 757 in data 15.12.2017, si è proceduto alla designazione del Revisore Contabile Unico dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che, con deliberazione G.R. n. 950 in data 07.12.2018, si è proceduto alla sostituzione del membro nell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designato dalla Regione Abruzzo;

che con deliberazione di G.R. n. 76 in data 01.02.2019, si è proceduto alla sostituzione dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara, designati dal Comune di Cepagatti;

che con deliberazione di G.R. n. 527 in data 09.09.2019, si è proceduto alla formale ricostituzione dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

che con deliberazione di G.R. n. 528 in data 09.09.2019, si è proceduto alla formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – ASP n. 1 della Provincia di Pescara;

Giunta Regionale d'Abruzzo

PRESO ATTO

che in data 16.09.2019, al Prot. n. RA/259177/19, veniva acquisita, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., richiesta di accesso civico generalizzato agli atti istruttori relativi alle Deliberazioni di Giunta Regione Abruzzo n. 527 e n. 528 del 09.09.2019;

che in data 20.09.2019, al Prot. n. RA/263091/19, veniva acquisita nota da parte del Difensore Civico a seguito delle richieste di accesso di cui sopra circa i profili di illegittimità sulle deliberazioni di Giunta Regionale sopra richiamate, rilevando nella stessa: *“ove sussistenti ... le circostanze segnalate ... sembrerebbero concretizzare una ingiustificata anomalia rispetto alle previsioni statutarie e di legge...”* e di adottare: *“... se del caso, anche in via di autotutela, ogni iniziativa necessaria a ricondurre a legittimità le Determinazioni assunte ad evitare il crearsi di situazioni potenzialmente causa di pregiudizio...”*;

che l'Avvocatura regionale, con nota Prot. 273922 PA/64/19 dell'01.10.2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), rendeva apposito parere circa la legittimità della deliberazione n. 528/2019;

che nel contenuto del parere si evince che:

- ❖ *il potere di designazione risulta dunque espressione non già della nuova Assemblea... bensì della precedente Assemblea, costituita a suo tempo giusta DGR n. 253/2014, in base alla determinazione numerica stabilita in assenza delle designazioni di due soggetti portatori di interessi... In ogni caso, anche... a voler concedere in ordine alla regolarità della composizione dell'Assemblea... le determinazioni dallo stesso assunte in occasione della riunione del maggio scorso risulterebbero ad oggi espressione di un organo privo di poteri;*
- ❖ *si ravvisa, in conclusione, l'assoluta necessità di provvedere alla regolare ricostituzione degli organi in parola, attraverso un intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione Regionale – per il tramite delle Strutture competenti – ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 17/2011 ..., al fine di assicurare il corretto funzionamento e il regolare svolgimento delle attività istituzionali;*

che a norma dell'art. 19 della L.R. 17/2011 "*Qualora si ravvisino profili... di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, ... ritenuta impraticabile ogni altra soluzione per ricondurre a normalità la situazione dell'Azienda, ... si procede allo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali per un periodo non superiore a sei mesi, un Commissario Straordinario regionale...*";

RILEVATO che, nel breve periodo per scongiurare un danno grave all'ASP derivante dal blocco delle attività, ritenendo impraticabile ogni altra soluzione se non l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. art. 19, commi 1 e 2, L.R. 17/2011, nominando un Commissario Straordinario regionale;

che, su richiesta del competente Servizio regionale, il Componente la Giunta preposto alle Politiche sociali, con nota prot. N. 76/SEGR del 22/10/2019 e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 2), ha proposto per la nomina a Commissario straordinario regionale la Dott.ssa Renata Durante, Dirigente della Regione Abruzzo, assegnata al Dipartimento Lavoro-Sociale - "Servizio Gestione e Monitoraggio FSE";

RITENUTO di procedere, dopo istruttoria favorevole della struttura proponente, ai sensi dell'art. 21nonies, L. 241/1990, all'annullamento della deliberazione di G.R. n. 528 del 09.09.2019 recante "*L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 11, comma 4 - Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara*";

RITENUTO altresì procedere, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17/2011, alla nomina di un Commissario Straordinario regionale dell'ASP n. 1 della Provincia di Pescara per la durata di mesi sei dall'insediamento, allo scopo di procedere alla temporanea gestione dell'Ente nelle more della ricostituzione degli organi di governo;

DATO ATTO

che il Dirigente del "Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario", competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata;

che il Dirigente del "Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario" attesta l'insussistenza di oneri a carico del bilancio regionale;

che il Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al precedente punto, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento medesimo;

VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che si richiamano integralmente, di:

1. **Prendere atto** del parere reso dall'Avvocatura regionale con nota Prot. 273922 PA/ 64/19 dell'01.10.2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), circa la legittimità della DGR n. 528/2019;
2. **Di annullare** ai sensi dell'art. 21nonies, L. 241/1990, la deliberazione di G.R. n. 528 del 09.09.2019 recante "*L.R. 24 giugno 2011, nr. 17, art. 11, comma 4 - Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara*";
3. **Di nominare** la Dott.ssa Renata Durante, Dirigente della Regione Abruzzo, assegnata al Dipartimento Lavoro-Sociale - "Servizio Gestione e Monitoraggio FSE", ai sensi dei poteri sostitutivi di cui all'art. art. 19, commi 1 e 2, L.R. 17/2011, Commissario straordinario regionale dell'ASP n. 1 della Provincia di Pescara per la durata di mesi sei dall'insediamento, allo scopo di procedere alla temporanea gestione dell'Ente nelle more della ricostituzione degli organi di governo come da nota prot N. 76/SEGR del 22/10/2019 (All. 2);
4. **Dare atto** che al Commissario sono attribuiti, in virtù dell'art. 19, comma 3, L.R. 17/2011, tutti i poteri degli organi di governo dell'ASP;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
6. **Notificare** il presente provvedimento all'ASP n. 1 della Provincia di Pescara;
7. **Incaricare** il competente Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato sociosanitario degli adempimenti connessi e conseguenziali al presente provvedimento;
8. **Disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul BURAT, sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul sito www.abruzzosociale.it

ALLEGATO 14



GIUNTA REGIONALE



La presente è pubblicata sul sito elettronico
 della Regione Abruzzo n. di 3
 presso il sito internet della Regione Abruzzo
 Dipartimento per la Salute e il Welfare

18 Ott. 2019

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila
 Tel. 0862/363638 - Fax 0862/363660
 e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

Prot. 273922 PA 64/19

L'Aquila, 2/10/19

Alla Presidenza della Giunta Regionale
presidenza@regione.abruzzo.it

OGGETTO: D.G.R. 09.09.2019 n. 527 "Formale ricostituzione dell'Assemblea di rappresentanti degli Enti e di Soggetti portatori di interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara" e D.G.R. 09.09.2019 n. 528 "Formale ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP n. 1 della Provincia di Pescara". Richiesta di parere. Riscontro

Giunta Regionale d'Abruzzo
 Giunta Regionale d'Abruzzo
 Giunta Regionale d'Abruzzo

E' stata rimessa alla scrivente la richiesta di chiarimenti concernente l'oggetto, ai fini del rilascio di un parere circa la legittimità delle deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale per la ricostituzione degli organi dell'A.S.P. n. 1 della Provincia di Pescara.

Quanto sopra alla luce di una serie di criticità riscontrate in occasione della formalizzazione delle relative proposte di deliberazione, nonché dei rilievi successivamente sollevati da un legale - Avv. Carlino - all'Ufficio del Difensore Civico Regionale con richiesta di intervento.

Le eccepite illegittimità parrebbero riferirsi, nello specifico, al mancato rispetto:

- della previsione contenuta nell'art. 9, comma 8 della L.R. n. 17/11 "Riordino delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" e s.m.i, in tema di "ricostituzione" dell'Assemblea dei portatori di interesse istituita presso l'A.S.P. "sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti";
- della previsione contenuta nell'art. 11, comma 4 della L.R. n. 17/2011, riguardante la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, che in base al comma 1 della medesima previsione, "è composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, e due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse".

Relativamente al primo profilo le indicazioni dettate dalle sopra richiamate disposizioni regionali risulterebbero, peraltro, disattese già al momento della "composizione" dell'organo Assembleare, per la cui formazione, benché la DGR n. 108/2014 avesse a suo tempo determinato la consistenza numerica dei membri della istituzione Assemblea dei soggetti portatori di interesse in n. undici soggetti, la successiva DGR n. 253/2014 aveva di fatto formalmente costituito l'Assemblea senza contemplare sin da allora l'espressione dei rappresentanti del "Comune di Pescara" e di "Erede di R. Santucci".

Tale mancanza sostanzierebbe una sorta di "vulnus" suscettibile di inficiare la regolarità sia di quella deliberazione, sia del provvedimento da ultimo adottato dall'Esecutivo per la ricostituzione dell'Assemblea (DGR 527/2019) che, ricomponendo l'Assemblea secondo le rappresentanze a suo tempo espresse, risulta parimenti privo dell'espressione di due soggetti portatori di interesse.

Inoltre, si appaleserebbe inogolare anche la deliberazione relativa alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione (DGR 528/2019), emanata sulla base del verbale dell'Assemblea che ne designa i due componenti, riunitasi in data antecedente alla ricomposizione dell'organo Assembleare e dunque, espressione della precedente Assemblea costituitasi giusta DGR n. 253/2014, in assenza delle sopra descritte designazioni di due soggetti portatori di interesse.



GIUNTA REGIONALE

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila
Tel. 0862/363638 - Fax 0862/363660
e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

Con riferimento alla fattispecie in esame, a sommerso avviso di chi scrive emerge l'assoluta rilevanza del rispetto dei criteri fissati dal legislatore regionale in tema di consistenza numerica, proporzione o rappresentanza all'interno delle Aziende di che trattasi: da qui, la necessità che la composizione di ciascun organo corrisponda allo schema indicato nella normativa di riferimento, al fine di assicurare, oltre che la condivisione delle decisioni e la rappresentanza di tutti i portatori di interessi istituzionali, anche il necessario equilibrio nei rapporti fra gli organi di vertice, i membri del Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti degli organismi pubblici, Regioni, Province, Comuni e privati, indispensabili per un buon governo aziendale.

Nella vicenda che ne occupa, peraltro, i profili concernenti la violazione delle specifiche previsioni fissate per la designazione dei singoli rappresentanti in seno all'organo di indirizzo parrebbero inficiare, oggi, anche la regolare costituzione dell'organo di gestione, con conseguente pregiudizio per l'espressione del relativo potere di amministrazione.

Deve, infatti, ritenersi condivisibile, *in primis*, la portata dirimente della mancata designazione dei membri dell'Assemblea da parte di due degli Enti portatori di interessi, pur espressamente indicati nell'elenco contenuto nell'art. 9, comma 1 dello Statuto dell'A.S.P. (rispettivamente lett. b) e d), ed ai quali è attribuito un preciso numero di voti secondo quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta regionale.

Peraltro, la mancata espressione del relativo potere di designazione non può che rappresentare una carenza sostanziale nella formazione del processo decisionale rimesso alla stessa Assemblea, secondo le misure proporzionali indicate sia dalla DGR n. 108/2014, sia dall'art. 9, comma 2 della legge regionale n.17/2011.

La circostanza che né la suddetta DGR n.108/2014, né il testo della disciplina regionale, né lo statuto contemplino l'ipotesi di mancata designazione dei membri da parte di Enti o soggetti riconosciuti quali portatori di interessi induce a escludere a priori la possibilità che l'Assemblea venga ri-costituita in difetto di una o più designazioni, né tale evenienza potrebbe ritenersi sopponibile facendo ricorso a interpretazioni estensive rispetto alla lettera della legge e della carta statutaria.

Parimenti, parrebbe attendibile anche il secondo ordine di perplessità, riguardante la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.


In base al meccanismo stabilito dalla legge (art. 11 L.R. 17/11 e ss.mm.ii.) quest'ultimo è formalmente costituito - o ricostituito alla scadenza quinquennale o al venir meno del numero legale - con provvedimento della Giunta Regionale, secondo una composizione che vede due dei tre membri designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.


Orbene, nella circostanza di specie l'Assemblea dei rappresentanti ha di fatto espresso la propria volontà in ordine alle citate designazioni in occasione della riunione del 03.05.2019, quindi quattro mesi prima della ri-costituzione avvenuta in data 09.09.2019 con la DGR n. 528: il potere di designazione risulta dunque espressione non già della nuova Assemblea - e la cui composizione non appare comunque in linea con le disposizioni e previsioni vigenti - bensì dalla precedente Assemblea, costituita a suo tempo giusta DGR n. 253/2014, in base alla determinazione numerica stabilita in assenza delle designazioni di due soggetti portatori di interessi.

In ogni caso, anche a tutto voler concedere in ordine alla regolarità della composizione dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse giusta DGR 253/2014, le determinazioni dallo stesso assunte in occasione della riunione del maggio scorso risulterebbero ad oggi espressione di un organo privo di poteri, poiché di fatto sostituito dalla nuova Assemblea ricostituita giusta DGR 527/2019.

Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo

Foto: Archivio Regione Abruzzo





REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

AVV - AVVOCATURA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila
Tel. 0862/363638 - Fax 0862/363666
e-mail avvocatura@regione.abruzzo.it

A fronte delle considerazioni che precedono, e stante la ricorrenza dei rilevati profili di criticità in seno alle procedure di che trattasi, si ravvisa l'assoluta necessità di provvedere alla regolare ri-costituzione degli organi in parola, attraverso un intervento sostitutivo da parte dell'Amministrazione Regionale - per il tramite delle Strutture competenti - ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 17/11 e dell'art. 15 dello Stato dell'A.S.P. stessa, al fine di assicurare il corretto funzionamento e il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

L'Avvocato Regionale
Stefania Valeri

Giunta Regionale d'Abruzzo
Avvocatura Regionale d'Abruzzo
Giunta Regionale d'Abruzzo



n° H/L - Z



*Il Componente la Giunta
Piero Fioretti*

Lavoro, Formazione Professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Enti Locali e Polizia Locale, Politiche Sociali, Edilizia Scolastica

Prot. 76/Segr

Pescara, 22/10/2019

Al Dirigente del Servizio per la
Programmazione Sociale e il
Sistema Integrato Socio Sanitario

Dott. Raimondo Pascale

Giunta
Regionale
Abruzzo

OGGETTO: ASP n.1 della Provincia di Pescara - Nomina Commissario Straordinario ex art. 19 L.R. 17/2011 - Sostituzione nota prot. 76/Segr del 15/10/2019

Gent. Dirigente, le chiedo di voler riformulare la delibera di nomina del Commissario Straordinario dell'ASP n.1 della Provincia di Pescara inserendo il nominativo di RENATA DURANTE, dirigente assegnata al dipartimento DPG, in luogo del nominativo precedentemente indicato.

Cordiali saluti.

L'Assessore alle Politiche Sociali
Piero Fioretti

DELIBERAZIONE 28.10.2019, N. 641

Approvazione delle linee guida della Regione Abruzzo per l'esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti della U.E. - Disciplina degli audit.ORIGINALE**GIUNTA REGIONALE**Seduta in data 28 OTT. 2019Deliberazione N. 641*Omissis***OGGETTO****APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA U.E. - DISCIPLINA DEGLI AUDIT.****LA GIUNTA REGIONALE**

- VISTO** il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed in particolare quanto disposto dagli artt. 8 e 10;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- VISTA** la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO** il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l'art. 2 che individua, tra l'altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;
- RITENUTO** che in attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, con precedente Deliberazione n. 276 del 12 aprile 2010 ed al fine di garantire modalità uniformi in ordine alla programmazione, esecuzione e rendicontazione del controllo ufficiale attuato dalle Autorità competenti regionali e locali, sono stati definiti criteri uniformi di controllo ufficiale da parte delle AA.SS.LL. regionali, stabilite le modalità di formazione degli Auditor ed istituito l'Elenco Regionale degli Auditor;
- DATO ATTO** che, con Determinazione del Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. DG21/14 del 1.3.2012 è stato costituito l'Elenco Regionale degli Auditor per AC e OSA, suddividendo lo stesso in n. 3 Sezioni: A) Auditor Senior; B) Auditor Junior e C) Esperti Tecnici;
- VISTO** l'Accordo Stato regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 recante: "linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria;
- VISTA** l'intesa Stato Regioni n. 212/CSR del 10 novembre 2016 recante "Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2014 e 854/2004";
- RITENUTO** che per effetto dell'introduzione nell'ordinamento giuridico degli atti di intesa raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni si renda necessario formalizzare una nuova disciplina in materia che sia in linea con quanto stabilito nelle innovazioni normative;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopraesposto, procedere all'approvazione delle "LINEE GUIDA DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA U.E. - DISCIPLINA DEGLI AUDIT" contenute nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- VISTO** il Reg. CE 625/2017 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- DATO ATTO** che lo stesso Regolamento, entrato in vigore in data 28 aprile 2017, avrà una applicazione differita, stabilita dall'art. 167, nel seguente testuale modo:

"Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

- *Nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e all'articolo 37, paragrafo 5, si applica dal 29 aprile 2022.*
- *Gli articoli da 92 a 101 del presente regolamento si applicano dal 28 aprile 2018, invece degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento.*

- *L'articolo 163 si applica dal 28 aprile 2017"*

VISTO l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

1. Il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;
2. il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

con i voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa:

1. di approvare le "LINEE GUIDA DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA U.E. - DISCIPLINA DEGLI AUDIT" di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di sostituire gli allegati A), B) e C) alla precedente propria Deliberazione n. 276 del 12.04.2010 con le Linee Guida approvate al punto precedente;
3. di confermare l'Elenco Regionale degli Auditor istituito al punto 4) della D.G.R. n. 276 del 12.04.2010 che continua ad essere tenuto a cura del Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio di Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo della gestione dell'Elenco Regionale degli Auditor (*iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, ecc*) nonché della eventuale revisione dell'Elenco stesso e la relativa modulistica siano pubblicati sulla home page della Regione Abruzzo;
5. di confermare che per eseguire gli Audit sugli AC e OSA gli Auditor operanti nella Regione Abruzzo debbano essere iscritti nell'Elenco Regionale degli Auditor;
6. di stabilire che la formazione del personale dipendente del sistema sanitario regionale e del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta Regionale, competente in materia, venga effettuata dal Servizio di Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, attraverso specifici corsi, organizzati direttamente o per mezzo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise o anche attraverso Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati all'uopo deputati;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
8. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

Segue Allegato


ALLEGATO "A"



Giunta Regionale
Dipartimento per la Salute e il Welfare - DPF
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - DPF011

Giunta Regionale d'Abruzzo

LINEE GUIDA
DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO
UFFICIALE
AI SENSI DEI REGOLAMENTI DELLA U.E. - DISCIPLINA DEGLI AUDIT



INDICE

PREMESSA	pag. 2
INTRODUZIONE	pag. 2
GENERALITA'	pag. 3
TERMINI E DEFINIZIONI PIU' UTILIZZATE	pag. 3
I PRINCIPI DELL'AUDIT	pag. 5
FASI DELL'AUDIT	pag. 5
1. Programmazione	pag. 6
2. Pianificazione	pag. 7
Definizione ed invio del Piano di Audit	pag. 7
Il Piano di Audit	pag. 7
3. Svolgimento	pag. 8
4. Redazione del rapporto di Audit	pag. 8
5. Attività successive e conseguenti alla conclusione dell'Audit	pag. 8
PROCEDURE DI CONTROLLO UFFICIALE AI FINI DELL'ESECUZIONE DI AUDIT	pag. 9
AUDIT SU OSA A LIVELLO DI PRODUZIONE PRIMARIA	pag. 9
AUDIT SU OSA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE/ DISTRIBUZIONE/SOMM.NE	pag. 9
AUDIT INTERNI	pag. 9
VERIFICA DELL'EFFICIACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI	pag.10
I COMPITI DEI VARI ATTORI	
Compiti comuni ai servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL.	pag.11
1.1 Programmi annuali dei singoli Servizi del Dipartimento	pag.12
o Servizio Veterinario di Sanità Animale	pag.12
o Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A.	pag.12
o Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle P.Z.	pag.12
o Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione	pag.13
1. Compiti comuni di IZS dell'Abruzzo e del Molise – A.R.T.A. – Laboratori di analisi riconosciuti ed accreditati	pag.13
2. Compiti del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo	pag.14
PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AUDITOR ED ESPERTO TECNICO IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE.	
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	pag.15
o Qualifiche degli Auditor	pag.15
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC	pag.15
o 1° Percorso: per Auditor su OSA	pag.16
o 2° Percorso: per Audit su AC	pag.16
CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA	pag.17
ESPERTI TECNICI	pag.17
MODULISTICA	
o Allegato 1. Piano di Audit	pag. 19
o Allegato 2. Rapporto di Audit	pag. 21
o Allegato 3. Piano d'Azione	pag. 23



Premessa

Il presente documento riguarda:

- l'utilizzo della tecnica di audit di cui alla norma UNI ISO EN 19011 applicata al controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare come previsto dal Regolamento CE 882/04, alla decisione CE 277/2006, all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 e all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 212/CSR in data 10 novembre 2016;
- Il Programma di Formazione per Auditor ed Esperto Tecnico In materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza Alimentare Requisiti e i requisiti per il mantenimento della qualifica.

L'auditor deve raccogliere evidenza della presenza del sistema di gestione e della sua efficacia e valutarne l'adeguatezza e la capacità di miglioramento del sistema stesso nonché la capacità di mantenere questi aspetti nel tempo. Per fare ciò l'auditor deve possedere qualificazione (formazione, addestramento, valutazione) e eseguire la raccolta di evidenze nell'ambito del sistema produttivo dell'OSA su cui costruire una valutazione oggettiva.

Ai fini della valutazione esistono tecniche di indagine diretta e di verifica di specifici requisiti, e tecniche di indagine indiretta che desumono la valutazione attraverso l'incrocio di aspetti trasversali e generali al sistema produttivo dell'OSA. Per rendere il più oggettiva possibile la valutazione effettuata sull'OSA, l'autorità competente deve adottare procedure scritte e approvate di controllo ufficiale.

Nella parte che descrive la conduzione dell'audit sono elencate le fasi operative che devono essere percorse: programmazione, avvio dell'audit, pianificazione, conduzione delle attività di audit, preparazione del rapporto, svolgimento delle azioni successive.

Nel documento sono inoltre presenti un glossario di termini e definizioni, un piccolo prontuario dell'auditor su tecniche di comportamento e tecniche di indagine, e un modello di rapporto di audit.

Nel documento sono infine contenuti anche i compiti degli attori regionali che operano sul sistema dei controlli ufficiali.

Introduzione

Il documento affronta uno dei principali problemi emersi nella messa a punto dei controlli ufficiali così come nel Regolamento CE 882/04 (ora Reg. CE 625/2017) è previsto debba fare l'autorità competente. Uno dei requisiti base per l'autorità competente è quello di attuare controlli differenziati per tipologia e frequenza in funzione del "rischio utente". Tra gli strumenti previsti dal Regolamento l'audit è sicuramente lo strumento più innovativo.

Il Documento illustra quindi come una tecnica di controllo sviluppata nell'ambito del mondo dell'assicurazione della qualità debba essere usata da parte dell'autorità competente sui controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, per poter valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema produttivo dell'operatore del settore alimentare (OSA) rispetto alla fase della filiera alimentare in cui egli opera.

L'applicazione della tecnica dell'audit prevede due requisiti: uno standard di riferimento, che è l'oggetto di valutazione dell'audit, e l'esecuzione dello stesso da parte di personale qualificato (formato, addestrato e valutato competente) che prende la denominazione di auditor.

La formazione specifica del personale in ambito regionale costituisce la soluzione dei problemi di qualificazione. La definizione di uno standard ha posto importanti problemi concettuali, in quanto la legislazione di per sé non può essere assimilata a uno standard e inoltre essa non è definita negli aspetti di standardizzazione dei processi su cui l'operatore del settore alimentare deve dare evidenza.

È stato pertanto necessario costruire uno standard di riferimento per gli OSA basato su tracciabilità, formazione del personale, presenza di verifiche interne e sistema documentale. Per gli OSA che operano in una fase successiva a quella primaria si aggiungono gli standard del sistema HACCP e quelli del sistema di gestione dei prerequisiti all'HACCP (procedure operative standard - SOP).

Il Documento vuole quindi essere un contributo allo sviluppo delle competenze di valutazione che la legislazione europea e internazionale richiedono a un'autorità competente.



Generalità

L'attività di controllo ufficiale da parte dei Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) e dei Servizi Veterinari (SVET) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL viene svolta nell'ambito di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e da quella dei Paesi terzi con cui esistono accordi di equivalenza, utilizzando le tecniche e le modalità di controllo appropriate e mediante la proceduralizzazione delle attività.

L'oggetto dei controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare è l'operatore del settore alimentare (OSA), rispetto alla fase della filiera alimentare in cui esercita la sua attività.

Le tecniche di controllo a cui si fa riferimento sono quelle previste dalla regolamentazione europea, e precisamente dal Regolamento n. 882 del 29/4/2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" nonché del Dec. 277/2006 e, soprattutto, dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 e dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 212/CSR in data 10 novembre 2016.

Nel campo della sicurezza alimentare, un aspetto innovativo delle tecniche di controllo introdotte dalla legislazione è quello della conduzione di audit.

Ai fini di chiarire il reale campo di applicazione di questi controlli è necessario individuare le differenze tra audit e ispezione, come tecniche attuate dall'autorità competente per raggiungere l'obiettivo di valutazione di un OSA, ai fini della sua rispondenza ai requisiti della norma di riferimento.

Si definisce:

• **audit:** "un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi";

• **ispezione:** "l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali".

Pertanto bisogna fare attenzione a non confondere i due termini, in quanto l'ispezione tende a valutare il risultato di un singolo processo e/o il prodotto derivato ed è una valutazione che si riferisce al preciso momento in cui viene fatta. L'audit riguarda l'insieme dei processi (gestionali e operativi) e la loro interazione, ai fini di valutare l'affidabilità (raggiungere gli standard di sicurezza previsti) dell'intero sistema di produzione e la capacità di mantenere tale affidabilità nel tempo.

In altri termini è possibile definire come segue l'attività di audit su un OSA operato dall'autorità competente:

L'attività di audit, nel settore della sicurezza alimentare, focalizza l'attenzione sulla raccolta delle evidenze relative al fatto che l'OSA sia in grado di identificare nella sua organizzazione e nei suoi processi collegati alla sicurezza degli alimenti, ogni area potenziale di miglioramento. Esso deve identificare, inoltre, le aree dell'OSA che hanno anomalie e le azioni che devono essere implementate per correggerle (Australia New Zealand Food Authority, 2001).

Termini e definizioni più utilizzate

Audit: esame sistematico ed indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e se siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

Audit interno: primo livello di Audit eseguito sulla struttura interna dell'AC. per il controllo su dati e processi.

Azione preventiva: azione tesa ad eliminare la causa di una potenziale non conformità;

Azione correttiva: azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata;

AC: Autorità Competente;

- **ACC:** Autorità Competente Centrale;



ACR: Autorità Competente Regionale (Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti –DPF011);

- **ACL:** Autorità Competente Locale (ASL);

Auditor: persona che ha la competenza per effettuare un audit;

Auditors in qualifica (AinQ): componente del gruppo di audit che al termine del suo percorso formativo viene chiamato a svolgere il ruolo di componente o leader del GDA;

Campo dell'audit: estensione e limiti di un audit. Nota: il campo dell'audit generalmente comprende una descrizione delle localizzazioni fisiche, delle unità organizzative, delle attività e dei processi, come pure il periodo di tempo richiesto.

Committente dell'audit: Organizzazione che richiede l'audit;

Committente locale: il responsabile di Servizio a livello di Azienda ULS (per i Servizi Veterinari e Igiene degli Alimenti).

Committente regionale: Servizio di Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo.

Competenza: dimostrate caratteristiche personali e dimostrata capacità (*superamento di corso di formazione*) di saper utilizzare conoscenze ed abilità.

Conclusioni dell'audit: esito di un audit fornito dal gruppo di audit dopo aver preso in esame gli obiettivi dell'audit e tutte le risultanze dell'audit.

Criteri dell'audit: insieme delle politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento a cui si confrontano le evidenze dell'audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività dell'organizzazione oggetto dell'audit; (check list);

CU: controllo Ufficiale;

Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di raggiungimento degli obiettivi pianificati;

Efficienza: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli;

Esperto tecnico: persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al GDA.

Evidenze dell'audit: registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri dell'audit. Note: le evidenze dell'audit possono essere qualitative o quantitative.

Gruppo di audit: Uno o più auditor che eseguono un audit, supportati - se richiesto - da esperti tecnici;

Lista di riscontro (check list): elenco dei requisiti da utilizzare come criteri di audit;

LNR: Laboratori Nazionali di Riferimento;

MANCP: Piano Integrato di Controllo Nazionale Pluriennale;

Miglioramento continuo: attività mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti;

NC o Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (*sono classificate in base alla gravità*);

OSA: Operatore del Settore Alimentare;

OSM: Operatore del Settore Mangimi;

Organizzazione oggetto dell'audit: organizzazione sottoposta all'audit.

Osservatore (OSS): componente del GDA che non ha parte attiva nell'audit;

Pianificazione della qualità: parte della gestione della qualità mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità ed a specificare i processi;

Piano dell'audit: descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit

Piano d'Azione: azioni correttive che si intendono attuare per risolvere le criticità riscontrate in sede di audit

Piano di miglioramento: descrizione delle azioni che l'azienda si fa carico di intraprendere a seguito delle non conformità e/o raccomandazioni emerse durante l'audit;

Procedura: modo specificato per svolgere un'attività o un processo;

Processo di qualifica: processo per dimostrare la capacità di un auditor in addestramento di ottemperare ai requisiti specificati. Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente;

Processo di qualificazione: processo che permette di dimostrare la capacità di soddisfare i requisiti specificati;

Programma di audit: insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito- un anno- e orientati verso uno scopo specifico. Nota: un programma di audit comprende tutte le attività necessarie per pianificare, organizzare ed eseguire gli audit(di norma annuale).

Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche soddisfa i requisiti;



Rapporto di Audit: risultati ed esito complessivo dell'audit (conclusioni). Eventuali anomalie (non conformità, punti deboli, difetti, raccomandazioni, ecc.) devono essere dettagliatamente precisate.

Responsabile del gruppo di audit (RGA): componente del GDA incaricato dal committente locale che svolge il ruolo di leader del GDA.

Rilievo: Ogni evidenza registrata dai valutatori sulle liste di verifica. Può essere di segno positivo, ma più spesso si tratta di criticità. Ogni rilievo negativo va valutato e classificato attraverso l'espressione del giudizio di merito:

- conformità;
- conformità da migliorare
- non conformità minore o grave;

Risultanze dall'audit: Risultati della valutazione delle evidenze dall'audit raccolte rispetto ai criteri di audit (conforme, non conforme, opportunità di miglioramento);

SI: sistema informativo;

SGQ: Sistema Gestione della Qualità

Verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali: verifica della coerenza dei documenti di pianificazione e delle procedure documentate, modulistica, circolari, istruzioni, ordini di servizio alle attività di audit da svolgere (Verifica a priori); dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali (Verifica in tempo reale); delle relazioni, rapporti, check list, verbali elaborate ai sensi del Reg. CE n. 882/04 (Verifica a posteriori).

I principi dell'audit


Il principio cardine da prendere in considerazione nella realizzazione di un audit è che le conclusioni a cui si giunge siano pertinenti e sufficienti al motivo dell'audit stesso (efficacia), e che questo risultato sia ottenibile indipendentemente dall'utilizzo di auditor differenti (riproducibilità come prova di oggettività). Gli altri principi di base nella realizzazione di un audit sono legati alla professionalità dell'auditor, che deve possedere:

- *comportamento etico, che è il fondamento della professionalità, fiducia, integrità, riservatezza e discrezione;*
- *capacità di imparzialità: capacità di riportare fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni. I rapporti di audit devono documentare l'attività espletata, comprese le opinioni contrastanti tra gruppo di audit e organizzazione soggetta ad audit;*
- *competenza: l'applicazione di conoscenza e capacità (accuratezza e buon senso);*
- *indipendenza dall'attività oggetto di audit, libertà da conflitti di interesse e da pregiudizi;*
- *oggettività: l'approccio deve basarsi sull'oggettività (fatti); le evidenze devono essere verificabili, sulla base delle informazioni campionate.*

Per i termini e le definizioni più utilizzate, si rimanda alle definizioni già date. L'attività di audit deve essere svolta all'interno di un programma di audit, che da un lato si basa sulla necessità di coprire nel tempo tutti gli aspetti del sistema qualità di un'organizzazione, dall'altro deve comprendere tutte le attività necessarie per pianificare e organizzare il tipo e il numero di audit, nonché le risorse per condurli in maniera efficiente ed efficace.

Fasi dell'audit

L'attività di audit presso l'OSA/OSM e presso l'ACL è basata su una tecnica complessa organizzata in diverse fasi, qui sotto descritte sinteticamente. Tale attività viene svolta dal **Gruppo di Audit** ed è preceduta da un'importante fase di pianificazione che comprende l'esame di informazioni e documentazione relativi all'OSA/OSM – ACL - ARTA – IZS- LABORATORI DI ANALISI RICONOSCIUTI E ACCREDITATI.



1. PROGRAMMAZIONE

Come tutte le attività di controllo ufficiale anche gli Audit devono essere programmati.

ACR: Il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo predispone il programma annuale di Audit da svolgere sulle ACL da inviare entro il 28 febbraio di ogni anno al Ministero della Salute e alle altre strutture coinvolte nel programma.

ACL: A tal fine, ogni Direttore di Servizio predispone il programma annuale da inviare al competente Servizio

della Regione ed alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

ARTA – IZS- LABORATORI DI ANALISI RICONOSCIUTI E ACCREDITATI: Il Direttore predispone, conformemente alle linee guida ed alla programmazione regionale, il programma annuale da inviare, unitamente al cronoprogramma, al competente Servizio della Regione e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. PIANIFICAZIONE

Nomina del responsabile del gruppo di audit, che coordina le attività e assegna compiti specifici agli auditor.

Definizione degli obiettivi, del campo e dei criteri dell'audit. Gli obiettivi dell'audit definiscono ciò che deve essere portato a termine nell'audit e comporta anche l'esame preliminare della documentazione relativa all'auditato, già in possesso dei Servizi che svolgono l'audit. L'obiettivo è lo scopo per cui è condotto l'audit.

Costituzione del Gruppo di Audit:

Sulla base del mandato ricevuto, della disponibilità di tempo, delle competenze di RGA e/o di altri auditor, RGA può coinvolgere altro personale in qualità di:

- Auditor qualificato;
- Esperto tecnico;
- Osservatore (in addestramento) o (Personale regionale, nazionale o di altri Paesi)

Nel caso di coinvolgimento di personale in addestramento, alla fine dell'audit RGA esprimerà un giudizio in merito alle sue prestazioni (rispetto del mandato ricevuto, capacità di formalizzare le non conformità, capacità di relazionarsi con il gruppo ...).

Il gruppo può essere costituito da minimo una persona, fino a 5 componenti, più gli osservatori (due). Il Gruppo di Audit è formato dal Responsabile del Gruppo detto RGA e deve essere composto da una o più persone (max n. 5) iscritte nell'Elenco Regionale degli Auditor e può essere integrato da Esperti Tecnici iscritti nell'elenco regionale degli Esperti tecnici e, eventualmente, da "Personale in addestramento" quale "uditori", che abbiano bisogno di completare il percorso formativo previsto per l'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Auditor. In tal caso l'RGA dovrà certificare che la persona aggregata quale uditore abbia partecipato all'Audit con esito positivo.

Nei gruppi di Audit costituiti dalla Regione potrà essere inserito anche personale dipendente di altri Enti (ASL, IZS, ARTA, ecc...)

La preparazione si conclude con la trasmissione all'OSA del "Piano di Audit", in cui sono presentati anche scopo e campo di applicazione su cui si dispiegherà l'audit e dei criteri (ovvero i requisiti) che verranno utilizzati. Questo consente di rendere efficiente il processo di audit (facilità di risposte, presenza di personale competente rispetto al processo oggetto di audit, disponibilità di documentazione pertinente, ecc.) e facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'audit stesso.



Ai fini della conoscenza delle struttura e delle sue modalità generali di funzionamento, la documentazione necessaria e richiesta deve essere esaminata prima delle attività di audit. Se la documentazione è insufficiente va richiesta la sua integrazione. Sulla base delle informazioni acquisite va determinato il piano di audit. Tale piano deve tenere conto di obiettivi, estensione e criteri dell'audit, leggi e norme cogenti, rapporti di audit precedenti e relative carenze, richieste di azioni correttive conseguentemente chiuse e in essere, ecc.

DEFINIZIONE ED INVIO DEL PIANO DI AUDIT

L'RGA, sulla base dell'incarico di audit ricevuto, procede a definire il piano di audit che contiene, di norma, i seguenti elementi:

- Estensione e obiettivi e criteri dell'audit
- Data e orario dell'audit
- Aree/processi sottoposti ad audit (ad esempio: "intero sistema di autocontrollo", "Pulizia e sanificazione", "controllo infestanti", "piano HACCP", "tracciabilità"...)
- Personale aziendale da coinvolgere nell'attività di audit

IL PIANO DI AUDIT

Nel Piano, **che deve essere redatto utilizzando il modello allegato 1) alle presenti Linee Guida,** vanno indicati:

- L'Autorità che esegue l'Audit
- Organizzazione – OSA Auditato
- Composizione del team di Audit (ruoli e responsabilità), le date dell'Audit e le sedi dell'Organizzazione da verificare
- Estensione e limiti (campo);
- Documenti di riferimento;
- Referenti Aziendali (dell'organizzazione oggetto di audit) di cui si richiede l'eventuale la presenza.
- Richiedere, se del caso, i documenti e le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento dell'audit in tempo utile.

Documenti di lavoro adottati (liste di riscontro e piano di campionamento delle attività e processi da sottoporre ad audit). La lista di riscontro è una guida operativa, serve a registrare e archiviare le evidenze; le varie parti devono essere coordinate per ottenere risultati uniformi, raggiungere un grado di approfondimento appropriato all'audit. Se l'obiettivo è sottoporre ad audit l'efficacia di un processo, è necessario capire cosa il processo debba raggiungere, in quanto disposizioni, istruzioni o procedure potrebbero non essere documentati (formalizzati). La lista deve permettere la facile e documentata preparazione del rapporto di audit. Non deve essere comunque interpretata come limitante alla capacità di indagine dell'auditor;

Le domande, per tipo e numero, devono permettere di stabilire l'attendibilità delle risposte (es. domande crociate). Le aree e gli argomenti devono seguire una logica intesa a garantire la completezza del processo di audit e il grado di approfondimento collegato all'estensione stabilita. Inoltre la definizione di una logica permette una maggiore efficienza del processo di audit;

Il Piano di Audit deve essere notificato alla ACL – OSA/OSM per posta elettronica certificata o per e-mail (assicurandosi della sua ricezione), almeno **20 giorni** prima del giorno di effettuazione dell'Audit.

In caso di Audit della ACL sulla ACL la data dell'audit deve essere preferibilmente concordata e, qualora ciò non sia possibile, il Piano di Audit deve essere trasmesso almeno 10 giorni prima del giorno di effettuazione dell'Audit.

A differenze delle altre attività di controllo ufficiale, gli Audit devono essere comunicati preliminarmente all'auditato sia per consentire la predisposizione della documentazione e delle registrazioni, sia per rendere disponibile i rappresentanti qualificati della Struttura auditata.



3. SVOLGIMENTO

L'Audit inizia con una riunione d'apertura, con la presenza di tutti, nella quale l'RGa presenta i componenti del Gruppo di Audit, espone gli obiettivi dell'Audit, elenca le norme di riferimento, fornisce informazioni sulle modalità di conduzione dell'audit, richiede la collaborazione dell'auditato e assicura il pieno rispetto della riservatezza sulle risultanze dell'audit. Il tutto deve risultare nel Rapporto finale.

La fase successiva è dedicata alla raccolta delle evidenze e in questa fase i componenti del Gruppo di Audit possono operare separatamente secondo il Piano di Audit trasmesso. Le evidenze possono essere con osservazione diretta delle attività, delle attrezzature, degli ambienti, interviste al personale, esame dei documenti e delle registrazioni, misurazioni e verifiche di strumenti.

Le evidenze vanno quindi raccolte nel Rapporto di audit al termine dell'audit e nel giudizio di:

• "conformità"	SI	<i>maiuscolo</i>
• "conformità da migliorare" (Osservazione)	si	<i>minuscolo</i>
• "non conformità minore"	nc	<i>minuscolo</i>
• "non conformità grave"	NC	<i>maiuscolo</i>

Prima della riunione di chiusura il Gruppo di Audit si consulta per esaminare le risultanze e concordare le conclusioni che devono essere basate su evidenze oggettive.

4. REDAZIONE DEL RAPPORTO DI AUDIT

Al termine della visita le conclusioni dell'audit devono essere formalizzate su uno specifico documento "Rapporto di audit", che deve essere redatto utilizzando il modello allegato 2) alle presenti Linee Guida e deve essere notificato all'OSA possibilmente in sede di "Riunione di Chiusura". Per la stesura di questo rapporto l'auditor utilizza i riscontri valutati presso l'OSA (raccolta delle evidenze).

L'RGa è responsabile della preparazione del Rapporto di Audit che viene redatto unitamente agli altri componenti e, qualora non vi siano aspetti da approfondire in fase successiva, viene redatto e consegnato in sede di riunione di chiusura. Diversamente sarà consegnato entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'audit nel caso di Audit della ACL verso gli OSA/OSM.

Nel caso di Audit della ACR sulla ACL il Rapporto di Audit dovrà essere consegnato entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'audit e, qualora sia necessario approfondire aspetti e verificare atti o data base strettamente connessi alle conclusioni dell'audit, il termine rimane fissato a 90 giorni dalla data di effettuazione dell'audit.

La pubblicità del Rapporto di Audit è comunque garantita con la sua trasmissione all'organizzazione oggetto di Audit.

5. ATTIVITA' SUCCESSIVE E CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELL'AUDIT

PIANO D'AZIONE

La struttura auditata (OSA/OSM), qualora nel Rapporto di Audit siano evidenziate criticità dovrà predisporre ed inviare, **entro max 60 giorni**, il "Piano di Azione" che deve essere redatto utilizzando il modello allegato 3) alle presenti Linee Guida, per risolvere le criticità riscontrate in sede di audit.

Anche le ACL/IZS/ARTA/LABORATORI dovranno inoltrare l'eventuale "Piano di Azione", sempre redatto utilizzando il modello allegato 3) alle presenti Linee Guida per risolvere le criticità riscontrate in sede di audit, entro i successivi **60 giorni** dalla ricezione del Rapporto di Audit.



PROCEDURE DI CONTROLLO UFFICIALE AI FINI DELL'ESECUZIONE DI AUDIT

L'auditor deve seguire il piano di audit utilizzando le liste di riscontro specifiche per l'audit, elaborate sulla base della tipologia dell'OSA, dello scopo e del campo di applicazione su cui verterà l'audit. Nella fase di indagine l'auditor deve riferirsi ai criteri di valutazione della conformità definiti dalla normativa vigente. Al fine dell'esecuzione dell'audit, l'auditor deve utilizzare procedure operative di controllo come riferimento per la valutazione di requisiti generali e specifici previsti dalla normativa. Va rimarcato che in sanità pubblica, ai fini dell'esecuzione di audit, la valutazione dei requisiti specifici (legislativi) non ha valore solo in quanto tale ma deve essere articolata e condotta in modo da portare le evidenze necessarie a desumere gli aspetti generali di organizzazione dell'OSA.

In corso di audit, in caso di non conformità ai requisiti specifici questi possono essere ritenuti "spie" di perdita di controllo di requisiti generali (gestionali). Questa condizione di per sé giustifica un'ulteriore ricerca di evidenza sugli elementi gestionali attraverso altre verifiche anche rientranti in campi di controllo diversi da quello ove si è verificata la non conformità.

AUDIT SU OSA A LIVELLO DI PRODUZIONE PRIMARIA

Gli OSA che operano nella produzione primaria sono tenuti al rispetto delle buone prassi e non hanno obbligo di attuazione di "aspetti sistemici" contenuti nel piano HACCP. In relazione a ciò si incontrano maggiori difficoltà nell'utilizzazione della tecnica di audit, a causa della "più limitata" documentazione di riferimento e proceduralizzazione delle attività espletate.

AUDIT SU OSA A LIVELLO DI TRASFORMAZIONE / DISTRIBUZIONE / SOMMINISTRAZIONE

Gli OSA che operano in queste fasi della filiera sono tenuti all'implementazione dei sistemi HACCP. Tali sistemi contengono di per se stessi requisiti di tipo generale (formazione del personale, audit interni, azioni correttive e preventive, ecc.), la cui valutazione potrà comunque essere integrata anche da indagini sui requisiti specifici.

AUDIT INTERNI

AUDIT INTERNI (Art. 4, comma 6, Reg. CE n.882/2004 – art. 6, comma 2°, del Reg CE n. 625/2017)

Per Audit interno si intende:

1. L'Audit interno svolto dal S.S.N. con un sistema a cascata tra le AC. (L'ACC svolge Audit presso le ACR che a loro volta svolgono Audit presso le ACL;
2. L'Audit interno alla propria organizzazione.

Gli audit interni di cui al punto 1 possono essere utilizzati da parte dell'AC per soddisfare l'esigenza di eseguire gli audit di cui al punto 2.

Gli audit interni sono soggetti a uno scrutinio indipendente e svolti in modo trasparente.

Scopo degli Audit interni:

- Assicurare, da parte dell'organizzazione, la corrispondenza delle attività di controllo ufficiale allo standard di funzionamento ed alle procedure generali ed operative ad esso collegate;
- Accertare l'efficace attuazione delle disposizioni e focalizzare eventuali criticità;
- Diffondere la cultura della valutazione indipendente rispetto alla semplice autovalutazione;
- Verificare l'adeguatezza delle disposizioni previste per raggiungere sistematicamente gli obiettivi fissati dal reg. CE 882/04 e più in generale dalla normativa vigente.



In definitiva L'AUDIT INTERNO deve valutare l'efficacia e l'efficienza del Sistema di Gestione Aziendale e fornire, attraverso il Rapporto di Audit, informazioni utili alla direzione dell'organizzazione valutata per poter attivare delle azioni di miglioramento dello stesso sistema. Potrà essere svolto correttamente solo da persone iscritte nell'Elenco Regionale degli Auditor, con adeguate caratteristiche e competenze, senza pregiudizi e interessi verso l'organizzazione da valutare, che possano assicurare risultati dell'audit trasparenti, verificabili da parte di altri auditor.

Considerato quindi che per gli Audit interni è richiesta l'indipendenza tra l'auditor e l'auditato, nonché obiettività ed imparzialità del processo di audit, la verifica, oltre che da parte dell'ACR, può essere demandata al Direttore della stessa Area di altra ASL regionale o all'Auditor di altra ASL/Struttura rispetto a quella da sottoporre a verifica, sempreché iscritti nell'Elenco Regionale degli Auditor.

In ogni caso gli auditor non devono effettuare audit sul proprio lavoro.

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI

VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI (Art. 8, comma 3, Reg. CE n.882/2004).

La verifica consiste:

- Nella verifica della coerenza dei documenti di pianificazione e delle procedure documentate, modulistica, circolari, istruzioni, ordini di servizio alle attività di audit da svolgere (Verifica a priori);
- nella valutazione sul campo dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali (Verifica in tempo reale); Tale attività può essere inquadrata come una "attività di supervisione" che a sua volta può essere considerata come un particolare aspetto delle attività di formazione/addestramento/affiancamento che serve ad "affinare" le capacità tecniche degli operatori mediante la "socializzazione" delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisionati, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore.
- Verifica delle relazioni, rapporti, check list, verbali elaborate ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE n. 882/04 (Verifica a posteriori). La valutazione delle relazioni elaborate ai sensi dell'articolo 9 del Reg (CE) 882/2004 stesso (ad es. verifica periodica di una percentuale significativa dei verbali di ispezione, check list, ecc., elaborati dal personale preposto all'esecuzione dei controlli ufficiali);

Tenuto conto che la pianificazione ed esecuzione delle verifiche di efficacia deve essere considerata come un'attività di supervisione, anche come aspetto di formazione/addestramento, non si può prescindere dall'adeguata competenza e formazione del verificatore che pertanto deve aver seguito la stessa formazione degli Auditor ed essere iscritto nell'elenco degli Auditor della Regione Abruzzo.

Considerato che per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali non è richiesta l'indipendenza tra il verificatore e il verificato, la verifica viene demandata al Direttore dell'Area da sottoporre a verifica o ad un suo delegato competente ed iscritto nell'Elenco Regionale degli Auditor.

La verifica dell'efficacia dei controlli consente:

- La verifica "di campo", del supervisore, della applicazione di procedure operative ed istruzioni operative, da parte dell'operatore/i oggetto di supervisione;
- L'evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo;
- Una valutazione congiunta dell'applicazione di procedure documentate al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità;
- Una sintesi, tra supervisore e supervisionato/i, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte;



- La evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni.

Ai fini di assicurare la qualità dei controlli ufficiali risulta funzionale inoltre una verifica della qualità e della coerenza dei documenti utilizzati nel contesto delle attività di controllo (ad es.: piani di lavoro, procedure documentate, modulistica).

I COMPITI DEI VARI ATTORI

1. COMPITI COMUNI AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE AA.SS.LL

I Servizi del dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL. si occupano di pianificare e programmare i controlli ufficiali sugli OSA, ad eseguire i controlli programmati, a supervisionare l'attività svolta, ad elaborare le rendicontazioni previste e ad adottare le misure appropriate alla luce dei risultati degli audit al fine del miglioramento del sistema dei controlli.

A tal fine, ogni Direttore di Servizio predispose il programma annuale da inviare al competente Servizio della Regione ed alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

Il programma nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, deve riportare: il campo di attività, i tempi e gli altri criteri, secondo il modello riportato sul sistema informativo regionale.


Unitamente al Programma annuale è redatto il cronogramma degli audit. Il cronogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della ASL interessata.

Le categorie e le strutture da sottoporre ad audit vengono individuate in base all'analisi del rischio, da effettuare a cura di ogni Servizio secondo i criteri fissati dalle disposizioni nazionali e regionali. I verbali e ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio regionale competente.

I Direttori dei Servizi del Dipartimento, o loro delegati, ciascuno per la parte di propria competenza, predispongono la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali svolti dagli auditor del proprio Servizio. I verificatori devono essere in possesso di conoscenza documentale relativa al proprio sistema di gestione. Il personale che effettua le verifiche è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, iscritto nell'Elenco regionale degli Auditors.

I Direttori delle Strutture Dipartimentali effettuano, ad intervalli sotto indicati, gli audit interni con Auditor che assicurino obiettività e imparzialità del processo di audit. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell'attività sottoposta a verifica. Gli Auditor non devono effettuare audit sul proprio lavoro.

Diversamente per il controllo ufficiale di supervisione sono gli stessi Direttori di area che effettueranno le verifiche di supervisione dell'efficacia dei controlli ufficiali.



Programmi annuali dei singoli servizi del Dipartimento

SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE

Le categorie da sottoporre ad audit sono scelte preferibilmente tra le seguenti: strutture di ricovero per gli animali d'affezione, stalle di sosta, strutture di disinfezione e disinfestazione, Centri di raccolta Import/Export, Allevamenti di tipo industriale intensivi.

a. Audit interno: n° 1 all'anno;
b. Audit presso OSA: secondo la programmazione regionale e, comunque, almeno n. 5 all'anno ivi compresi gli Audit di cui alle specifiche indicazioni settoriali dell'Intesa CSR n. 212/2016;
c. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n. 2 all'anno.

I gruppi di audit sono di norma costituiti tra i Collaboratori dello stesso Servizio iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nel Gruppo di Audit anche Tecnici e/o Sanitari degli altri Servizi (Aree B e C), naturalmente formati, addestrati ed iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor.

SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI O.A.

Le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte preferibilmente tra le seguenti: Stabilimenti a bollo CE; Impianti Import/Export; Stabilimenti Export USA/Giappone; Grande distribuzione; ogni altra struttura risultante dall'analisi del rischio.

a. Audit interno: n° 1 all'anno;
b. Audit presso OSA: secondo la programmazione regionale e, comunque, almeno n. 10 all'anno ivi compresi gli Audit di cui alle specifiche indicazioni settoriali dell'Intesa CSR n. 212/2016;
c. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n. 4 all'anno.

I gruppi di audit sono di norma costituiti tra i Collaboratori dello stesso Servizio iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nel Gruppo di Audit anche i Tecnici e/o Sanitari degli altri Servizi (SIAN ed Area C), naturalmente formati, addestrati ed iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor.

SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte preferibilmente tra le seguenti: Stabilimenti di trattamento e deposito dei sottoprodotti e residui di prodotti animali; Deposito e grossisti di farmaci additivi; Mangimifici; Centri di ripopolamento della selvaggina; Strutture autorizzate per l'impiego di animali nella sperimentazione;

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività:

a. Audit interno: n° 1 all'anno;
b. Audit presso OSA/OSM: secondo la programmazione regionale e, comunque, almeno n. 5 all'anno ivi compresi gli Audit di cui alle specifiche indicazioni settoriali dell'Intesa CSR n. 212/2016;
c. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n. 2 all'anno.

I gruppi di audit sono di norma costituiti tra i Collaboratori dello stesso Servizio iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nel Gruppo di Audit anche i Tecnici e/o Sanitari degli altri Servizi (Aree A e B), naturalmente formati, addestrati ed iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor.



SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE (SIAN)

Le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti: Stabilimenti di produzione di additivi alimentari, enzimi e integratori negli alimenti; Centri di cottura e mense industriali; Stabilimenti di produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (D.Lgs 111/99); Grande distribuzione; Stabilimenti di Import/Export; Ogni ulteriore OSA secondo dall'analisi del rischio.

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

a. Audit interno n° 1 all'anno;
b. Audit presso OSA: secondo la programmazione regionale e, comunque, almeno n. 5° all'anno ivi compresi gli Audit di cui alle specifiche indicazioni settoriali dell'Intesa CSR n. 212/2016;
c. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n. 1 all'anno.

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i Collaboratori dello stesso Servizio iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor ma si ritiene opportuno che il Gruppo di Audit ricomprenda anche Tecnici/Sanitari dei Servizi Veterinari dello stesso Dipartimento.

2. COMPITI COMUNI DI I.Z.S. DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G.CAPORALE" DI TERAMO - AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTALE (ARTA) - LABORATORI DI ANALISI RICONOSCIUTI ED ACCREDITATI

Le strutture sopra individuate si occupano di applicare il programma di audit (tenuto conto anche delle verifiche ACCREDIA).

Il Direttore predispone, conformemente alle linee guida ed alla programmazione regionale, il programma annuale da inviare, unitamente al cronoprogramma, al competente Servizio della Regione e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il programma, deve riportare: il campo attività, i tempi e gli altri criteri.

Il programma annuale ed il cronoprogramma annuale degli audit sono pubblicati nella sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della Struttura interessata.

Il campo di intervento di audit delle strutture sopra individuate è quello interno e/o sui fornitori.

La regione Abruzzo potrà avvalersi del personale delle strutture sopra individuate, qualificato ed iscritto nell'elenco regionale degli auditor, per effettuare gli audit di competenza regionale.

I Rapporti di Audit ed ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio regionale competente.

Le Strutture sopra individuate devono effettuare, ogni anno, almeno:

a. Audit interno n° 1 all'anno;
b. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n. 1 all'anno.

I Direttori, o loro delegati, ciascuno per la parte di propria competenza, predispongono la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali svolti dal proprio Servizio. I verificatori devono essere in possesso di conoscenza documentale relativa al proprio sistema di gestione per la qualità. Il personale che effettua le verifiche è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, iscritto nell'Elenco regionale degli Auditor.

I Direttori effettuano gli audit interni sopra indicati con Auditor che assicurino obiettività e imparzialità del processo di audit. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell'attività sottoposta a verifica. Gli Auditor non devono effettuare audit sul proprio lavoro.



3. COMPITI DEL SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo – DPF011, predispone il programma annuale di Audit da svolgere sulle ACL o sugli OSA/OSM da inviare entro il 28 febbraio di ogni anno al Ministero della Salute e alle altre strutture coinvolte nel programma.

Le strutture da sottoporre ad audit vengono individuate tra i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'ARTA, i Laboratori di analisi riconosciuti ed accreditati, gli O.S.A., ecc. . .

I Rapporti di Audit ed ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo.

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

a. Audit interno: n° 1
b. Audit presso le strutture: almeno n. 6;
c. Verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali: n. 1 all'anno.

I gruppi di audit sono costituiti principalmente dal personale dipendente del Servizio, ma possono essere inseriti nel Gruppo anche Auditor dipendenti delle AA.SS.LL., dell'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise, dell'ARTA e, previo accordo, dei corrispondenti Servizi delle altre Regioni e Province Autonome. In ogni caso l'ACR non può utilizzare dipendenti di una ASL per svolgere audit sulla medesima ASL.

Il Dirigente del Servizio predispone la Verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali svolti dai collaboratori del proprio Servizio. Il personale che effettua le verifiche è individuato tra coloro che siano in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, iscritti nell'Elenco regionale degli Auditor.

Il Dirigente del Servizio predispone gli audit interni alla propria Struttura con Auditor che assicurino obiettività e imparzialità del processo di audit. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell'attività sottoposta a verifica. Gli Auditor non devono effettuare audit sul proprio lavoro.



**PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AUDITOR ED ESPERTO TECNICO
IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.**

La pianificazione ed esecuzione degli Audit richiede adeguata competenza ed indipendenza.

Il programma di formazione si propone quindi di fornire le necessarie conoscenze per poter affrontare con serenità, efficacia e competenza le verifiche ispettive, secondo quanto definito nella linea guida della Serie ISO 9000, Serie ISO 17000 (con particolare riferimento alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025) Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap) e sul Regolamento 625/17 e s.m.l.. Completa il Corso di Formazione un esame finale volto a certificare l'acquisizione della competenza così come previsto dalla linea guida stessa.

Il programma di formazione si conclude con addestramento sul campo mediante la partecipazione a gruppi di Audit almeno in 5 casi.

QUALIFICHE DEGLI AUDITOR

Al fine di garantire l'efficacia del sistema regionale di audit vengono di seguito stabiliti i requisiti per l'esercizio delle attività degli auditor di seguito elencati e per mantenere il possesso dei requisiti stessi:

- 1) **AUDITOR SENIOR** Auditor per gli audit dell'Autorità Competente e verso le Autorità Competenti Locali (ACL) nonché gli OSA.;
- 2) **AUDITOR JUNIOR** per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA/OSM).

La costituzione, la suddivisione in Sezioni, la validazione, la pubblicazione dell'Elenco Regionale degli Auditor qualificati e la relativa modulistica e documentazione per accedere all'Elenco in questione è definita attraverso il competente Servizio della Regione Abruzzo.

L'Elenco è composto dai nominativi degli Auditor che hanno svolto il programma di Formazione regionale o, comunque, programma di analoghi contenuti formativi. Gli interessati all'iscrizione nell'Elenco regionale devono presentare apposita domanda, completa della necessaria documentazione.

L'Elenco Regionale è reso pubblico in conformità ai requisiti di trasparenza di cui al punto 5.2 "Trasparenza" della decisione della Commissione n. 2006/677/CE.

L'Elenco Regionale è aggiornato con un atto dello stesso Dirigente del Servizio e pubblicato sulla home page della Regione Abruzzo.


Gli auditor possono svolgere il loro compito su tutto il territorio regionale (si prescinde dalla ASL di appartenenza), secondo le indicazioni del competente Servizio Regionale.

AUDITOR PER GLI AUDIT AC, OSA E OSM REGIONALI

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AC - REQUISITI PER AUDITOR REGIONALI.

Titolo di studio minimo: Diploma di Istruzione secondaria superiore, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e formazione e addestramento specifico.

Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco regionale degli Auditor al fine di poter svolgere gli Audit, sono previsti n. 2 percorsi formativi diversi che comprendono una parte formativa comune per approfondire gli elementi informativi comuni e per eseguire tutte le tecniche di controllo previste dai Regolamenti Comunitari, e una parte formativa specifica per coloro che potranno svolgere Audit sull'AC e Audit sugli OSA, con presenza e addestramento in aula e sul campo, per un totale di n. 35 partecipanti ad ogni corso, e lo svolgimento delle seguenti materie:



1° PERCORSO: Per Audit su OSA

Durata del Corso, qualificato da Organismo accreditato ACCREDIA: 8 giorni complessivi in aula più n. 5 giorni di addestramento sul campo – max. 35 partecipanti

PARTE FORMATIVA COMUNE:

- Regolamento 625/2017 ed elementi di organizzazione del SSN
- Metodi e tecniche del controllo ufficiale
- Tematiche di cui all'allegato II Capo II del Regolamento 882/04 e Reg. 625/2017
- Altri Regolamenti del "pacchetto igiene"
- Linea Guida Comunitarie, Nazionali e Regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- Normativa volontaria richiamata in documenti cogenti (Serie ISO 9000, Serie ISO 17000) e norme della serie ISO 22000
- Cenni sullo standard di funzionamento della AC
- Addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo.

PARTE FORMATIVA SPECIFICA:

- Regolamento CE 625/2017 ed elementi di organizzazione del SSN e normativa cogente correlata
- Metodi e tecniche del controllo ufficiale
- Tematiche di cui all'allegato II Capo II del Regolamento 882/04 e Reg. 625/2017
- Altri Regolamenti del "pacchetto igiene" che individuano i requisiti per l'OSA
- Linea Guida Comunitarie, Nazionali e Regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- Normativa Serie ISO 9000, Serie ISO 17000 (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025) Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap)
- standard di funzionamento della AC per la gestione degli Audit su OSA
- Addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo.
- Addestramento sul campo con esito positivo (n. 5 giornate) con Audit su OSA

Nei Corsi non possono essere registrate assenze maggiori del 5% del totale delle ore previste dal programma.

Il superamento degli esami finali del Corso concluderà il percorso formativo in aula.

2° PERCORSO: Per Audit su AC

Durata del Corso qualificato da Organismo accreditato ACCREDIA: 8 giorni complessivi in aula più n. 5 giorni di addestramento sul campo – max. 35 partecipanti

PARTE FORMATIVA COMUNE:

- Regolamento e Reg. 625/2017 ed elementi di organizzazione del SSN
- Metodi e tecniche del controllo ufficiale
- Tematiche di cui all'allegato II Capo II del Regolamento 882/04
- Altri Regolamenti del "pacchetto igiene"
- Linea Guida Comunitarie, Nazionali e Regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- Normativa volontaria richiamata in documenti cogenti (Serie ISO 9000, Serie ISO 17000) e norme della serie ISO 22000
- Cenni sullo standard di funzionamento della AC
- Addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo.

PARTE FORMATIVA SPECIFICA:

- Regolamento e Reg. 625/2017 ed elementi di organizzazione del SSN e normativa cogente correlata
- Decisione 677/2006



- Metodi e tecniche del controllo ufficiale
- Tematiche di cui all'allegato II Capo II del Regolamento 882/04
- Altri Regolamenti del "pacchetto igiene" che individuano i requisiti per l'OSA
- Linea Guida Comunitarie, Nazionali e Regionali per l'applicazione del "pacchetto igiene"
- Normativa cogente e volontaria Serie ISO 9000, Serie ISO 17000 (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e cenni ISO 17020/17025) Serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap)
- Approfondimenti sullo standard di funzionamento della AC
- Cenni ai sistemi internazionali di valutazione OIE e Codex
- Addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo.
- Addestramento sul campo con esito positivo (n. 5 giornate) con Audit su AC

Nei Corsi non possono essere registrate assenze maggiori del 5% del totale delle ore previste dal programma.

Il superamento degli esami finali del Corso concluderà il percorso formativo in aula.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA.

È necessario documentare di aver effettuato un numero minimo di attività di audit in un determinato periodo di tempo ed aver seguito un percorso di ulteriore formazione e aggiornamento:

Giunta Regionale dell'Abruzzo

- **AUDITOR JUNIOR** (su OSA) - l'esecuzione, in un triennio, di almeno n. 3 audit su OSA e attività di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative ai controlli ufficiali per almeno 24 ore in un triennio su eventi riconosciuti dal Ministero/Regione.
- **AUDITOR SENIOR** (su AC) l'esecuzione, in un triennio, di almeno n. 2 audit su AC e attività di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative ai controlli ufficiali per almeno 12 ore in un triennio su eventi riconosciuti dal Ministero/Regione.

Le figure iscritte nell'elenco sopra citato sono automaticamente abilitate a svolgere tutte le tipologie di controllo ufficiale in Regione Abruzzo.

ESPERTI TECNICI

È istituito a livello regionale, inserito in apposita Sezione, anche l'Elenco degli Esperti Tecnici.

Gli Esperti Tecnici possono essere anche non essere Auditor e non aver seguito quindi un percorso formativo per Auditor. Integrano i Gruppi di Audit in ragione delle specifiche competenze richieste dall'esecuzione dell'Audit al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'audit spesso.

Gli Esperti tecnici sono inseriti in elenco su domanda e devono possedere i requisiti descritti nel seguente schema:

- Titolo di studio minimo: Laurea specialistica. *(Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)*
- Esperienza di lavoro: Almeno 5 anni di provata e riconosciuta esperienza nel settore tecnico di interesse.

Inoltre, in casi particolari e specifici, possono comunque essere inseriti nell'elenco, a giudizio del Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti Regionale, tra gli Esperti Tecnici, coloro che anche non in possesso dei requisiti di base sopra elencati, dispongono di riconosciute e comprovate conoscenze tecniche, che non sono disponibili tra gli esperti inseriti nell'Elenco.



I costi per la qualificazione del personale sono posti a carico dell'amministrazione di appartenenza (Regione, ASL, IZS, ARTA ecc) utilizzando i proventi del D. Lgs. 194/2008 o altri fondi disponibili all'uopo destinati.

Per agevolare la formazione del personale ASL e del personale ARTA, IZS e della Regione Abruzzo, il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti Regionale, attiverà cicli di formazione per Auditor o Auditor Plus, come sopra definiti.

La partecipazione ai cicli organizzati dalla regione è gratuita per i Tecnici e/o Sanitari dipendenti della Regione o di Enti sub-regionali e/o di Enti strumentali (I.Z.S., ASL, A.R.T.A, ecc...).

I cicli di formazione possono essere organizzati per mezzo di Enti pubblici e privati.


Nei limiti della programmazione annuale disposta dal competente Servizio, lo svolgimento dei cicli di formazione sarà finanziata attraverso i proventi del D. Lgs. 194/2008 o i fondi del bilancio regionale appositamente destinati alla formazione degli operatori del settore sanitario.

Sia l'Autorità Competente Regionale, sia l'Autorità Competente Locale devono assicurarsi che il proprio personale che esegue i controlli ufficiali e sia chiamato a far parte dei Gruppi di Audit, sia regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Auditor, condizione sufficiente a garantire adeguata formazione nella propria sfera di competenza e aggiornamento costante.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli


ALLEGATO 1)



(logo)	(Autorità che esegue l'Audit)	Pag. 1/2
--------	-------------------------------	----------

PIANO DI AUDIT

1. Organizzazione – OSA oggetto di audit:	
2. Data/e di audit:	
3. Sedi da verificare:	
4. Committente:	
5. Scopo dell'audit:	
6. Riferimenti (norme, leggi):	
7. Composizione gruppo di audit (GA):	
Responsabile GA:	
Auditor:	
Esperto Tecnico	
Personale in addestramento	



(logo)	(Autorità che esegue l'Audit)	Pag. 2/2
--------	-------------------------------	----------

8. Pianificazione dell'Audit

dalle ore alle ore	Auditor	Attività da verificare	Documenti di riferimento	Referenti aziendali
		Riunione di Apertura		
		Riunione del Gruppo di Audit e report		*****
		Riunione di Chiusura		

Data

Rev. 0

RGA:

(firma)




(logo)	(Autorità che esegue l'Audit)	Pag. 1/2
--------	-------------------------------	----------

RAPPORTO DI AUDIT

Audit di Sistema/Settore

1. Organizzazione oggetto di audit:	
2. Date di audit:	
3. Sedi verificate:	
4. Committente:	
5. Scopo dell'audit:	
6. Riferimenti (norme, leggi):	
7. Composizione gruppo di audit (GA):	
Responsabile GA:	
Auditor:	
Esperto Tecnico	
Personale in addestramento	

8. Documentazione Verificata



(logo)	(Autorità che esegue l'Audit)	Pag. 2/2
--------	-------------------------------	----------

9. Risultati dell'audit (esprimere il giudizio sui singoli processi verificati)

10. Riepilogo Rilevi emersi dall'audit:

	NON CONFORMITA'
Giunta Regionale Abruzzo	RACCOMANDAZIONI

11. Conclusione dell'audit (esprimere un giudizio complessivo circa la conformità o meno dell'Organizzazione e il grado di qualità che essa riesce a garantire con costanza nel tempo)

12. Prescrizioni urgenti: (descrivere eventuali prescrizioni e tempi di attuazione. Decidere se chiedere provvedimenti immediati)

13. Eventuali interventi di emergenza/ripristino di conformità richiesti durante l'audit:

14. Eventuali riserve dell'Organizzazione sulle conclusioni dell'audit:

15. Atteggiamento dell'Organizzazione durante l'audit:

17. Data del rapporto di audit:

18. Tempi di presentazione del Piano di Azione:

19. RGA: Firma: _____

20. per l'Organizzazione

Firma: _____

ALLEGATO 3)

(logo)	Organizzazione auditata	Pag. 1/1
--------	-------------------------	----------

PIANO D'AZIONE

	NON CONFORMITA'	MISURE CORRETTIVE	TEMPI DI ATTUAZIONE
1			
2			
3			
4			

IL DIRETTORE/IL RESPONSABILE

(firma)

DELIBERAZIONE 04.11.2019, N. 660

Adeguamento Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 "Abruzzo Soccorso" - Attivazione seconda postazione territoriale 118 nel Comune di Lanciano**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del Deliberazione N

*Omissis***OGGETTO****OGGETTO: Adeguamento Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 "Abruzzo Soccorso" - Attivazione seconda postazione territoriale 118 nel Comune di Lanciano****LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- il DPR 27 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e ss.mm.ii. recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza di emergenza";
- le Linee Guida sul Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate sulla G.U. n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996;
- il DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 "Rete dell'emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico" e ss.mm.ii.;
- il DM n. 70 del 20 aprile 2015 Regolamento recante "Definizione degli standard quantitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

- il DCA n. 95/2015 del 28 settembre 2015 ad oggetto "Approvazione del programma di Qualificazione della Rete dell'Emergenza Urgenza Territoriale";
- il DCA n. 55/2016 del 10 giugno 2016 che ha approvato il "Piano di Riqualificazione del servizio sanitario regionale 2016-2018";
- il DCA n. 79/2016 del 21 luglio 2016 che ha approvato il Documento Tecnico "Riordino della rete ospedaliera - Regione Abruzzo";
- la DGR n. 505/2016 del 26 luglio 2016 come integrata dalla deliberazione n. 576/2016 del 22 settembre 2016;

PRESO ATTO che dal mese di luglio 2018 la ASL 202 ha attivato in via sperimentale nel territorio del Comune di Lanciano, già sede di postazione di soccorso avanzato h24, un secondo mezzo di soccorso con operatività h12 (orario 8-20) in considerazione della consistenza del bacino di utenza e della numerosità della popolazione residente;

CONSIDERATE le disposizioni della DGR 702/2011 e del DCA 11/2013 per le parti vigenti, che prevedono il parere obbligatorio del CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) sulle proposte di riordino del sistema di emergenza-urgenza e delle reti tempo-dipendenti;

VISTA la nota inviata per le vie brevi dal Servizio DPF017 al CREA (per il tramite dell'Agenzia Sanitaria Regionale) in data 5.6.2018, per la formulazione di una relazione tecnica motivata sulle modalità di potenziamento del Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 in relazione al bacino di utenza del Comune di Lanciano (CH);

VISTA la relazione tecnica dal titolo "Attivazione II Postazione Territoriale 118 Comune di Lanciano" (Allegato 1) trasmessa dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. 1027 del 28.8.2019 (Allegato 2) e acquisite al Prot. 243534 del 30.08.2019, con cui il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo (CREA) ha espresso, nel corso della riunione del 25 giugno 2019 - giusta convocazione avvenuta con nota prot. 169372 del 06.06.2019 (Allegato 3) - un parere favorevole all'attivazione di una postazione aggiuntiva con infermiere e operatività h24 nel territorio del Comune di Lanciano;

VALUTATO in senso positivo il contributo che l'attivazione di una seconda postazione avanzata (infermieristica) con operatività h24 nel citato bacino di utenza può fornire al superamento delle attuali criticità della copertura assistenziale dell'area di riferimento, con un sicuro miglioramento dei tempi di intervento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con quote del FSR indistinto e che dall'applicazione del presente provvedimento non devono comunque derivare oneri di personale e per beni e servizi superiori ai tetti massimi fissati, da ultimo, con DGR 913 del 28.11.2018 ("Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021"), Allegato 3 (Asl Lanciano-Vasto-Chieti);

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento della Salute e Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione e alla sua conformità alla legislazione vigente;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

1. di prendere atto della relazione tecnica dal titolo “Attivazione Postazione Territoriale 118 Comune di Lanciano” (All.1);
2. di valutare in senso positivo l’ipotesi di attivazione di una seconda postazione avanzata (infermieristica) con operatività h24 nel bacino di utenza di Lanciano;
3. di integrare, di conseguenza, il piano regionale delle postazioni del Sistema Territoriale 118 “Abruzzo Soccorso” definito con DCA 95 del 28 settembre 2015 e successive modifiche con l’istituzione di 1 postazione infermieristica h24 nel citato bacino di utenza;
4. di dare atto che l’intervento è finanziato con quote del FSR indistinto e che dall’applicazione del presente provvedimento non devono comunque derivare oneri di personale e per beni e servizi superiori ai tetti massimi fissati, da ultimo, con DGR 913 del 28.11.2018 (“Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021”), Allegato 3 (Asl Lanciano-Vasto-Chieti);
5. di attestare che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in narrativa;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT oltre che sul sito intranet della Regione Abruzzo, alla notifica all’Agenzia Sanitaria Regionale e alla trasmissione ai Direttori delle Aziende USL regionali;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 2, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

RELAZIONE TECNICA
“Attivazione II Postazione territoriale 118”
Comune di Lanciano

1. Riferimento Normativo

La Regione Abruzzo, già con DCA n. 11/2013, ha avviato un percorso di riorganizzazione del Sistema dell’Emergenza Territoriale, individuando un fabbisogno regionale delle Postazioni Territoriali del Sistema 118 (PTS 118), applicando la formula utilizzata nella metodologia Agenas indicata nel documento tecnico “*La rete dell’emergenza – urgenza*” pubblicato sulla rivista Monitor n. 27/11, in base alla quale è emerso un fabbisogno su base regionale di 53 postazioni di cui 31 di MSA (Mezzo di Soccorso Avanzato) e 22 di MSB (Mezzo di Soccorso Base).

Con il DCA n. 95 del 28 settembre 2015, all’esito dell’entrata in vigore del richiamato Decreto Ministeriale n.70/2015, le postazioni territoriali del sistema 118 sono state ulteriormente potenziate su base regionale con 59 mezzi di soccorso, di cui 41 mezzi sanitari avanzati e 18 mezzi sanitari di base, con valori superiori rispetto agli standard nazionali prescritti nel citato Decreto. In rapporto al precedente ciclo di programmazione (DCA n. 11 del 20 febbraio 2013), le ambulanze sono così complessivamente aumentate, in quanto quelle precedentemente attive erano risultate in numero di 52, di cui 28 con medico a bordo. Nella sola Provincia di Chieti i mezzi di soccorso attualmente attivi sono 16 di cui due di base, come rappresentato nella tabella sottostante.

Tabella 1:

Postazioni Territoriali del Sistema 118 - Asl Lanciano-Vasto -Chieti		
TIPOLOGIA POSTAZIONI	POSTAZIONI	ATTIVITA'
MSA	CHIETI	H24
	LANCIANO	H24
	VASTO	H24
	ORTONA	H24
	FRANCAVILLA/PASSO LANCIANO	H24 ESTIVO/H14 DICEMBRE - APRILE (FRANCAVILLA) H10 DICEMBRE- APRILE (PASSO LANCIANO)
	ATESSA	H24
	CASOLI	H24
	GUARDIAGRELE	H24
	SAN SALVO	H24
	GISSI	H24
	CASTIGLIONE MESSER MARINO	H24
	VILLA SANTA MARIA	H24
	TORRICELLA PELIGNA	H24
	LAMA DEI PELIGNI	H24
	TOTALE N. 14	
MSB	CARUNCHIO	H12 DIURNO
	TORREBRUNA	H12 NOTTURNO
	TOTALE N. 1	





Successivamente, con Delibera G.R.n.751/2018 si è disposto di integrare il piano regionale delle postazioni del Sistema Territoriale 118 con l'aggiunta di una postazione dotata di mezzo sanitario con infermiere, da localizzare nel comune di Caramanico Terme (PE).

2. Razionale

Il Servizio di emergenza territoriale costituisce l'elemento di cerniera tra l'attività sanitaria svolta sul territorio e quella svolta in ospedale, realizzando il raccordo tra esigenze della medicina extra ospedaliera e quella ospedaliera mediante una attività di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso, sia in caso di emergenza singola, sia in caso di catastrofe. L'importanza assunta dallo stesso è tale da essere stata riconosciuta come livello essenziale di assistenza. (DPR 23 aprile 2008). In considerazione che il sistema di emergenza territoriale è in continuo divenire ed è soggetto alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, ai cambiamenti delle istanze sanitarie, alle sempre più contenute risorse economiche disponibili, l'obiettivo della attuale programmazione regionale è quello di perseguire un percorso di miglioramento continuo del sistema e quindi di pervenire periodicamente ad una revisione ed adeguamento dei criteri e standard del Servizio "118", sia attraverso l'implementazione di quanto previsto dalle nuove linee guida delle Società Scientifiche di settore, sia contestualizzando le migliori esperienze nazionali ed internazionali alle specificità territoriali della regione. In tale ottica, l'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti, nell'ambito di una fase preliminare sperimentale, ha dato corso con provvedimento direttoriale aziendale alla attivazione di una seconda ambulanza localizzata a Lanciano, con infermiere a bordo, esplicitando la richiesta, sulla base di oggettivi riscontri, di rendere a livello programmatico permanente tale postazione. Nella seduta del 25 giugno 2019, il CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) all'esito dell'analisi dei dati relativi all'attività delle due ambulanze collocate nel presidio di Lanciano ha espresso parere positivo, con riserva di trasmettere la presente relazione tecnica da sottoporre a valutazione dei competenti organi decisori.

3. Obiettivi e percorso metodologico

La presenza di postazioni senza medico, con infermieri e soccorritori o con soli infermieri ad integrazioni delle postazioni con medico, può essere estremamente utile in quanto si ampliano le potenzialità della rete territoriale per l'intervento con procedure BLSD o ALS modificato, in particolare se impiegate in aree del territorio particolarmente disagiate e con bassa popolazione residente o, al contrario, in aree ad alta intensità abitativa in cui tale integrazione appare indicata e/o opportuna. E' evidente che tali postazioni, mezzo di soccorso medicalizzato e mezzo di soccorso con



infermiere, opereranno in riferimento a specifici protocolli basati sul rilievo di segni e sintomi nell'ambito delle specifiche competenze e con modalità di risposta a livelli selettivi.

Il numero e le sedi di tali postazioni devono essere determinati in base ad una precisa analisi del territorio e previsti da una specifica programmazione regionale, non ritenendosi del tutto efficaci postazioni sorte spontaneamente al di fuori della programmazione sanitaria e non inserite costantemente nel contesto delle attività del Sistema 118.

In aggiunta il trasporto secondario urgente, anche se gestito in parte dal Sistema 118, rappresenta un ulteriore settore di attività che richiede uno specifico impegno, con l'adozione dei requisiti necessari per ottimizzare gli interventi necessari per il trasferimento di un paziente da un ospedale ad un altro e assicurando adeguati livelli di assistenza.

Sul piano metodologico, Il CREA ha adottato a riferimento alcuni parametri fondamentali di analisi e progettazione quali:

1. Il bacino di utenza;
2. I tempi di percorrenza al fine di verificare se il numero delle PTS 118 permetta il rispetto degli standard temporali di intervento sulla scena dell'evento previsti dalle disposizioni nazionali (8 minuti in area urbana e 20 minuti in area extraurbana);
3. I dati di attività delle postazioni territoriali del sistema 118 che servono in questo contesto ad indicare se il numero delle PTS 118 sia sufficiente a coprire le missioni con codice di gravità giallo e rosso.

4. Bacino di utenza

Nello studio effettuato il contesto orogeografico, con le differenze tra aree periferiche e centri urbani caratterizzanti l'area territoriale presa in esame e, dall'altro lato, la varietà delle vocazioni territoriali, assume un ruolo specifico non marginale, con l'obiettivo fondamentale di individuare eventuali squilibri correlati a specificità territoriali e introdurre fattori correttivi di miglioramento dei tempi di intervento nella rete emergenziale del 118, rispetto a quanto già programmato nel DCA n.95/2015. Il bacino di utenza della postazione territoriale 118 aggiuntiva nel comune di Lanciano, coincide con il bacino del presidio ospedaliero, comprende 34 comuni, con una popolazione complessiva al 01.01.2018 (dati ISTAT) di 99.093 e un indice di vecchiaia pari a 200,2, superiore al valore medio regionale di 187,6. Il 41 % dei comuni insistenti nel bacino di utenza è classificato in area totalmente o parzialmente montana, con collegamenti di rete viaria complessi e conseguenti dilazioni dei tempi di percorrenza.



I dati analizzati sono riportati nella tabella sottostante.

Tabella 2

Bacino di P.O. LANCIANO Renzetti				
N	Comune	Popolazione al 01/01/2018	Indice Montanità'	Indice di vecchiaia
1	Montazzoli	930	Totalmente montano	304,2
2	Monteferrante	123	Totalmente montano	520,0
3	Montebello sul Sangro	88	Totalmente montano	410,0
4	Gessopalena	1360	Totalmente montano	382,0
5	Pennadomo	251	Totalmente montano	625,0
6	Tornareccio	1784	Totalmente montano	244,2
7	Civitella Messer Raimondo	818	Totalmente montano	337,0
8	Roccascalegna	1172	Totalmente montano	387,4
9	Pietraferrazzana	133	Totalmente montano	205,3
10	Colledimezzo	482	Totalmente montano	684,6
11	Archi	2136	Totalmente montano	233,1
12	Bomba	785	Totalmente montano	295,7
13	Fara San Martino	1379	Totalmente montano	247,8
14	Palombaro	1001	Totalmente montano	338,6
15	Altino	3104	Non montano	132,7
16	Perano	1592	Non montano	191,7
17	Sant'Eusanio del Sangro	2471	Non montano	246,3
18	Torino di Sangro	3049	Non montano	219,8
19	Castel Frentano	4385	Non montano	161,9
20	Orsogna	3821	Non montano	201,4
21	Paglieta	4308	Non montano	177,4
22	Filetto	918	Non montano	361,4
23	Frisa	1737	Non montano	214,9
24	Mozzagrogna	2444	Non montano	123,2
25	Santa Maria Imbaro	2013	Non montano	102,0
26	Fossacesia	6358	Non montano	154,7
27	Lanciano	35002	Non montano	198,0
28	Rocca San Giovanni	2333	Non montano	199,6
29	Arielli	1129	Non montano	250,4
30	Canosa Sannita	1345	Non montano	299,3
31	Crecchio	2842	Non montano	264,8
32	Poggiofiorito	861	Non montano	246,9
33	San Vito Chietino	5270	Non montano	186,2
34	Treglio	1669	Non montano	124,5
TOTALE BACINO		99093	41% Totalmente o parzialmente montano	200,2
TOTALE ABRUZZO		1315196		187,6

Giunta Regionale d' Abruzzo



5. Tempi di percorrenza

In merito al parametro relativo ai tempi di percorrenza, il riferimento normativo è rappresentato dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 1996, secondo cui i tempi di arrivo del mezzo di soccorso dal momento dell'invio da parte della Centrale Operativa (CO) 118 deve essere nell'ambito degli 8 min in area urbana e dei 20 min in area extraurbana.

Tuttavia, in considerazione che l'obiettivo principale della programmazione regionale è quello di garantire con la rete dell'Emergenza-Urgenza Regionale sicurezza ed efficacia del sistema negli ambiti territoriali di pertinenza, sono stati analizzati sul piano metodologico i seguenti tempi di percorrenza:

- a) Il tempo di percorrenza con l'HUB e Spoke di riferimento. Il bacino di utenza coperto dalla postazione di Lanciano ha come HUB di riferimento il P.O. di Chieti e come Spoke di riferimento il P.O. di Lanciano.
- b) Il tempo di percorrenza rispetto ai Comuni del bacino di utenza di Lanciano della postazione 118 di Atessa, la più prossima attivabile in caso di contemporanea missione dell'ambulanza medicalizzata di Lanciano.



Tabella 3

Bacino di P.O. LANCIANO Renzetti				
N	Comune	Distanza dal PO Lanciano (tempo/min.)	Distanza dal PO Chieti (tempo/min.)	Distanza PTS 118 Atessa (tempo/min.)
1	Montazzoli	57	88	34
2	Monteferrante	51	83	34
3	Montebello sul Sangro	48	79	44
4	Gessopalena	44	74	42
5	Pennadomo	41	72	37
6	Tornareccio	40	72	13
7	Civitella Messer Raimondo	46	58	44
8	Roccascalegna	36	58	32
9	Pietraferrazzana	36	57	33
10	Colledimezzo	33	54	29
11	Archi	32	53	21
12	Bomba	32	53	28
13	Fara San Martino	41	53	39
14	Palombaro	40	51	38
15	Altino	28	49	24
16	Perano	26	48	20
17	Sant'Eusanio del Sangro	20	47	28
18	Torino di Sangro	28	43	31
19	Castel Frentano	11	42	25
20	Orsogna	26	41	46
21	Paglieta	25	41	20
22	Filetto	33	38	49
23	Frisa	14	38	37
24	Mozzagrogna	10	38	24
25	Santa Maria Imbaro	11	38	25
26	Fossacesia	15	37	27
27	Lanciano	-	37	27
28	Rocca San Giovanni	15	36	33
29	Arielli	20	35	44
30	Canosa Sannita	27	35	50
31	Crecchio	27	35	47
32	Poggiofiorito	19	34	43
33	San Vito Chietino	13	29	31
34	Treglio	13	29	31

Giunta Regionale d'Abruzzo



Dall'analisi dei tempi di percorrenza si evidenzia che l'attivazione di una postazione 118 aggiuntiva nel territorio del Comune di Lanciano permetterebbe il superamento di alcune criticità relative alla completa copertura assistenziale del bacino di utenza e un costante e sicuro miglioramento dei tempi di intervento.

6. Dati di attività

All'esito di una ricognizione effettuata nello specifico bacino di utenza del Comune di Lanciano, la ASL 202 ha certificato i dati relativi al periodo luglio 2018 – agosto 2019, come riassunti nella tabella successiva:

2° Unità non Medicalizzata 118 Lanciano Croce Gialla

	uscite	Giallo	Verde	Rosso
anno 2018 - 2019				
luglio 18 - agosto 19	1078	888	103	81

1° Unità Medicalizzata ASL - 118 Lanciano

	uscite	Giallo	Verde	Rosso
anno 2018 - 2019				
luglio 18 - agosto 2019	2688	1848	120	720

Sul totale del numero di interventi appaiono significativi i dati relativi ai codici rossi che rappresentano il 26,79% degli interventi dell'ambulanza medicalizzata e il 7,56% della 2° unità non medicalizzata H12.

Analoga considerazione per i codici gialli che per gli interventi della unità non medicalizzata H12 rappresentano oltre l'82% del totale.

Dati che depongono per una valutazione positiva di un superamento della fase sperimentale e di uno stabile miglioramento dei tempi di arrivo del mezzo di soccorso, con la programmazione permanente H24 del secondo mezzo di soccorso.

7. Valutazione dei costi

Al fine di stimare i costi del secondo mezzo di soccorso sanitario da implementare nella postazione di Lanciano, si è preso a riferimento un campione dei bandi di gara delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché la consultazione del mercato CONSIP. Tale valutazione ha portato a stimare per





un'ambulanza 2x4, un costo indicativo compreso tra i 120.000 euro e 130.000 euro, oltre IVA (prezzo d'asta soggetto a ribasso) per l'acquisto in proprietà del mezzo di soccorso.

Qualora il servizio venisse interamente affidato in regime di convenzione inclusivo di mezzo di soccorso, di un autista ed un infermiere per la turnazione in attività H24, si è evidenziato, dall'analisi comparata dei servizi e dei costi del soccorso sanitario con autoveicoli, oggetto di uno studio pilota su quattro Regioni italiane condotto dalla FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) e da una ricognizione con pregresse esperienze, che i costi standard del servizio di soccorso possono essere quantificati in un range compreso tra € 16.630 e € 17.672 mensili.

8. Parere conclusivo

Alla luce delle considerazioni tecniche esposte, al fine di garantire un adeguamento della copertura assistenziale del territorio del bacino di utenza di Lanciano, considerata anche la coerenza con gli obiettivi regionali derivanti dalle indicazioni correlate al valore di allarme target, che deve attestarsi al valore di riferimento ≤ 18 min., il CREA esprime parere favorevole alla proposta tecnica di programmazione strutturata di una seconda postazione aggiuntiva 118 con infermiere, H 24, da ubicare nel presidio di Lanciano, in linea con le indicazioni del D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'Atto di Intesa Stato Regioni del 11 aprile 1996.

Giunta Regionale d'Abruzzo



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 4 e di 8
facciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
Direzione Politiche della Salute".
Pescara, li 09 OTT. 2019



DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA
SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, GOVERNANCE LOCALE – COMPETITIVITA'
TERRITORIALE

DETERMINAZIONE 20.11.2019, N. DPA005/64

D.G.R N. 436 del 24/07/2019 recante: Approvazione Avviso pubblico: “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di Costituzione della Centrale operativa di videosorveglianza dell’Ufficio unico di Polizia Locale dell’Unione (Tipologia A.1) o Rafforzamento della Centrale operativa di videosorveglianza dell’Ufficio unico di Polizia Locale dell’Unione” (Tipologia A.2) di cui all’art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135- Programma 2019. Approvazione graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo – Valutazione dei progetti. (art. 7 dell’Avviso pubblico)



GIUNTA REGIONALE

Determina DPA005/64 del 20/11/2019

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA DPA

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, GOVERNANCE LOCALE –
COMPETITIVITA' TERRITORIALE DPA005

UFFICIO INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - SEMPLIFICAZIONE

OGGETTO: D.G.R N. 436 del 24/07/2019 recante: Approvazione Avviso pubblico: “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di Costituzione della Centrale operativa di videosorveglianza dell’Ufficio unico di Polizia Locale dell’Unione (Tipologia A.1) o Rafforzamento della Centrale operativa di videosorveglianza dell’Ufficio unico di Polizia Locale dell’Unione” (Tipologia A.2) di cui all’art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135- Programma 2019.

Approvazione graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo – Valutazione dei progetti. (art. 7 dell’Avviso pubblico)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la **D.G.R N. 436 del 24/07/2019 recante:** Approvazione Avviso pubblico: “Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all’art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di Costituzione della Centrale operativa di videosorveglianza dell’Ufficio unico di Polizia Locale dell’Unione (Tipologia A.1) o Rafforzamento della Centrale operativa di videosorveglianza dell’Ufficio unico di Polizia Locale dell’Unione” (Tipologia A.2) di cui all’art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135- Programma 2019.

VISTO, in particolare, l’art. 7 dell’Avviso pubblico denominato: “Valutazione dei progetti”;

VISTA la determinazione DPA005/51 del 10 settembre 2019 con la quale è stata costituita, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Avviso, la “*commissione interna*”;

DATO ATTO che entro il termine ultimo del 26 agosto sono pervenuti i seguenti 4 progetti acquisiti al protocollo del servizio come di seguito riportato:

- 1- Unione Comuni Colline del Medio Vomano prot RA 238551/19 del 23 agosto 2019
- 2- Unione Comuni del Sinello prot. RA 0239656/19 del 26 agosto 2019
- 3- Unione Terre dei Peligni prot RA 0239940/19 del 27 agosto 2019
- 4- Unione dei Borghi del Sangro prot. RA 0239953/19 del 27 agosto 2019

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 a seguito della verifica della regolarità formale, esperita dal responsabile del procedimento, tutti i progetti presentati (n. 4) sono risultati ammissibili e stati trasmessi per la successiva fase di valutazione;

DATO ATTO che ai fini dell'istruttoria stessa, il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 2 ha provveduto a richiedere un'integrazione della documentazione alla Unione di Comuni Borghi del Sangro con nota RA n. RA 0252451 del 10 settembre 2019 e la stessa ha risposto con nota mail n. RA 0263179/19 del 20 settembre inviando la documentazione integrativa;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento con nota RA 0271723 del 30 settembre 2019 ha trasmesso ai Componenti della "Commissione Interna" i progetti pervenuti ed ha comunicato di averne verificato la regolarità formale riguardo alla ricevibilità e controllo dell'ammissibilità;

PRESO ATTO che con nota n.0286549/19 del 14 ottobre 2019, la Signora Natalia Belloni ha segnalato un potenziale conflitto d'interessi in quanto Responsabile dell'Ufficio "Politiche per la Sicurezza e della Polizia locale" e comunicato contestualmente le proprie dimissioni per incompatibilità;

PRESO ATTO che con nota n. 0287375/19 del 15 ottobre 2019 sono state rigettate le dimissioni della Sig.ra Belloni, motivando che la stessa è stata inserita nel gruppo di lavoro proprio in funzione del ruolo e della professionalità che ricopre all'interno del servizio e pertanto può continuare a presiedere la commissione interna;

PRESO ATTO che la Sig.ra Natalia Belloni ha ripreso il posto assegnatele all'interno della Commissione come da verbale n.2 agli atti;

DATO ATTO che:

- con nota n. RA 0145644/19 del 16 maggio, è stata richiesta al Servizio Bilancio l'iscrizione delle somme a destinazione vincolata provenienti dal Ministero dell'Interno-Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali per un importo pari ad euro 93,892,07 (novantatremilaottocentonovantadue/07);
- il Servizio Bilancio ha provveduto alla variazione con DGR 309 del 3 giugno 2019 recante: "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 Variazione n. 6/2019" per iscrizioni di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate a valere sul:

	IMPORTO ANNO 2019	IMPORTO ANNO 2020	IMPORTO ANNO 2021
Capitolo di Entrata 22022.1 - denominato: "Risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale vai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131" -	Competenza € 93.892,07	Competenza € 0,00	

TOTALE ENTRATA	€ 46.946,035	€ 46.946,035	
Capitolo di Spesa 11044.1 Sostegno per l'associazionismo comunale ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 Mezzi statali	€ 46.946,035	€ 46.946,035	

DATO ATTO, altresì, che con nota n. RA 01700799/19 del 7 giugno 2019 è stata inoltrata al Servizio Bilancio la richiesta di reiscrizione di somme ad economia vincolata per il “Sostegno associazionismo comunale” ai sensi dell’art.8 comma 6 della Legge 131/2003 pari ad **€ 107.376,82**;

TENUTO CONTO inoltre, che:

- con DGR n.416 del 15 luglio 2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione III° provvedimento si è provveduto alla reiscrizione delle somme pari ad **€ 107.376,82** (centosetteemilatrecentosettantasei/82) derivanti da economie delle precedenti annualità a valere sul capitolo di spesa 11044/S;
- ai sensi dell’art. 4 del citato Avviso Pubblico le risorse complessive destinate all’annualità 2019, esercizio 2019, ammontano ad **€ 201.268,89** (duecentounomiladuecentosessantotto/89);

DATO ATTO, inoltre, che:

ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, approvato con DGR 436/2019 il contributo regionale assegnato a ciascun ente è stato fissato nella misura massima di **€ 50.000,00 (cinquantamila/00)** per le tipologie A e B;

PRESO ATTO:

- della graduatoria provvisoria trasmessa dalla “Commissione Interna” al RUP in data 18/11/2019 prot. RA 0317397/19 con la quale sono stati rimessi i verbali delle sedute;
- che la Commissione ritiene di dover rilevare, per ciascuna Unione, che per poter accedere al finanziamento sia accertato il rispetto delle seguenti condizioni di cui all’Allegato A, art.3-lettera A) del bando, che ritiene non essere state attestate in maniera chiara ed inequivocabile “non residuino procedure, competenze, risorse umane o finanziarie in capo agli enti facenti parte dell’Unione” con speciale riferimento alle risorse umane;
- altresì, che il presidente della Commissione interna, in quanto Responsabile dell’Ufficio Politiche per la Sicurezza e della Polizia locale chiarendo alcuni punti di criticità rispetto al dettato della L.R. 42/2013 e D.G.R. 85/2019, ritiene che, per ciascuna Unione, per poter accedere al finanziamento sia accertato il rispetto della seguente condizione: essersi uniformarsi alle prescrizioni della L.R. 42/2013 e agli atti ad essa collegati (D.G.R. 85/2019) nei modi di cui alla Diffida prot. N. RA/031170519;

- che il Componente della Commissione ha richiesto che in fase di rendicontazione venga prodotta l'attestazione dalla quale si evinca l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi pubblici;

RITENUTO, pertanto:

- che i rilievi della Commissione, ovvero gli accertamenti preventivi ai fini dell'accesso ai finanziamenti (punti a e b della dichiarazione di accettazione) debbano essere rese contestualmente alla suddetta dichiarazione da parte delle Unioni;
- di dover approvare, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Avviso Pubblico, la graduatoria di merito dei progetti ammessi a contributo, le spese ammissibili e la ripartizione dei contributi concedibili agli enti utilmente inseriti nella stessa, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in conformità a quanto formulato dalla "commissione interna" con nota soprarchiamata;

RILEVATO, inoltre, che:

- salvo riscontro negativo agli accertamenti richiesti dalla Commissione di cui sopra, i progetti idonei e finanziabili, ai sensi del richiamato art. 3 dell'Avviso Pubblico in relazione alle risorse complessivamente disponibili, sono n.3 presentati **1) dall'Unione dei Comuni del Sinello, 2) dalla Unione dei Comuni del Medio Vomano e 3) dalla Unione Terre dei Peligni;**
- il progetto presentato **dell'Unione Dei Borghi del Sangro**, pur essendo stato inizialmente valutato dalla Commissione giudicatrice con conseguente provvisoria attribuzione del punteggio di punti 29, successivamente, a seguito della richiesta formulata dalla Commissione medesima con nota 6 novembre 2019 n RA 0309784, con la quale la stessa chiedeva all'Ente interessato di integrare la documentazione già trasmessa con l'attestazione che "ogni funzione conferita è giuridicamente riconducibile nella sua interezza alla struttura organizzativa dell'unione senza che residuino procedure, competenze, risorse umane o finanziarie in capo agli enti facenti parte dell'Unione con specifico riferimento al Servizio di Polizia Locale"(condizioni di cui all'allegato A, art.3 – lett.a del bando), l'Unione, con nota mail del 12 novembre 2019 prot. RA 0315571/19, ha dichiarato che "i Comuni aderenti all'Unione non hanno delegato alla stessa la complessità della Funzione di Polizia Locale" ragione per cui la Commissione ha ritenuto che non fosse in possesso di un requisito essenziale di partecipazione alla procedura de qua, e pertanto il progetto presentato dall'Unione Dei Borghi del Sangro non può essere ammesso, ai sensi del bando, a contributo;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; la circolare del Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio e Attività Sportive - prot. n. DB9-RA/107998 del 23.4.2013; nonché la circolare della Struttura Speciale di Supporto – Sistema Informativo Regionale della Regione Abruzzo prot. n. RA 16122 del 18.01.2013, e che si provvederà a pubblicare sul sito internet della Regione "Amministrazione aperta – Trasparenza", il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, L.136/2010 e giusta quanto chiarito dalle determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché dalla circolare RA/18883

del 25.1.2011 e RA 193751 del 22.9.2011 del Servizio Ragioneria Generale, il presente provvedimento:

- è escluso dall'ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla richiamata legge in quanto non attiene ad appalti ed altre tipologie contrattuali e dispone l'assegnazione di fondi in favore di soggetti pubblici;
- non è soggetto agli adempimenti imposti per l'acquisizione CUP atteso che tale adempimento è in capo agli enti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche destinate alla loro realizzazione;

VISTA la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo", e s.m.i.;

VISTA la L.R. 31.1.2019 n. 2 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

per le motivazioni espresse di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di approvare**, in attuazione dell'Avviso pubblico in oggetto, art. 7 comma 4, la **graduatoria di merito dei progetti idonei e finanziabili ammessi a contributo** come da tabella allegata (A);
2. **di subordinare** l'erogazione del contributo al riscontro positivo degli accertamenti richiesti dalla Commissione di cui in narrativa;
3. **di precisare che** le risorse complessive destinate per l'annualità 2019 ai sensi dell'art. 4 del citato Avviso Pubblico ammontano ad €. **201.268,89 (duecentounomiladuecentosessantotto/89)** a valere sul capitolo 11044/S che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza, come da prenotazione dell'impegno di spesa n.230 del 26/07/2019;
4. **di comunicare** l'importo del contributo regionale assegnato ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico agli enti beneficiari dei contributi, i quali, rimetteranno al Servizio, compilato in ogni sua parte e completo delle informazioni/attestazioni ivi richieste, il Modello allegato B), DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT della Regione Abruzzo;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sulla "Amministrazione aperta – Trasparenza" - "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione";
7. **di dare atto** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul BURAT ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Emanuela Di Stefano

Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Di Fabrizio

=====
La presente determinazione è stata pubblicata sul Sito WEB della Giunta regionale – Sezione
“Amministrazione aperta – Trasparenza” - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti
di concessione – Provvedimento attributivo di vantaggio economico” in data 25/11/2019
=====

Il Dirigente del Servizio

(Dott. Giuseppe Di Fabrizio)

(firmato digitalmente)

L'Estensore

Firmato elettronicamente
Dott.ssa Emanuela Di Stefano

Il Responsabile dell'Ufficio

Firmato elettronicamente
Dott.ssa Emanuela Di Stefano

determina approvazione graduatoria 2019

Segue Allegato

ALLEGATO A

DGR del 24/07/2019, N.436: Approvazione Avviso Pubblico: "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di comuni, di cui all'art.32 TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di: Costituzione della Centrale Operativa di videosorveglianza dell'Ufficio Unico di Polizia Locale dell'Unione" (tipologia A.1) o "Rafforzamento della centrale operativa di videosorveglianza dell'Ufficio unico di Polizia Locale dell'Unione" (tipologia A2) di cui all'art. 19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Programma 2019. -

Graduatoria dei progetti idonei e finanziabili

N.	UNIONE	PROV	TITOLO DEL PROGETTO	Criteri di valutazione	Punteggio	Totale	Contributo concedibile	Progressivo stanziamento sul Cap. 11044 € 201.268,89
1	UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO	CH	Delibera del 24/08/2019, n. 8 - Progetto "Implementazione e rafforzamento dell'Ufficio unico di Polizia Locale dell'Unione"	Qualità sostanziale del Progetto	30	87	€ 50.000,00	€ 151.268,89
				Qualità della proposta	18			
				Modello organizzativo	18			
				Valutazione del team proposto	8			
				Trasferimento di Know how	3			
Caratteristiche delle Unioni di Comuni	10							
2	UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL MEDIO VOMANO	TE	Delibera del 22/08/2019, n. 16 - Progetto "Rafforzamento Centrale Operativa di Videosorveglianza dell'ufficio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano"	Qualità sostanziale del Progetto	17	51	€ 50.000,00	€ 101.268,89
				Qualità della proposta	12			
				Modello organizzativo	9			
				Valutazione del team proposto	2			
				Trasferimento di Know how	1			
Caratteristiche delle Unioni di Comuni	10							
3	UNIONE DEI COMUNI TERRE DEI PELIGNI	AQ	Delibera del 30/07/2019, n. 10 - Progetto "Videosorveglianza per l'Unione dei Comuni Terre dei Peligni"	Qualità sostanziale del Progetto	17	47	€ 50.000,00	€ 51.268,00
				Qualità della proposta	10			
				Modello organizzativo	6			
				Valutazione del team proposto	3			
				Trasferimento di Know how	1			
Caratteristiche delle Unioni di Comuni	10							



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

AI SENSI DELLA DGR 436 del 24/07/2019 recante: "Approvazione Avviso pubblico: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni, di cui all'art. 32 TU 267/2000 e s.m.i., per progetti di "Costituzione della centrale operativa di videosorveglianza dell'Ufficio Unico di Polizia Locale dell'Unione" (tipologia A.1) o "Rafforzamento della centrale operativa di videosorveglianza dell'ufficio unico di Polizia Locale dell'Unione" (tipologia A.2) di cui all'art.19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Programma 2019.

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL BANDO

Il sottoscritto/a _____
 in qualità di legale rappresentante dell'UNIONE DI COMUNI
 _____ con sede in
 _____ via _____

Vista la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Direttoriale **DPA005/64** del **20 novembre 2019**, con la quale si accerta l'importo del contributo concedibile da parte della Regione Abruzzo in € 50.000,00 (cinquantamila/00)

DICHARA

1. di accettare/di non accettare il contributo regionale per l'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) assegnato per la realizzazione del progetto _____ come utilmente inserito nella graduatoria per la concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico di cui alla DGR 436/2019. Programma 2019.
2. Che il Codice Fiscale/P.IVA dell'Ente che rappresenta è il seguente _____

A TAL FINE SI IMPEGNA

- alla completa realizzazione del progetto finanziato ed inseriti in graduatoria , al _____ posto. (art. 7 dell'Avviso pubblico) e in modo da renderlo funzionale (1)
- alla presentazione in fase di rendicontazione all'attestazione dalla quale si evinca l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri fondi pubblici;
- al rispetto delle caratteristiche tecniche di cui alla lettera A) del bando, a comunicare, tempestivamente, l'avvio delle attività inerenti al progetto da realizzare che deve avere



GIUNTA REGIONALE

inizio entro 30 gg. dalla comunicazione della graduatoria e dell'importo corrisposto (art. 8, comma 1, lett. A) dell'Avviso pubblico).

- a raggiungere l'obiettivo di rafforzare un modello organizzativo che eviti ogni possibile duplicazione dei costi attraverso l'unificazione di tutti i procedimenti amministrativi, delle strutture organizzative, delle risorse umane e finanziarie e le relative responsabilità (condizioni di cui all'Allegato A, art. 3 -lettera A) del Bando);;

AL FINE DI AVER DIRITTO ALLA EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO IL SOTTOSCRITTO ATTESTA:

- a. che non residuano procedure, competenze, risorse umane o finanziarie in capo agli enti facenti parte dell'Unione" con speciale riferimento alle risorse umane (condizioni di cui all'Allegato A, art. 3 -lettera A) del Bando);
- b. di essersi uniformati alle disposizioni della L.R. n. 42/2013 e degli atti ad essa collegati (DGR n. 85/2019) nei modi di cui alla Diffida prot. N. RA/0311705/19 del 7/11/2019 ed all'uopo allega la seguente documentazione.

In fine si allega apposito prospetto inerente il personale utilizzato (categoria e profili) come da punto 1 modello 2 anche se non vengono richieste somme per il personale

È onere del richiedente il contributo comunicare tempestivamente le variazioni dei propri recapiti e dell'indirizzo di posta elettronica certificata al Servizio "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale e Competitività territoriale DPA005" che, fino alla ricezione delle comunicazioni di variazione, trasmetterà validamente al recapito ed all'indirizzo ad esso noto tutto quanto interessa il richiedente, con riguardo al progetto presentato.

(Se la firma non è digitale) Allega copia del seguente documento d'identità _____ (specificare gli estremi del documento valido intestato al sottoscrittore ed allegarne copia)

Data _____

Firma (2)

- 1) A tal fine, ove ricorra la circostanza, allegare copia del provvedimento con il quale si dispone la copertura finanziaria per la parte di spesa a carico del soggetto presentatore;
- 2) firma del rappresentante legale del soggetto richiedente.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -
SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI

DETERMINAZIONE 25.10.2019, N. DPE017/157

Utenza CH/D/4457 - Ditta Petrolifera Adriatica S.p.A. Ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione in sanatoria d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso autolavaggio ubicato in località c.da S.S. Adriatica Km 455+505 nel Comune di Francavilla al Mare (CH), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 9, Particella n. 576. Portata max 1,0 l/s, portata media 0,015 l/s, consumo annuo 473 mc.



PROGRESSIVO ASSOLUTO: 2705102
PROGRESSIVO ANNUO: 12944/19
del 28/10/2019

GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 017 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - CHIETI

DETERMINAZIONE N°157 COD. – DPE017 DEL 25/10/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI -

UFFICIO GESTIONE DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI -

OGGETTO Utenza CH/D/4457 - Ditta Petrolifera Adriatica S.p.A. Ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione in sanatoria d'acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso autolavaggio ubicato in località c.da S.S. Adriatica Km 455+505 nel Comune di Francavilla al Mare (CH), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 9, Particella n. 576. Portata max 1,0 l/s, portata media 0,015 l/s, consumo annuo 473 mc.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA

- la domanda in data 08/08/2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo, Servizio del Genio Civile di Chieti con prot. n. RA/216183/17 del 17/08/2017, da parte della Ditta Petrolifera Adriatica S.p.A. con sede legale ubicata in Via Cefalonia n. 70 del Comune di Brescia (BS), Partita I.V.A. 03516220179, rappresentata dal Sig. Federico Petrolini, nato ad Ancona (AN) il 12/07/1965 e domiciliato in Via Giordano Bruno n. 20/1 del Comune di Senigallia (AN), in qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante della Società, corredata di progetto a firma del Dott. Ing. Angelo Straffi e del Dott. Geol. Alberto Conti, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria d'acqua sotterranea da un pozzo ubicato in località S.S. Adriatica Km 455+505 nel Comune di Francavilla al Mare (CH), distinto in catasto al Foglio di mappa n. 9, Particella n. 576. Portata max 1,0 l/s, portata media 0,015 l/s, consumo annuo 473 mc;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – Ufficio Gestione Piani di Bacino e Attività Autorità di Bacino, con nota prot. n. 273913/19 dell' 01/10/2019;
- che con nota prot. n. RA/277896/17 del 31/10/2017, questo Servizio Procedente ha invitato l'Autorità Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento n. 3/Reg. del 13/08/2007;

**GIUNTA REGIONALE**

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 017 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - CHIETI

- che da parte della medesima Autorità Concedente Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronunzia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento;

VISTO l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 3 del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda in data 08/08/2017, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo - Servizio del Genio Civile di Chieti con prot. n. RA/216183/17 del 17/08/2017, da parte della Ditta Petrolifera Adriatica S.p.A. con sede legale ubicata in Via Cefalonia n. 70 del Comune di Brescia (BS), Partita I.V.A. 03516220179, rappresentata dal Sig. Federico Petrolini, nato ad Ancona (AN) il 12/07/1965 e domiciliato in Via Giordano Bruno n. 20/1 del Comune di Senigallia (AN), in qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante della Società, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75 nel Comune di Chieti, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal 18/11/2019, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di Francavilla al Mare (CH).

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A. e, nel rispetto dell'art. 14, comma 6 del Decreto n. 3/Reg. del 13/08/2007, sul sito web della Regione Abruzzo.

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A..

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile Regionale di Chieti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo";
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale;
- al Comune di Francavilla al Mare (CH);
- alla Ditta Petrolifera Adriatica S.p.A.

**GIUNTA REGIONALE**

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
DPE 017 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - CHIETI

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n°3/Reg. del 13/08/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno **Lunedì 20/01/2019, alle ore 12:00** presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75 del Comune di Chieti.

Il procedimento si concluderà entro il termine stabilito dall'art. 43, comma 2, del Regolamento, con provvedimento espresso a cura del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo. I termini sono sospesi nei casi indicati dall'art. 43, comma 13, del Regolamento. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge n°241/1990 e s.m.i..

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1, del Decreto Reg. n°3/2007, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. David Cecamore.

Chieti, 25/10/2019

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Geol. David Cecamore

Il Dirigente del Servizio
Ing. Vittorio Di Biase

ATTI DELLO STATO

SENTENZE

CONSIGLIO DI STATO

SENTENZA 17.10.2019, N. 4752

Giudizio elettorale n. 4752

N. 04752/2019 REG.RIC.

Pubblicato il 07/11/2019

N. 07633 /2019 REG.PROV.COLL.

N. 04752/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4752 del 2019, proposto da Vincenzo Trinchini, Loreta Ricci, Sergio Cerasani, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo non costituito in giudizio;

nei confronti

Marco Marsilio, Andrea Liberatore non costituiti in giudizio;

Roberto Santangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Ciuffetelli, Raffaele Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mauro Febbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina,47;

Marianna Scoccia, Sandro Mariani, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

N. 04752/2019 REG.RIC.

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/B;

Daniele D'Amario, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Antonio Sisti, Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco Taglieri Sclocchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35/B;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00263/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento parziale del verbale delle operazioni elettorali e l'atto di proclamazione degli eletti del 23 febbraio 2019 nel procedimento per le elezioni amministrative finalizzate al rinnovo del Consiglio regionale e all'elezione diretta del Presidente della Regione Abruzzo, nella parte in cui sono proclamati eletti i signori Francesco Taglieri Sclocchi, Mauro Febbo, Roberto Santangelo, Marianna Scoccia, Sandro Mariani, anziché Emilio Iampieri, Lorenzo Berardinetti, Fabrizio Montepara, Gianni Bellisario, Margherita Trifoni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Santangelo e di Mauro Febbo e di Marianna Scoccia e di Sandro Mariani e di Daniele D'Amario e di Francesco Taglieri Sclocchi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, Filippo Lubrano, Amedeo Ciuffetelli, Massimo Cirulli, Fabrizio Rulli, Roberto Colagrande e Nicola Antonio Sisti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 263/2019 il T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, ha respinto il ricorso

N. 04752/2019 REG.RIC.

proposto in primo grado dai signori Vincenza Trinchini, Sergio Cerasani e Loreta Ricci, in qualità di elettori iscritti nelle liste di Comuni ubicati nella Regione Abruzzo, contro il verbale delle operazioni elettorali e l'atto di proclamazione degli eletti del 23 febbraio 2019 nel procedimento per le elezioni amministrative finalizzate al rinnovo del Consiglio regionale e all'elezione diretta del Presidente della Regione Abruzzo, nella parte in cui sono proclamati eletti i signori Francesco Taglieri Sclocchi, Mauro Febbo, Roberto Santangelo, Marianna Scoccia, Sandro Mariani, anziché Emilio Iampieri, Lorenzo Berardinetti, Fabrizio Montepara, Gianni Bellisario, Margherita Trifoni.

Gli originari ricorrenti, odierni appellanti, deducevano due profili di illegittimità: il primo, legato all'ammissione alla competizione elettorale della lista "UDC, Democrazia cristiana, Idea, Noi con l'Italia" (di seguito anche UDC); il secondo, inerente la procedura di calcolo dei resti ai fini della determinazione della cifra elettorale residuale di ciascuna lista circoscrizionale.

Rigettate le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, il giudice di prime cure ha ritenuto:

- che la contestata lista "Udc, Democrazia Cristiana, Idea, Noi Con l'Italia" è espressione della componente parlamentare del Gruppo Misto "Noi con l'Italia-Usei", e come tale ad essa si applica la disciplina derogatoria di cui all'art. 12, comma 2, secondo periodo della L.R. 9/13, che la esonerava dalla presentazione delle sottoscrizioni degli elettori per potere essere ammessa alla competizione elettorale;
- che la procedura di calcolo dei resti ai fini della determinazione della cifra elettorale residuale di ciascuna lista circoscrizionale è risultato conforme ad una interpretazione del parametro rappresentato dall'art. 17, comma 6, lett. b); della legge regionale n. 9/2013, non potendosi aderire all'interpretazione teleologica di tala disposizione suggerita dai ricorrenti anche in ossequio al principio sancito dalla sentenza n. 13/1997 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

2. La sentenza è impugnata dai signori Vincenzo Trichini, Sergio Cerasani e Loreta

N. 04752/2019 REG.RIC.

Ricci, nella loro qualità di cittadini elettori della Regione Abruzzo, con ricorso in appello notificato il 5 giugno 2019 e depositato lo stesso giorno, affidato ai seguenti motivi:

2.1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della L.R. Abruzzo n. 9/2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale”.

Gli appellanti ripropongono la censura già respinta in prime cure, affermando che la lista in contestazione non fosse espressione di alcun gruppo presente in consiglio regionale o nel Parlamento nazionale; e che comunque, anche a voler ammettere la rilevanza del Gruppo misto ai fini dell’applicazione della disposizione derogatoria in esame, essa non potesse, neppure nominalmente, considerarsi espressione della componente politica di tale Gruppo denominata “Noi Con l’Italia – USEI”.

In particolare, gli appellanti:

- deducono la necessità di interpretare l’art. 12, comma 2, secondo periodo della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 non in funzione del *favor participationis*, come ritenuto dalla sentenza appellata, ma secondo un rigido criterio di interpretazione letterale (richiamandosi alle sentenze della V Sezione n. 8145/2010 e n. 2333/2014, e del C.G.A. n. 492/2011);
- contestano la sovrapposizione operata dal primo giudice fra “espressione di un gruppo” ed espressione di una “componente politica del gruppo”, nonché fra gruppo politico e partito (o movimento) politico;
- sostengono che il rinvio operato dalla norma ai gruppi parlamentari contiene una implicita esclusione (della rilevanza) del gruppo misto, dovendosi intendere come rivolto ai soli gruppi parlamentari diversi dal misto, eventualmente costituiti in deroga – con un gruppo di parlamentari inferiori alla soglia minima - ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento della Camera dei Deputati;
- contestano la legittimazione di un deputato diverso dal Presidente del Gruppo Misto a certificare che la lista regionale sia un’espressione della componente

N..04752/2019 REG.RIC.

politica del gruppo misto stesso;

- contestano che la rappresentatività della lista, quale requisito di ammissione, potesse desumersi *ex post* dal risultato elettorale della stessa (invoca Consiglio di Stato, sentenza n. 5504/2012);

- assumono che l'accoglimento del mezzo comporterebbe la conservazione del risultato elettorale, con rinnovazione unicamente del riparto dei seggi (previa esclusione dell'UDC), pur rimettendosi al giudicante quanto alla perimetrazione del c.d. effetto perturbante e delle sue conseguenze caducatorie.

2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9.

Gli appellanti sostengono che ai fini dell'applicazione di tale disposizione la nozione di "resti" debba avere riguardo alla parte decimale del risultato della divisione, qualora da questa si fosse ottenuto un risultato inferiore all'unità, laddove l'esegesi seguita dal primo giudice (che identifica i resti con "i voti in senso assoluto che impediscono che il risultato rimanga nell'insieme dei numeri primi, ossia i voti residui della divisione") parifica i resti dell'operazione con i voti residui.

Osservano gli appellanti che tale sovrapposizione concettuale è di per sé erronea (invocando in tal senso la sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 3612/2015) ed aggiungono che quando il legislatore regionale abruzzese si è voluto riferire ai resti in cifra assoluta lo ha chiarito espressamente (come ad esempio all'art. 17, comma 5, lett g).

3. Per resistere al ricorso in appello si sono costituiti in giudizio i signori Roberto Santangelo, Daniele D'Amario, Francesco Taglieri Sclocchi Sandro Mariani, Mauro Febbo e Marianna Scoccia.

Ciascuno dei predetti controinteressati ha quindi depositato una memoria.

Anche gli appellanti hanno depositato una memoria di costituzione di due nuovi difensori in aggiunta a quelli originari, e di difesa.

4. I controinteressati Scoccia e Mariani hanno sollevato per la prima volta

N. 04752/2019 REG.RIC.

un'eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio sia in primo grado che in appello.

Assumono che l'ipotetico accoglimento del primo motivo avrebbe l'effetto – in conseguenza di un analitico calcolo sviluppato in memoria - di sacrificare la posizione del consigliere di Forza Italia Luca Sospiri, non evocato in giudizio.

Ad avviso dei controinteressati *“si configura l'ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, co. 1, c.p.a. per mancata integrazione del contraddittorio che deve quindi essere ricostituito dinanzi al TAR”*.

A tale eccezione ha replicato la difesa appellante nella memoria depositata il 4 ottobre 2019, peraltro affermando che la questione sarebbe stata decisa – per implicito – dalla sentenza di primo grado.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019.

5. Può prescindersi dall'esame dell'eccezione preliminare di difetto di integrità del contraddittorio, in conseguenza dell'infondatezza, nel merito, dell'appello.

6. Con riferimento al primo motivo, va osservato che l'art. 12, secondo comma, prima parte, secondo periodo, della legge regionale abruzzese 2 aprile 2013, n. 9, stabilisce che *“Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale”*.

La disposizione stabilisce pertanto due modalità alternative e concorrenti di verifica della rappresentatività politica delle liste elettorali regionali.

La sentenza n. 8145/2010 della V Sezione di questo Consiglio di Stato, invocata dagli appellanti (e che sarà più analiticamente richiamata *infra*), invita l'interprete, condivisibilmente, ad operare in questa materia una *“lettura, oltre che una applicazione ed interpretazione rigidamente ancorata al dato letterale, proprio per evitarne travisamenti e strumentalizzazioni”* (.....) *dal momento che*

N. 04752/2019 REG.RIC.

“un’interpretazione sostanziale o dinamica del collegamento previsto dalla norma (.....) finiscono per esulare dal piano strettamente giuridico, che è l’unico sindacabile dal giudice”.

Un’interpretazione letterale della riportata disposizione pone all’interprete – secondo la prospettazione delle parti del presente giudizio - due alternative esegetiche:

6.1. si potrebbe opinare, come fanno gli appellanti, che il legislatore regionale nella seconda ipotesi abbia voluto costruire l’elemento della rappresentatività non già sulla mera presenza in Parlamento (o in Consiglio regionale), ma sulla presenza qualificata, *id est* sufficiente a “costituire” un gruppo parlamentare o consiliare, facendo implicito rinvio alle norme regolamentari (parlamentari e consiliari) che individuano il numero minimo di componenti il gruppo (in questo caso si avrebbe l’individuazione *per relationem* di tre diverse soglie di rappresentatività assembleare, essendo tale numero minimo diverso in ciascuna delle tre assemblee, rispetto alle quali nel silenzio della legge sarebbe sufficiente quella, più favorevole, allegata dalla singola lista);

6.2. si potrebbe, viceversa, ritenere – come sostengono i controinteressati - che poiché la ripartizione in gruppi è una conseguenza necessitata della presenza in ciascuna delle ridette assemblee, il requisito dell’essere la lista regionale “espressione di gruppi” già presenti a livello consiliare o parlamentare implichi l’accertamento della presenza politica, in data antecedente la presentazione della lista, in tali assemblee, sicchè il riferimento al “gruppo” avrebbe contenuto meramente descrittivo e non necessariamente evocante una (implicita) soglia numerica.

7. Ad avviso di questo Consiglio più di un argomento milita a sostegno dell’esegesi, fatta propria dal T.A.R. Abruzzo, sede dell’Aquila, nella sentenza appellata, e prima ancora nella precedente sentenza n. 722/2014 (*“la predetta norma regionale (LR 9/13 art. 12 comma 2), (.....) esige solamente che la lista sia “espressione di un gruppo” in data anteriore alla indizione delle elezioni*

N. 04752/2019 REG.RIC.

regionali. Pertanto si richiede la mera partecipazione ad un gruppo presente nel Consiglio Regionale, o in almeno uno dei due rami del Parlamento, e non certo (come postulato dal ricorrente) una presenza esclusiva o preponderante della forza politica nel gruppo stesso”).

La disposizione regionale in esame certamente rinvia ad un dato espressivo di rappresentatività politica e di radicamento sociale, ma non nei termini pretesi (e secondo l'esegesi additiva praticata) dagli appellanti.

8. Rimanendo sul terreno dell'interpretazione letterale, i richiami degli appellanti ai precedenti di questo Consiglio di Stato (relativo alle elezioni piemontesi) e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (relativo alle elezioni siciliane) impongono un confronto con la formulazione delle corrispondenti disposizioni in quelle sedi scrutinate.

8.1. La sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato 19 ottobre 2010 n. 8145, ha ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, che recita: *“La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di: (.....) c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)”*.

N. 04752/2019 REG.RIC.

In quella fattispecie il problema si appuntava sulla interpretazione della nozione di “collegamento con gruppi consiliari”: se tale collegamento debba o meno avere “un contenuto “dinamico”, cosa che ne postulerebbe la necessaria persistenza - tra il gruppo consiliare ed il partito politico di riferimento - dal momento della dichiarazione di presentazione della lista e almeno fino alla proclamazione degli eletti”.

La sentenza citata, anche per le considerazioni richiamate in seguito, della motivazione, ha escluso la possibilità di praticare una simile interpretazione, che avrebbe comportato di fatto un’addizione legislativa nell’indicazione dei requisiti di rappresentatività, da escludere per le ragioni poco sopra indicate.

8.2. La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 4 luglio 2011, n. 492, ha invece ad oggetto l’art. 3, comma 4, della legge regionale siciliana 1° settembre 1993, n. 26 che stabilisce: *“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata”*.

Tale disposizione è, rispetto a quella abruzzese in esame, certamente più specifica e restrittiva, nel senso che qualifica la soglia di rappresentatività politica e sociale alternativa, che esonera dalla presentazione delle sottoscrizioni, in termini di “costituzione” di un (autonomo) gruppo presso l’Assemblea regionale siciliana, senza che in tale prospettiva possa avere rilevanza, come condivisibilmente opina la sentenza richiamata, l’appartenenza al gruppo misto (se non nell’ambito della distinta, ed ulteriormente alternativa, ipotesi di “conseguimento di almeno un seggio alle ultime elezioni”)

8.3. Considerazioni di identico tenore valgono in relazione alla disciplina statale, evocata dalla parti appellate, portata dall’art. 18-bis, secondo comma, prima parte

N. 04752/2019 REG.RIC.

del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”), nel testo attualmente vigente: *“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi”*.

Anche in questo caso il chiaro riferimento alla *costituzione* di un gruppo parlamentare (autonomo) lascia intendere già sul piano letterale la necessità che la soglia di rappresentatività alternativa coincida con una presenza pari al numero minimo di deputati necessario a costituire tale gruppo.

Nel caso della disposizione abruzzese in esame, invece, il riferimento all’essere la lista mera “espressione” di un gruppo non consente di escludere – se non con l’introduzione di un ulteriore requisito non espressamente previsto dalla norma – la rilevanza dell’appartenenza al Gruppo misto: quanto meno in termini, di cui subito si dirà, di autonoma “componente politica” dello stesso.

9. Il dato letterale va poi interpretato in una duplice prospettiva storico-evolutiva: imposta anche da alcuni riferimenti al Regolamento della Camera dei Deputati contenuti nel ricorso in appello.

Sotto un primo profilo, è corretto affermare che la costituzione in gruppo parlamentare autonomo, eventualmente autorizzato in deroga (*id est*, con un numero di parlamentari inferiore alla soglia minima prevista dai regolamenti di Camera e Senato: fattispecie evocata a pag. 16 dell’atto di appello), costituisse – sulla base dei regolamenti parlamentari del 1971 – l’unico attendibile parametro di rappresentatività politica e sociale nel Paese in presenza di un sistema elettorale proporzionale.

Tuttavia, come osserva la dottrina costituzionalistica, l’avvento nel 1993 del sistema maggioritario, e il connesso processo di aggregazione parlamentare delle forze politiche, ha interrotto l’autorizzazione alla costituzione di gruppi numericamente inferiori alla soglia stabilita dai regolamenti: sicché almeno da tale

N. 04752/2019 REG.RIC.

data il richiamo della difesa di parte appellante è riferito ad un istituto cancellato dalla prassi parlamentare.

Negli stessi anni, il gruppo misto della Camera dei Deputati, inizialmente concepito come una entità residuale, ha assunto un significativo ruolo di rappresentanza politica a seguito della c.d. crisi dei partiti politici, tanto da essere divenuto nella XII legislatura il quarto gruppo parlamentare per composizione numerica: il che ne ha determinato per un verso una crescita quantitativa, e per altro verso una eterogeneità politica.

Tali fenomeni hanno prodotto la riforma del 1997 a seguito della quale – per effetto della modifica dell’art. 14, comma 5, della Camera dei Deputati - all’interno del gruppo misto possono formarsi componenti politiche autonome, purché composte da almeno tre deputati che rappresentino un partito che alle ultime elezioni politiche abbia presentato liste di candidati o candidati nei collegi uninominali.

Il risultato di tale, convergente processo è che i gruppi parlamentari (autonomi) minori, autorizzati “in deroga” fino al 1993, e le componenti politiche autonome del gruppo misto create nel 1997, hanno – i primi nel sistema proporzionale, le seconde nel sistema maggioritario - una identica funzione rappresentativa della proiezione parlamentare delle forze politiche che superino una soglia minima di radicamento nel Paese.

Se proprio all’art. 12, comma 2, della legge regionale abruzzese in esame vuole attribuirsi un significato non solo letterale, che includa ed implichi nella nozione di “espressione” di gruppi parlamentari o consiliari (anche) il necessario superamento di una soglia minima di rappresentatività all’interno di tali assemblee, occorre tener conto che si tratta di una legge regionale approvata nel 2013, vale a dire dopo il compimento del descritto processo evolutivo: sicché anche il richiamo a tale requisito inespresso ben figura soddisfatto dall’essere la lista regionale espressione di una Componente politica autonoma del Gruppo misto della Camera dei Deputati.

10. Date le superiori premesse va aggiunto – in relazione al percorso logico argomentativo seguito dal primo giudice e censurato nei motivi di appello - che la

N. 04752/2019 REG.RIC.

stessa sentenza n. 8145/2010 della V Sezione di questo Consiglio di Stato, invocata dagli appellanti, ha chiarito che *“i due opposti preminenti interessi pubblici che vengono in rilievo nell’ambito del procedimento elettorale quanto alla peculiare fase di ammissione delle liste, quello alla più ampia possibile partecipazione alla competizione elettorale (partecipazione considerata quale indefettibile elemento di democraticità del sistema) e quello (sostanzialmente strumentale al primo) della semplificazione delle modalità di presentazione delle liste di candidati: l’esonero dall’obbligo della raccolta delle firme di presentazione (che costituisce lo strumento concreto per assicurare il contemperamento dei predetti interessi) è così ancorato al verificarsi di determinati presupposti di fatto, dai quali può presumersi (iure et de iure) la sussistenza di adeguati indizi di rappresentatività (o di radicamento politico e sociale) delle liste di candidati che intendessero partecipare alla competizione elettorale”*.

Prosegue la sentenza osservando che una volta che il legislatore regionale, con valutazione discrezionale, abbia individuato gli elementi di fatto, indici di adeguata rappresentatività, e perciò idonei a giustificare l’esonero dall’obbligo di raccolta delle firme di presentazione, compito dell’interprete è verificare che tali enunciati costituiscano *“di per sé fatti indicativi di una certa rappresentatività della lista che intende partecipare alla competizione elettorale, sufficienti ad integrare gli estremi del paradigma normativo, senza che sia necessario, per giustificare l’esonero dall’obbligo della raccolta delle firme di presentazione, postulare implicitamente anche l’ulteriore esistenza di un legame (collegamento), più o meno intenso (o meglio di decrescente intensità, secondo la ricostruzione operata dei primi giudici dell’articolo in esame) con il partito politico od il gruppo politico cui fanno “politicamente” riferimento”*.

Ciò in quanto *“ammettere la necessità di un simile ulteriore elemento a completamento della fattispecie, (.....) o meglio ricollegare ad esso (la cui natura squisitamente politica non è seriamente dubitabile) l’effetto giuridico di*

N. 04752/2019 REG.RIC.

presupposto implicito della norma che esonera le liste dall'obbligo di raccolta delle liste di presentazioni implica, dal punto vista logico, ancor prima che dal punto di vista giuridico – sistematico, la negazione della stessa ratio della norma (i.e. di favorire la più ampia partecipazione possibile di liste alla competizione elettorale), assicurando per converso in via di fatto ai partiti e gruppi politici (tradizionali ovvero che quelli già presenti nelle precedenti elezioni), anche attraverso i loro gruppi consiliari, una sorta di controllo politico sull'ingresso nella competizione elettorale di nuove liste, diverse da quelle che con loro sono, direttamente o indirettamente, connesse” (Consiglio di Stato, V, sentenza 8145/2010, cit.).

La sentenza appellata ha fatto coerente e corretta applicazione di tali, condivisibili principi, alla luce della riferita interpretazione storico-evolutiva del dato letterale, allorché ha osservato – con affermazione che risulta immune dalle censure svolte sul punto nei motivi di appello - che *“l'art. 12, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2013, n.9, la cui ratio è quella di dettare una semplificazione procedurale per quelle liste espressione di partiti o movimenti politici già di certa consistenza a livello locale o nazionale, in ottica di un favor participationis va interpretata nel senso che l'eccezione alla raccolta delle firme sia riferibile anche alle componenti politiche del gruppo misto e quindi anche alla componente di cui la lista contestata è espressione, posto che essa rappresenta un partito o movimento politico di indiscutibile consistenza nazionale”*.

Va infatti considerato che, ancorché più volte invocata dalle parti appellanti a sostegno delle proprie ragioni, la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 8145/2010 ha in realtà respinto – con le argomentazioni che si sono richiamate - il tentativo di aggiungere un (ulteriore) requisito inespresso nel dato letterale della disposizione legittimante l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni: operazione ermeneutica identica a quella proposta dagli odierni appellanti (e per le stesse ragioni non ammissibile), che pretendono di aggiungere alla nozione di “gruppo parlamentare” l'ulteriore precisazione (anche in questo caso più

N. 04752/2019 REG.RIC.

restrittiva), non contenuta nella norma né dalla stessa ricavabile in ragione delle considerazioni esegetiche si sono svolte, che deve però trattarsi di gruppo diverso dal gruppo misto.

La sentenza gravata ha pertanto fatto buon governo dei condivisibili principi sanciti dalla citata sentenza n. 8145/2010, sicché anche il secondo profilo di censura interno al primo motivo appare infondato.

11. Dall'infondatezza dei profili di censura relativi alla pretesa inidoneità od insufficienza della partecipazione alla indicata componente politica gruppo misto a radicare il requisito in parola, discende altresì l'infondatezza del terzo mezzo interno al primo motivo, relativo alla legittimazione a rendere la relativa dichiarazione.

E' agli atti del fascicolo di primo grado la dichiarazione, in data 10 gennaio 2019, del Presidente della Componente "Noi con l'Italia - USEI" del gruppo misto della Camera dei Deputati secondo la quale la lista regionale in contestazione "è espressione della Componente Parlamentare da me presieduta".

Una volta riconosciuta alla Componente politica del gruppo misto dignità rappresentativa ai sensi che qui rilevano, è conseguente l'individuazione dell'organo competente ad operare una simile dichiarazione, e prima ancora la consapevolezza del legame politico fra lista regionale e componente parlamentare.

Si tratta, infatti, di elemento che - per le considerazioni fin qui svolte - sfugge alla cognizione ed alla valutazione del Presidente del Gruppo misto, e che invece può essere rappresentato in modo veritiero ed efficace soltanto dal responsabile della relativa Componente politica interna allo stesso.

12. In merito al quarto profilo di censura del primo motivo di appello, rubricato "sul raggiungimento dello scopo", e volto a censurare la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che il risultato elettorale ottenuto dalla lista in questione ne avrebbe confermato ex post - a seguito del superamento della soglia di sbarramento - la rappresentatività, è sufficiente osservare che l'argomentazione

N. 04752/2019 REG.RIC.

censurata è stata espressa *ad abundantiam*, e che non risulta essenziale ai fini dello scrutinio della legittimità dell'atto di ammissione della lista impugnato, essendo dirimenti sul punto le considerazioni fin qui svolte.

13. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9.

Tale disposizione prevede che

“Successivamente, l'Ufficio centrale regionale

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale”.

La sentenza appellata ha sul punto osservato che “Alla luce di un'interpretazione letterale della norma, si osserva, innanzitutto, che in aritmetica il “resto” è la quantità di dividendo che è “avanzata” dalla divisione, cioè quella quantità che non è stata possibile dividere per il divisore affinché il risultato rimanga nell'insieme dei numeri interi. Il resto di una divisione, dunque, non è la parte decimale del quoziente, ma è la quantità da sottrarre a un dividendo al fine di renderlo divisibile per un divisore. Nel caso specifico, dunque, per resti “calcolati ai sensi della lettera a)”, devono considerarsi i voti in senso assoluto che impediscono che il risultato rimanga nell'insieme dei numeri interi, ossia i voti residui della divisione”.

N. 04752/2019 REG.RIC.

Gli odierni appellanti invece, come accennato, sostengono che ai fini dell'applicazione di tale disposizione la nozione di "resti" debba avere riguardo alla parte decimale del risultato della divisione, qualora da questa si fosse ottenuto un risultato inferiore all'unità, laddove l'esegesi seguita dal primo giudice parifica i resti dell'operazione con i voti residui.

14. Il motivo è infondato.

La stessa interpretazione letterale (congiunta) delle lettere a) e b) evidenzia che la nozione di "resti", di cui alla lettera b), va definita sulla base della previsione di cui alla precedente lettera a): quest'ultima ha riguardo ai voti che residuano rispetto alla parte intera del risultato della divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale.

I "voti" in questione sono, secondo la sentenza appellata, da considerare in termini numerici assoluti, mentre secondo gli appellanti sarebbero la parte decimale del quoziente.

La tesi ritenuta dalla sentenza è assolutamente conforme al dato letterale: laddove la tesi degli appellanti, oltre a scontrarsi contro il rischio di conseguenze applicative assai problematiche (si pensi al non infrequente caso di decimale periodico, e alla connessa necessità di individuare un limite al dato numerico da utilizzare; oppure al problema della successiva determinazione della cifra percentuale residuale, come rappresentato nella memoria della controinteressata Scoccia), è espressione di un tentativo di interpretazione funzionale che supera la lettera della legge, inammissibile in materia di disposizioni che regolano il calcolo dei voti (in tal senso l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 13/1997).

Non soltanto dunque, non è dato ravvisare elementi di irragionevolezza nella scelta operata dal legislatore regionale: ma tali elementi sembrano riconnettersi piuttosto all'interpretazione correttiva – già di per sé di dubbia ammissibilità – suggerita dagli appellanti.

N. 04752/2019 REG.RIC.

La stessa, peraltro, presenta un ulteriore fattore di possibile irragionevolezza, consistente nel produrre, con riferimento alla medesima lista, un maggior peso al minor voto ottenuto in una circoscrizione elettorale rispetto ad altra circoscrizione in cui il maggior numero di voti produce un risultato elettorale inferiore.

Tale critica, espressa da una delle parti controinteressate in termini di contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, della Costituzione), è stata contestata nella memoria degli appellanti nel senso della manifesta infondatezza della relativa questione, avuto riguardo ai principi espressi dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto *“che possano esserci dei fattori rilevanti nel senso di determinare un diverso peso al voto”*.

Tale argomentazione, se - in tesi - esclude la non manifesta infondatezza del relativo dubbio di legittimità costituzionale, tuttavia non implica il superamento del sottostante profilo di possibile irragionevolezza del (riconosciuto) risultato dell'auspicata interpretazione correttiva della norma; sicché l'interpretazione letterale della disposizione, operata dal primo giudice, assume carattere necessitato, se non come interpretazione adeguatrice, almeno sotto questo profilo.

Non pertinente appare poi il richiamo alla sentenza n. 3612/2015 di questo Consiglio di Stato, sia perché resa in fattispecie regolata da disposizione avente altra e diversa formulazione letterale (l'art. 14, comma 1, lett. c), della legge regionale della Sardegna n. 1/2013); sia perché la fattispecie dedotta aveva riguardo più che al significato da attribuire a tale disposizione, all'applicazione - erronea - della stessa fatta dall'Ufficio Centrale Regionale, dal momento che in quel sistema - a differenza di quello abruzzese - sono considerati resti solo i voti che residuano dopo la divisione dei voti di lista per il quoziente, ma per le sole liste il cui risultato sia pari ad almeno una unità (ipotesi non riscontrata nel caso scrutinato da quella sentenza).

16. In conclusione, l'appello è infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del

N. 04752/2019 REG.RIC.

processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità e nella novità delle questioni dedotte.

Ai sensi dell' art. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm. deve essere disposta:

- l'immediata trasmissione della presente sentenza in copia alla Giunta regionale, affinché la Regione provveda, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza bollettino ufficiale della Regione Abruzzo a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile;
- la comunicazione della presente sentenza al Prefetto de L'Aquila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm., indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

N. 04752/2019 REG.RIC.

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

SENTENZA 17.10.2019, N. 4756

Giudizio elettorale n. 4756

N. 04756/2019 REG.RIC.

Pubblicato il 07/11/2019

N. 07607 /2019 REG.PROV.COLL.
N. 04756/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2019, proposto da Emilio Iampieri, Gianni Bellisario, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Pardo in Roma, piazza Popolo n. 18;

contro

Regione Abruzzo non costituito in giudizio;

nei confronti

Mauro Febbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Roberto Santangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Ciuffetelli, Raffaele Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Daniele D'Amario, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Antonio Sisti, Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione

N. 04756/2019 REG.RIC.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Prima) n. 00261/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento parziale delle operazioni elettorali, dei risultati delle elezioni e dell'atto di proclamazione degli eletti, posto in essere in data 23 febbraio 2019, contenuto nell'allegato verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa per l'elezione diretta del Presidente della Regione Abruzzo e per il rinnovo del Consiglio Regionale svoltasi il giorno 10 febbraio 2019, nelle parti in cui sono stati proclamanti eletti alla carica di consigliere regionale i Sig.ri Mauro Febbo e Roberto Santangelo e non sono stati proclamanti eletti i Sig.ri Emilio Iampieri e Gianni Bellisario, così procedendo alla rettifica e alla correzione dei risultati elettorali e alla sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati eletti con quelli che hanno diritti preferenziali, nonché di qualsiasi atto presupposto o consequenziale degli atti come sopra impugnati e con gli stessi comunque posto in rapporto di correlazione o di dipendenza, ivi compresi la deliberazione n. 19 del 4.3.2019 dell'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo contenente la sostituzione temporanea nelle funzioni di consigliere regionale svolte dal Sig. Mauro Febbo, nominato Assessore alle Attività Produttive, con il Sig. Daniele D'Amario e la successiva presa d'atto operata dal Consiglio Regionale della Regione Abruzzo, contenuta nel verbale della seduta del 19.3.2019

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mauro Febbo e di Roberto Santangelo e di Daniele D'Amario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, Amedeo Ciuffetelli, Nicola Antonio Sisti, e Massimo Cirulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

N. 04756/2019 REG.RIC.

1. Con sentenza n. 261/2019 il T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, ha respinto il ricorso proposto dai signori Emilio Iampieri e Gianni Bellisario per l'annullamento parziale delle operazioni elettorali, dei risultati delle elezioni e dell'atto di proclamazione degli eletti, posto in essere in data 23 febbraio 2019, contenuto nell'allegato verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa per l'elezione diretta del Presidente della Regione Abruzzo e per il rinnovo del Consiglio Regionale svoltasi il giorno 10 febbraio 2019, nelle parti in cui sono stati proclamanti eletti alla carica di consigliere regionale i Sig.ri Mauro Febbo e Roberto Santangelo e non sono stati proclamanti eletti i Sig.ri Emilio Iampieri e Gianni Bellisario, così procedendo alla rettifica e alla correzione dei risultati elettorali e alla sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati eletti con quelli che hanno diritti preferenziali, nonché di qualsiasi atto presupposto o consequenziale degli atti come sopra impugnati e con gli stessi comunque posto in rapporto di correlazione o di dipendenza, ivi compresi la deliberazione n. 19 del 4.3.2019 dell'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo contenente la sostituzione temporanea nelle funzioni di consigliere regionale svolte dal Sig. Mauro Febbo, nominato Assessore alle Attività Produttive, con il Sig. Daniele D'Amario e la successiva presa d'atto operata dal Consiglio Regionale della Regione Abruzzo, contenuta nel verbale della seduta del 19.3.2019.

Con ricorso in appello notificato il 5 giugno 2019, e depositato lo stesso giorno, i signori Iampieri e Bellisario hanno impugnato l'indicata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i controinteressati Febbo, Santangelo e D'Amario.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019.

2. La sentenza impugnata ha stabilito che la procedura di calcolo dei resti ai fini della determinazione della cifra elettorale residuale di ciascuna lista circoscrizionale è risultata conforme al parametro rappresentato dall'art. 17, comma 6, lett. b); della legge regionale n. 9/2013, non potendosi aderire all'interpretazione

N. 04756/2019 REG.RIC.

teleologica di tale disposizione suggerita dai ricorrenti anche in ossequio al principio sancito dalla sentenza n. 13/1997 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Gli appellanti sostengono che ai fini dell'applicazione di tale disposizione la nozione di "resti" debba avere riguardo alla parte decimale del risultato della divisione, qualora da questa si fosse ottenuto un risultato inferiore all'unità, laddove l'esegesi seguita dal primo giudice (che identifica i resti con "i voti in senso assoluto che impediscono che il risultato rimanga nell'insieme dei numeri primi, ossia i voti residui della divisione") parifica i resti dell'operazione con i voti residui.

Osservano gli appellanti che tale sovrapposizione concettuale è di per sé erronea (invocando in tal senso la sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 3612/2015) ed aggiungono che quando il legislatore regionale abruzzese si è voluto riferire ai resti in cifra assoluta lo ha chiarito espressamente (come ad esempio all'art. 17, comma 5, lett g).

Deduce quindi la seguente censura: *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 6, lettera b) della legge regionale per l'Abruzzo n. 9/2013, anche in relazione all'art. 12 delle disposizioni della legge in generale"*.

Tale disposizione prevede che

"Successivamente, l'Ufficio centrale regionale

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste

N. 04756/2019 REG.RIC.

nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale”.

La sentenza appellata ha sul punto osservato che *“Alla luce di un’interpretazione letterale della norma, si osserva, innanzitutto, che in aritmetica il “resto” è la quantità di dividendo che è “avanzata” dalla divisione, cioè quella quantità che non è stata possibile dividere per il divisore affinché il risultato rimanga nell’insieme dei numeri interi. Il resto di una divisione, dunque, non è la parte decimale del quoziente, ma è la quantità da sottrarre a un dividendo al fine di renderlo divisibile per un divisore. Nel caso specifico, dunque, per resti “calcolati ai sensi della lettera a)”, devono considerarsi i voti in senso assoluto che impediscono che il risultato rimanga nell’insieme dei numeri interi, ossia i voti residui della divisione”.*

Gli odierni appellanti invece, come accennato, sostengono che ai fini dell’applicazione di tale disposizione la nozione di “resti” debba avere riguardo alla parte decimale del risultato della divisione, qualora da questa si fosse ottenuto un risultato inferiore all’unità, laddove l’esegesi seguita dal primo giudice parifica i resti dell’operazione con i voti residui.

3. Il motivo è infondato.

La stessa interpretazione letterale (congiunta) delle lettere a) e b) evidenzia che la nozione di “resti”, di cui alla lettera b), va definita sulla base della previsione di cui alla precedente lettera a): quest’ultima ha riguardo ai voti che residuano rispetto alla parte intera del risultato della divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale.

I “voti” in questione sono, secondo la sentenza appellata, da considerare in termini numerici assoluti, mentre secondo gli appellanti sarebbero la parte decimale del quoziente.

N. 04756/2019 REG.RIC.

La tesi ritenuta dalla sentenza è assolutamente conforme al dato letterale: laddove la tesi degli appellanti, oltre a scontrarsi contro il rischio di conseguenze applicative assai problematiche (si pensi al non infrequente caso di decimale periodico, e alla connessa necessità di individuare un limite al dato numerico da utilizzare; oppure al problema della successiva determinazione della cifra percentuale residuale), è espressione di un tentativo di interpretazione funzionale che supera la lettera della legge, inammissibile in materia di disposizioni che regolano il calcolo dei voti (in tal senso l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 13/1997).

Non soltanto dunque, non è dato ravvisare elementi di irragionevolezza nella scelta operata dal legislatore regionale: ma tali elementi sembrano riconnettersi piuttosto all'interpretazione correttiva – già di per sé di dubbia ammissibilità – suggerita dagli appellanti.

La stessa, peraltro, presenta un ulteriore fattore di possibile irragionevolezza, consistente nel produrre, con riferimento alla medesima lista, un maggior peso al minor voto ottenuto in una circoscrizione elettorale rispetto ad altra circoscrizione in cui il maggior numero di voti produce un risultato elettorale inferiore.

La replica degli appellanti non supera il sottostante profilo di possibile irragionevolezza del (riconosciuto) risultato dell'auspicata interpretazione correttiva della norma; sicché l'interpretazione letterale della disposizione, operata dal primo giudice, assume carattere necessitato, se non come interpretazione adeguatrice, almeno sotto questo profilo.

Non pertinente appare poi il richiamo alla sentenza n. 3612/2015 di questo Consiglio di Stato, sia perché resa in fattispecie regolata da disposizione avente altra e diversa formulazione letterale (l'art. 14, comma 1, lett. c), della legge regionale della Sardegna n. 1/2013); sia perché la fattispecie dedotta aveva riguardo più che al significato da attribuire a tale disposizione, all'applicazione – erronea – della stessa fatta dall'Ufficio Centrale Regionale, dal momento che in quel sistema

N. 04756/2019 REG.RIC.

– a differenza di quello abruzzese - sono considerati resti solo i voti che residuano dopo la divisione dei voti di lista per il quoziente, ma per le sole liste il cui risultato sia pari ad almeno una unità (ipotesi non riscontrata nel caso scrutinato da quella sentenza).

4. In conclusione, l'appello è infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità e nella novità delle questioni dedotte.

Ai sensi degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm. deve essere disposta:

- l'immediata trasmissione della presente sentenza in copia alla Giunta regionale, affinché la Regione provveda, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza bollettino ufficiale della Regione Abruzzo a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile;
- la comunicazione della presente sentenza al Prefetto de L'Aquila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm., indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

N. 04756/2019 REG.RIC.

Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Nocelli, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello


IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

SENTENZA 17.10.2019, N. 4994
Giudizio elettorale n. 4994

N. 04994/2019 REG.RIC.

Publicato il 05/11/2019



N. 07541 /2019 REG.PROV.COLL.
N. 04994/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2019, proposto da Lorenzo Berardinetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo non costituito in giudizio;

nei confronti

Sandro Mariani, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/B;

Roberto Santangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Ciuffetelli, Raffaele Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco Taglieri Sclocchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35;

per la riforma

N. 04994/2019 REG.RIC.

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 0262/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento delle operazioni elettorali compiute e adottate dall'Ufficio Centrale Regionale Abruzzese in data 22-23 febbraio 2019 e del verbale delle operazioni stesse; del provvedimento del 23 febbraio 2019 di proclamazione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri regionali all'esito delle consultazioni elettorali del 10 febbraio 2019, e della relativa comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale; e per la conseguente correzione dei risultati elettorali, con conseguente proclamazione del ricorrente quale candidato consigliere regionale eletto per la lista "Abruzzo in Comune" circoscrizionale dell'Aquila.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sandro Mariani, Roberto Santangelo e Francesco Taglieri Sclocchi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Herbert Simone, Amedeo Ciuffetelli, Fabrizio Rulli e Roberto Colagrande;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 262/2019 l T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, ha respinto il ricorso proposto dal sig. Lorenzo Berardinetti per l'annullamento delle operazioni elettorali compiute e adottate dall'Ufficio Centrale Regionale Abruzzese in data 22-23 febbraio 2019 e del verbale delle operazioni stesse; del provvedimento del 23 febbraio 2019 di proclamazione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri regionali all'esito delle consultazioni elettorali del 10 febbraio 2019, e della relativa comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale; e per la conseguente correzione dei risultati elettorali, con conseguente proclamazione del

N. 04994/2019 REG.RIC.

ricorrente quale candidato consigliere regionale eletto per la lista "Abruzzo in Comune" circoscrizionale dell'Aquila.

Con ricorso in appello notificato l'11 giugno 2019, e depositato lo stesso giorno, il sig. Berardinetti ha impugnato l'indicata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i controinteressati Roberto Santangelo, Sandro Mariani e Francesco Taglieri Sclocchi.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019.

2. La questione dedotta nel presente giudizio è relativa all'applicazione degli artt. 16 e 17 L.r. Abruzzo n. 9/2013, con riferimento alla possibilità di computare o meno i voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento ai fini delle operazioni previste dalle lettere e), f), g) del comma 5 dell'art. 17 cit..

Secondo la parte ricorrente, odierna appellante, l'Ufficio Centrale Regionale avrebbe erroneamente utilizzato i "quozienti" che erano stati determinati inizialmente dagli Uffici centrali circoscrizionali (ex art. 17, comma 3, lett. f) L.R. Abruzzo n. 9/2013), prima dell'applicazione della clausola di sbarramento ex art. 16 L.R. Abruzzo n. 9/2013 e dell'esclusione dal riparto dei seggi delle liste "Avanti Abruzzo", "Centristi per l'Europa", "Casapound Italia".

In particolare, l'appello risulta affidato al seguente motivo "Errore di giudizio. Riproposizione del primo motivo di ricorso: Violazione di legge. Artt. 16 e 17 L.R. Abruzzo n. 9/2013: i voti delle liste che non superano lo sbarramento ex art. 16 non sono utilizzabili dopo l'esclusione delle stesse liste ex art. 17, comma 5, lett. d), L.R. Abruzzo n. 9/2013, ai fini delle operazioni di cui all'art. 17 comma 6, lett. a) e b) e ss. L.R. 9/2013 – Violazione dei principi generali sulle soglie di sbarramento in materia elettorale".

La tesi di parte appellante, ribadita da ultimo nella memoria di replica, è nel senso che "il "ricalcolo" del quoziente dopo l'esclusione delle liste non ammesse al riparto, è dovuto, è implicito nella legge per forza di cose, è una conseguenza dell'applicazione della soglia di sbarramento, senza che ciò possa definirsi "intervento di ortopedia normativa". (...) "quando una legge elettorale nulla dica al

N. 04994/2019 REG.RIC.

riguardo in modo espresso, l'introduzione di una "soglia di sbarramento" va interpretata, per principio generale, nel senso che preclude qualsiasi successiva riutilizzazione dei voti dati alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento stessa".

L'appellante invoca a sostegno la sentenza n. 3050/2016 del 9 giugno 2016 della V Sezione di questo Consiglio di Stato relativa al sistema elettorale dettato dalla L.R. Puglia n. 2 del 28 gennaio 2005.

3. L'appello è infondato.

La tesi posta a fondamento della sentenza appellata è assolutamente conforme al dato letterale: laddove la tesi degli appellanti, è espressione di un tentativo di interpretazione funzionale che supera la lettera della legge, inammissibile in materia di disposizioni che regolano il calcolo dei voti (in tal senso l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 13/1997).

In particolare la sentenza appellata, argomentando anche dai principi espressi dalla decisione 13/1997 dell'Adunanza Plenaria, ha respinto il ricorso osservando che:

- "la citata legge elettorale abruzzese rappresenta un corpus normativo uniforme e organico nell'ambito del quale l'art. 17 provvede a suddividere il procedimento di assegnazione dei seggi in passaggi ordinati dal punto di vista logico e cronologico, colloca il calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale in una fase precedente rispetto a quella dell'applicazione della soglia di sbarramento e non ne prevede un "ricalcolo" ad opera dell'Ufficio centrale regionale escludendo i voti delle liste escluse";

- "il quoziente elettorale circoscrizionale è uno ed è determinato esclusivamente dal rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale "dividendo il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità" (co. 3., lett. f). Evidentemente si tratta di un'unica operazione che precede tanto l'esclusione delle liste che non hanno superato lo sbarramento (co. 5, lett. d) quanto l'assegnazione dei cosiddetti

N. 04994/2019 REG.RIC.

seggi residui (co. 7, lett. b in combinato disposto con il precedente comma 6, lett. b). Tali attività sono riservate a diverso organo (l'Ufficio centrale regionale) al quale non viene richiesta alcuna attività di "ricalcolo" il cui inserimento a livello interpretativo rappresenterebbe una inammissibile operazione di "ortopedia normativa" incompatibile con i principi espressamente richiamati dalla stessa Adunanza Plenaria nella sentenza 13/1997, ove si afferma che "le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici, sicché esse non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto pena, evidentemente, l'introduzione di criteri matematici di elezione diversi da quelli valutati dal legislatore ed indicati nelle norme medesime" (così già Cons. Stato V Sez. n. 453/1996);

- "il legislatore regionale ha attribuito all'Ufficio circoscrizionale il compito di determinare il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione stessa aumentato di una unità. Una volta compiute tali operazioni i dati così determinati della cifra elettorale circoscrizionale e del conseguente quoziente elettorale circoscrizionale rimangono cristallizzati e non sono suscettibili di alcuna modificazione, come peraltro comprovato dalle successive fasi del procedimento";

- "Come affermato proprio dalla medesima sentenza dell'Adunanza Plenaria citata dal ricorrente, è costituzionalmente legittimo e rimesso alla discrezionalità del Legislatore "un sistema di computo che espressamente preveda (o escluda) di tener conto dei voti riportati dalle liste escluse dalla ripartizione dei seggi".

4. Il riportato *iter* logico-argomentativo è immune dagli errori di giudizio dedotti nel ricorso in appello.

La determinazione del quoziente elettorale disciplinata dalle richiamate disposizioni regionali non consente un implicito ricalcolo successivo alla fase di esclusione delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento, e meno che mai lo impone.

N. 04994/2019 REG.RIC.

La giurisprudenza costituzionale in materia (si veda, *ex multis*, la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale) rimette alla “ampia” discrezionalità del legislatore regionale, nella dialettica fra tensione alla stabilità di governo ed esigenze di rappresentatività, l’individuazione dei possibili punti di equilibrio, con il solo limite dell’irragionevolezza della soluzione prescelta, e al mancato superamento del test di proporzionalità.

La tesi di parte appellante si fonda sull’assunto che quanto non espressamente previsto dalla norma sarebbe imposto da “principi generali”, vale a dire dalla necessità di adattare la disciplina del calcolo del quoziente all’esistenza di una clausola di sbarramento.

Tale affermazione non è condivisibile.

Il quoziente elettorale è un istituto giuridico proprio dei sistemi elettorali proporzionali, funzionale alla ripartizione dei seggi tra le varie liste in relazione alla rispettiva consistenza numerica, posto a fondamento del c.d. metodo del quoziente, che – come il (ed alternativamente al) c.d. metodo d’Hont - è uno dei meccanismi che possono regolare tale ripartizione.

Le peculiarità del metodo del quoziente è, secondo la dottrina costituzionalistica, la sua semplicità: nel senso che esso prevede di regola che il totale dei voti validi riportati da tutte le liste costituisce la cifra elettorale generale che, divisa per il numero dei seggi, dà il quoziente elettorale.

Non vi sono pertanto dubbi, sul piano teorico e dogmatico, circa (non solo la compatibilità, ma anche) la necessità che la determinazione del quoziente avvenga prendendo a base di calcolo la totalità dei voti validi espressi.

Il problema posto dalla fattispecie dedotta nel presente giudizio sorge dall’innesto, in un sistema elettorale proporzionale, di un istituto, quale la clausola di sbarramento, funzionale a produrre un effetto selettivo.

A ben vedere, i due istituti operano – nell’ambito del procedimento elettorale - su piani diversi (tanto che la legge regionale abruzzese opportunamente li colloca in

N. 04994/2019 REG.RIC.

fasi diverse del procedimento elettorale e li affida alla competenza di organi diversi), e non è dato inferire dal secondo una configurazione del primo necessariamente conseguente.

Una restrizione della base di calcolo del quoziente, successiva alla esclusione delle liste minori, non espressamente prevista, snaturerebbe infatti la natura dell'istituto: che rimane legata al rapporto fra i voti validamente espressi ed i seggi da attribuire, ai fini della individuazione del numero dei voti necessari per l'attribuzione di ciascun seggio (e non al rapporto tra i voti utilmente espressi, e i seggi medesimi). Pertanto, i voti attribuiti alle liste escluse dopo la verifica del superamento della soglia di sbarramento legittimamente e non irragionevolmente concorrono alla determinazione del quoziente, senza che possa inferirsi dal sistema la necessità di un successivo ricalcolo del quoziente: che anzi, ove effettuata in assenza di una espressa previsione, sarebbe certamente illegittima.

5. La stessa sentenza n. 3050/2016 del 9 giugno 2016 della V Sezione di questo Consiglio di Stato, invocata dall'appellante, fornisce elementi in tal senso, in quanto conferma in realtà il principio della intangibilità del dato letterale della norma che regola i calcoli (nella specie: relativi all'attribuzione del premio di maggioranza) effettuati successivamente all'esclusione delle liste che non superano la soglia di sbarramento: *“non può essere sopravvalutata la circostanza che per il riparto sulla base del premio di maggioranza nel ridetto comma 6 dell'art. 15 non vi sia alcun riferimento alle «liste ammesse», ma alla «cifra elettorale della coalizione». Infatti, una volta introdotte le soglie di sbarramento le stesse, in linea con quanto già affermato in passato dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (decisione 21 aprile 1997, n. 13), non possono che rilevare ad ogni effetto, ovvero per qualsiasi riparto in cui si applica il procedimento di attribuzione dei seggi nell'organo a base elettiva. La tesi dell'appellante si risolve invece in una petizione di principio, che dà per dimostrato ciò che invece avrebbe dovuto essere dimostrato, rovesciando i termini del rapporto tra regola espressa (sbarramento) ed eccezione, che avrebbe richiesto una previsione altrettanto esplicita”*.

N. 04994/2019 REG.RIC.

Nel caso dedotto nel presente giudizio la regola espressa non è nel senso del ricalcolo dopo la soglia di sbarramento.

Nel giudizio di cui alla sentenza n. 3050/2016 l'appellante pretendeva un'esegesi additiva della disposizione (generica) con riguardo alle sole "liste ammesse" (il che, nella sostanza, è quanto auspica l'odierno appellante nel presente giudizio, facendo derivare tale addizione normativa da "principi generali" che, come si è visto, non impongono affatto tale soluzione).

6. In conclusione, l'appello è infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità e nella novità delle questioni dedotte.

Ai sensi degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm. deve essere disposta:

- l'immediata trasmissione della presente sentenza in copia alla Giunta regionale, affinché la Regione provveda, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza bollettino ufficiale della Regione Abruzzo a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile;
- la comunicazione della presente sentenza al Prefetto de L'Aquila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm., indicati in motivazione.

N. 04994/2019 REG.RIC.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

SENTENZA 17.10.2019, N. 5404
Giudizio elettorale n. 5404

prot. 310661/19 del 7/11/2019

N. 05404/2019 REG.RIC.

Pubblicato il 06/11/2019

N. 07578 ~~2019~~ REG.PROV.COLL.
N. 05404/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2019, proposto da Luciano D'Amico, Pierpaolo Pietrucci, Bartolomeo Donato Di Matteo, Franco Caramanico, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Cerceo, Stefano Corsi, Antonio D'Aloia, Sergio Della Rocca, Pierluigi Mantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Della Rocca in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri, Alessia Frattale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Francesco Franco in Roma, via G. P. Da Palestrina 19;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

N. 05404/2019 REG.RIC.

Marco Marsilio, Giovanni Legnini, Nicola Campitelli, Manuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino, Mauro Febbo, Silvio Paolucci, Emanuele Imprudente, Angelo Simone Angelosante, Guido Quintino Liris, Marianna Scoccia, Vincenzo D'Incecco, Nicoletta Veri, Domenico Zaccardi Pettinari, Lorenzo Sospiri, Guerino Testa, Antonio Blasioli, Pietro Quaresimale, Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio, Umberto D'Annunziis, Dino Pepe, Sandro Mariani, Fabrizio Montepara, Mario Quagliari, Antonietta La Porta, Luca De Renzis, Americo Di Benedetto, Daniele D'Amario non costituiti in giudizio;

Roberto Santangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Amedeo Ciuffetelli, Raffaele Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Marco Cipolletti, Giorgio Fedele, Domenico Pettinari, Francesco Taglieri Sclocchi, Barbara Stella, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 00259/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale, costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila, del 23 febbraio 2019, nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista "Movimento 5 Stelle" 7 seggi di Consigliere Regionale invece di 5 seggi e alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente Giovanni Legnini sono stati attribuiti 5 seggi di Consigliere Regionale invece di 7 seggi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ministero dell'Interno e di Roberto Santangelo e di Sara Marcozzi e di Pietro Smargiassi e di Marco Cipolletti e di Giorgio Fedele e di Domenico Pettinari e di Francesco Taglieri Sclocchi e di Barbara Stella;

N. 05404/2019 REG.RIC.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Pierluigi Mantini, Antonio D'Aloia, Sergio Della Rocca, Stefania Valeri, Amedeo Ciuffetelli, Fabrizio Rulli e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 259/2019 il T.A.R. Abruzzo - L'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai signori Luciano D'Amico, Pierpaolo Pietrucci, Bartolomeo Donato Di Matteo e Franco Caramanico nella veste di cittadini elettori e candidati alla carica di Consigliere Regionale, nella consultazione elettorale del 10 febbraio 2019, con la coalizione delle liste collegate al candidato Presidente Giovanni Legnini per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo per l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale, costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila, del 23 febbraio 2019, nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista "Movimento 5 Stelle" 7 seggi di Consigliere Regionale invece di 5 seggi e alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente Giovanni Legnini sono stati attribuiti 5 seggi di Consigliere Regionale invece di 7 seggi.

La questione verte sul criterio di calcolo, ai fini dell'attribuzione dei seggi consiliari, della cifra elettorale delle liste che non hanno conseguito la maggioranza dei voti utili per la nomina del Presidente ad esse collegato.

I ricorrenti – odierni appellanti - ritengono che qualora dette liste siano unite da un patto di coalizione la cifra elettorale sulla quale calcolare i quozienti per l'attribuzione dei seggi sia data ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 9/2013 dalla somma dei voti di tutte le liste convergenti nel patto.

La Regione e i controinteressati condividono invece l'interpretazione data dall'Ufficio Centrale Regionale Elettorale che ritiene di dover fare riferimento alla cifra elettorale dei gruppi di lista, nozione che identifica l'unione delle liste

N. 05404/2019 REG.RIC.

presentate nelle circoscrizioni elettorali con lo stesso simbolo.

2. La richiamata sentenza del T.A.R. Abruzzo non ha condiviso la prospettazione dei ricorrenti, ed ha ritenuto conforme all'invocato parametro normativo l'operato dell'Ufficio elettorale (rigettando, in ragione dell'infondatezza nel merito, le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Abruzzo e dai controinteressati (quest'ultima relativa al mancato superamento della prova di resistenza): a seguito di un articolato ragionamento condotto in punto di esegesi delle relative disposizioni, il giudice di prime cure ha osservato che "È del tutto evidente allora che il legislatore regionale, ai fini della ripartizione dei seggi, ha inteso differenziare le liste solo mediante il criterio dell'esistenza del collegamento al Presidente eletto, lasciando sul piano dell'irrelevanza l'eventuale patto di coalizione di liste convergenti verso un candidato non eletto, identificate da contrassegni diversi. (...)L'interpretazione della disposizione suggerita dai ricorrenti, che presuppone l'estensione del meccanismo del cumulo dei voti delle liste con diverso contrassegno collegate con un patto di coalizione ad un candidato non eletto, non è dunque compatibile con il chiaro tenore della disposizione che riserva detta procedura alle sole liste (comunque, con o senza patto di coalizione) collegate con il candidato eletto".

3. Con ricorso in appello notificato il 19 giugno 2019, e depositato il successivo 21 giugno, gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza sopra indicata.

Si sono costituiti nel giudizio di appello, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Interno, la Regione Abruzzo e i controinteressati Roberto Santangelo, Sara Marcozzi, Domenico Pettinari, Marco Cipolletti, Giorgio Fedele, Pietro Smargiassi, Barbara Stella e Francesco Taglieri Sclocchi.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019.

4. L'appello è affidato ad un unico, articolato motivo, con cui:

- si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 5, e 4, comma 1, della legge regionale abruzzese n. 9/2013;
- si sollecita un'interpretazione sistematica, adeguatrice (in relazione ai principi

N. 05404/2019 REG.RIC.

costituzionali di rappresentatività, di uguaglianza del voto e di ragionevolezza), e ispirata ai principi di proporzionalità dei meccanismi elettorali;

- si chiede, in via subordinata, che venga sollevato l'incidente di costituzionalità in relazione all'interpretazione delle richiamate disposizioni fatta propria dal primo giudice, nella parte in cui non prevede che "la distribuzione dei seggi alla minoranze debba avvenire tenendo conto delle coalizioni ove formate, e del risultato elettorale complessivo delle liste unite in coalizione";

- si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'irrilevanza del patto di coalizione per il computo dei voti e la distribuzione dei seggi in favore dei gruppi di liste uniti in coalizione diversi da quelli che hanno sostenuto il presidente eletto.

5. L'appello è infondato.

La questione inerisce la ripartizione dei 29 seggi consiliari subito dopo l'attribuzione dei due seggi spettanti al Presidente eletto e al candidato che ha riportato il secondo miglior risultato: la ripartizione, anche in conseguenza dell'attribuzione del premio di maggioranza, è stata fatta sulla base della cifra elettorale (numero dei voti di lista) riportata da ciascun gruppo di liste, id est dalle liste presentate nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

L'art. 17, comma 5, della legge regionale abruzzese 2 aprile 2013, n. 9 stabilisce che l'Ufficio centrale regionale, "ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) *proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;*

b) *determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste*

N. 05404/2019 REG.RIC.

- circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);*
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;*
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;*
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;*
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;*
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di*

N. 05404/2019 REG.RIC.

maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero”.

La disposizione, in sostanza, caratterizza il sistema elettorale regionale abruzzese in questo senso: per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Regione, si favorisce l'aggregazione di gruppi di liste legate dal patto di coalizione ai fini dell'attribuzione del maggior numero di seggi possibile in proporzione ai voti cumulativamente raccolti; per quanto invece concerne l'attribuzione dei seggi in Consiglio, venuta meno l'esigenza sopradetta, si ripristina l'ordinario metodo proporzionale di conversione dei voti in seggi secondo il parametro costituito (non dal patto di coalizione, ma) dal gruppo di liste circoscrizionali.

6. I ricorrenti, odierni appellanti, sostengono, come riportato nella sentenza oggetto di appello, che dovrebbe aversi riguardo al patto di coalizione e non al gruppo di liste anche nella seconda fase: *“Il sistema proporzionale, ispirato alla massima rappresentatività del voto, pur con i correttivi previsti dalla soglia di sbarramento e dal premio di maggioranza, esigerebbe, ai fini della distribuzione dei seggi, di attribuire rilievo al patto di coalizione di minoranza perché portatore di un programma comune del quale il Presidente collegato esprime la sintesi. Quando esiste un patto di coalizione la nozione di gruppo di liste di cui alla l.r. n. 9/2013 andrebbe pertanto intesa, come risulta esplicitamente da altre leggi elettorali regionali come equivalente della stessa nozione di patto di coalizione. Al contrario,*

N. 05404/2019 REG.RIC.

l'interpretazione dell'Ufficio elettorale, il quale afferma che la legge regionale "fa riferimento alla coalizione solo per liste collegate al presidente eletto" sicché i seggi di minoranza devono essere ripartiti "in base ai voti riportati dalle singole liste aventi il medesimo contrassegno", si presterebbe a censure di incostituzionalità, la cui questione i ricorrenti, in subordine, chiedono al Collegio di sollevare, per violazione dei principi di rappresentatività e uguaglianza del voto laddove comporta l'attribuzione di un maggior numero di seggi ad una lista rispetto a una coalizione che ha riportato più voti".

I motivi di appello si fondano in realtà su di una forzatura del dato letterale, come si evince anche dall'argomentazione espressa dagli stessi appellanti alle pagg. 41 e 42 del ricorso in appello: *"Come abbiamo sottolineato nel ricorso, la Legge Regionale non sembra chiusa ad una interpretazione conforme ancorata alla rilevanza del modello coalizionale anche per coalizioni diverse da quella di maggioranza (che ha espresso il Presidente eletto); al di là, sicuramente, di alcune aporie di linguaggio".*

Tale forzatura non appare giustificata da esigenze di ordine sistematico, che anzi depongono nel senso opposto.

L'istituto del patto di coalizione regola la fase del procedimento elettorale concernente l'elezione del Presidente della Regione: e, nella dialettica fra la tensione alla stabilità di governo regionale ed esigenze di rappresentatività, del tutto ragionevolmente il legislatore regionale ha ritenuto di limitare la rilevanza giuridica dell'istituto alla sola elezione del Presidente, e non anche all'attribuzione dei seggi, rimessa ad un meccanismo proporzionale ancorato all'entità rappresentata dalle liste circoscrizionali o gruppi di liste riunite sotto lo stesso simbolo.

La competizione elettorale regionale è, come condivisibilmente dedotto dalle parti controinteressate, un confronto tra liste elettorali ai fini della ripartizione dei seggi consiliari: il confronto fra coalizioni è limitato all'elezione del Presidente della Regione.

N. 05404/2019 REG.RIC.

La coalizione decade pertanto dalla sua intrinseca funzione dopo l'individuazione del Presidente eletto: pretendere di estenderne l'operatività alla successiva fase di distribuzione dei seggi è operazione non consentita dal dato normativo in quanto, come condivisibilmente affermato dalla difesa regionale, dopo l'elezione del Presidente la coalizione che risulta collegata al Presidente non eletto non trova più alcuna ragione di sopravvivenza per decadenza della sua funzione intrinseca.

7. Il T.A.R. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione implicata, prospettata dai ricorrenti in via subordinata, in relazione all'esegesi di tale disposizione operata dall'Ufficio elettorale e condivisa dal primo giudice: *“La Corte costituzionale con sentenza n. 239/2018 ha recentemente ribadito che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010, ordinanza n. 260 del 2002). In linea di principio pertanto ciò che ha indotto altre Regioni ad accogliere il principio di ripartizione di tutti i seggi dando rilievo al patto di coalizione non dimostra che la diversa soluzione accolta dalla Regione Abruzzo sia non ragionevole, tanto più se si considera che la legge elettorale abruzzese (art. 16) già attribuisce rilevanza in entrata al patto di coalizione riducendo al 2% la soglia di sbarramento, che per i gruppi di liste non riuniti in coalizione è del 4%”.*

La sentenza ha anzi precisato, sul punto, che *“l'interpretazione suggerita si esporrebbe al sospetto di essere incostituzionale poiché presuppone una deroga al principio di equivalenza del voto di lista, che, come ricordato in premessa, esprime la volontà elettorale, laddove pretende di applicare un criterio di calcolo del peso elettorale alle liste riunite in coalizione diverso da quello applicabile alle altre liste che partecipano alle competizioni elettorali autonomamente. La tesi sostenuta nel ricorso muove infatti dal presupposto indimostrato e privo di fondamento positivo*

N. 05404/2019 REG.RIC.

o dogmatico, che il patto di coalizione fra forze politiche, che non esprimono la maggioranza di governo e che non possono quindi invocare la governabilità quale compensazione del maggior peso da attribuirsi ai voti conseguiti dalla coalizione, sia in grado di differenziare una minoranza dall'altra ai fini della rappresentatività nell'assemblea regionale. Posto che il patto di coalizione sottende un'aspirazione di governo, le liste in esso rappresentate, quando non hanno ottenuto la maggioranza consiliare per realizzarla, non possono ragionevolmente pretendere di avere maggiore rappresentatività sulle altre liste di minoranza con le quali condividono la diversa missione politica di forze di opposizione, perché, in caso contrario, è proprio rispetto alle altre minoranze non riunite in coalizione che potrebbe porsi un dubbio di violazione del principio di parità e uguaglianza del voto”.

Anche questa statuizione della sentenza appellata appare immune dai vizi dedotti nei motivi di appello.

La censurata esegesi del dato normativo sarebbe, ad avviso degli appellanti, irragionevole e contraria ai principi oggetto delle sentenze n. 1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale.

L'affermazione, e le argomentazioni su cui poggia, appaiono non condivisibili e infondati.

L'invocata giurisprudenza costituzionale, nella dialettica fra tensione alla stabilità di governo ed esigenze di rappresentatività, rimette alla discrezionalità politica del legislatore regionale l'individuazione dei possibili punti di equilibrio, con il solo limite dell'irragionevolezza della soluzione prescelta, e del mancato superamento del test di proporzionalità.

La sentenza n. 1/2014, nel ribadire tali principi, ha decretato l'incostituzionalità proprio di una disposizione (statale) che, attraverso l'attribuzione del premio di maggioranza non subordinata al superamento di una soglia minima di voti, alterava irragionevolmente la proporzionalità del meccanismo con un vulnus per la rappresentatività dell'assemblea.

Premesso che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non vi è questione di

N. 05404/2019 REG.RIC.

premio di maggioranza, va osservato che la citata sentenza n. 1/2014: per un verso, concerne una fattispecie strutturalmente opposta e speculare rispetto a quella qui dedotta, dal momento che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale è stata motivata con l'esigenza di tutelare la ripartizione proporzionale dei seggi dall'effetto perturbante derivante dall'applicazione del premio di maggioranza (posizione concettuale che nel presente giudizio è difesa in realtà dalle parti resistenti); per altro verso, ha comunque espresso un principio relativo all'elezione del Palamento nazionale, dichiarandolo non esportabile al di fuori di tale contesto normativo ed istituzionale (*“Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali”*).

Analoghi profili di non immediata sovrapposibilità sconta il richiamo alla sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale.

8. Ciò che appare tuttavia dirimente nel senso della infondatezza della censura, e della conseguente manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato in via subordinata, è l'erroneità del presupposto interpretativo su cui entrambi poggiano.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio l'esigenza di rappresentatività su base proporzionale non entra realmente in comparazione con valori od interessi antagonisti.

N. 05404/2019 REG.RIC.

In primo luogo, perché – come osservato poco sopra - nella dialettica fra i valori in potenziale conflitto nell'ambito del procedimento elettorale l'aggregazione (e gli istituti ad essa funzionali, come il patto di coalizione) mira a tutelare la governabilità, e non la rappresentatività.

In secondo luogo perché gli appellanti assumono l'esistenza, nel caso di specie, di tale conflitto, ancorando la rappresentatività assembleare al (solo) risultato elettorale del patto di coalizione (minoritario): tale presupposto non è in realtà autorizzato dal dato normativo, neppure se letto in chiave sistematica e non meramente letterale.

L'unità politica di riferimento del procedimento elettorale regionale, quella in relazione alla quale l'elettore manifesta il proprio voto ed esprime le proprie scelte, è la lista e il gruppo di liste riunite sotto lo stesso contrassegno.

Il patto di coalizione è, come detto, un istituto "artificiale", correttivo del sistema proporzionale, creato per aggregare i voti delle liste ai soli fini dell'elezione del Presidente della Regione.

Ancorare il dato della rappresentatività del consiglio eletto (soltanto) ad un'alleanza politica funzionale ad un obiettivo elettorale diverso ed ulteriore rispetto all'elezione del consiglio medesimo, che la legge ricollega all'unità politica di base del procedimento elettorale, è operazione politicamente praticabile (nei limiti della ragionevolezza), ma concettualmente e logicamente inammissibile se intesa come giuridicamente (e costituzionalmente) necessitata.

La stessa logica del patto di coalizione, *id est* l'alleanza fra liste *diverse* per l'elezione di un Presidente, evidenzia che fra le liste del patto vi è affinità ma diversità, e che l'alleanza si rende necessaria perché in un sistema maggioritario nessuna singola lista avrebbe altrimenti la possibilità di eleggere il Presidente.

L'esigenza di rappresentatività e di proporzionalità espressa dalle invocate disposizioni costituzionali ha dunque riguardo alla idoneità dell'assemblea eletta a riflettere il risultato del voto sulla base del parametro costituito – in un sistema proporzionale - dall'aggregazione in liste.

N. 05404/2019 REG.RIC.

La censura in esame, più che tutelare (in modo che si assume esclusivo ed escludente) i ridetti valori, pretende di misurarne l'effettività in relazione ad un istituto giuridico – il patto di coalizione – ispirato ad un'idea di aggregazione maggioritaria, anche oltre la funzione tipica – per come normativamente definita – di quest'ultimo.

Nulla avrebbe impedito al legislatore regionale, nell'ambito della sua lata discrezionalità politica, di costruire (ragionevolmente) la rappresentatività in relazione al patto di coalizione, o meglio di dare rilevanza giuridica anche al patto di coalizione legato al candidato Presidente non eletto: ma l'opposta soluzione, oggetto della disposizione in esame, non contrasta – per le ragioni fin qui esposte – con gli invocati parametri costituzionali, ed anzi assicura una rappresentatività proporzionalmente parametrata al voto espresso in favore delle liste circoscrizionali, vale a dire riferita ad un elemento di identità politica più specifico e capillare rispetto al patto di coalizione.

9. In conclusione, l'appello è infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità e nella novità delle questioni dedotte.

Ai sensi degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm. deve essere disposta:

- l'immediata trasmissione della presente sentenza in copia alla Giunta regionale, affinché la Regione provveda, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza bollettino ufficiale della Regione Abruzzo a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile;

N. 05404/2019 REG.RIC.

- la comunicazione della presente sentenza al Prefetto de L'Aquila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm., indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

SENTENZA 17.10.2019, N. 6082
Giudizio elettorale n. 6082.

N. 06082/2019 REG.RIC.

Publicato il 05/11/2019



N. 07550 /2019 REG.PROV.COLL.
N. 06082/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2019, proposto da Paola Cianci, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gileno, Alessio Mucci, Salvatore De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bruno Taverniti in Roma, via Sesto Rufo 23;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri, Alessia Frattale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Francesco Franco in Roma, via P. Luigi Da Palestrina 19;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pietro Smargiassi, Franco Caramanico non costituiti in giudizio;

Francesco Taglieri Sclocchi, Barbara Stella, rappresentati e difesi dall'avvocato

N. 06082/2019 REG.RIC.

Fabrizio Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00326/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento o rettifica, in parte qua, dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Abruzzo per la circoscrizione di Chieti intervenuto il giorno 23 febbraio 2019 e dei verbali delle operazioni compiute dall'Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte di Appello di L'Aquila, e di quelle compiute dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale di Chieti, per la Circoscrizione Provinciale di Chieti e, di poi, conclusesi con la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Regione Abruzzo, nonché del verbale riepilogativo presso l'Ufficio del Tribunale di Chieti (riepilogativo dei dati relativi ai verbali delle singole Sezioni), limitatamente alla determinazione della graduatoria dei candidati votati nella circoscrizione di Chieti in senso alla Lista Provinciale n. 1 avente il contrassegno «Progressisti – Liberi e Uguali» e al risultato elettorale attribuito alla ricorrente Paola Cianci nella parte in cui la collocano al secondo posto tra i non eletti,

nonché

del verbale dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 14 del Comune di Vasto relativamente al conteggio delle preferenze attribuite alla ricorrente medesima in n. 17 (diciassette) in luogo di 27 (ventisette) effettivamente conseguite in detta Sezione e del verbale dell'Ufficio Elettorale della Sezione n. 23 del Comune di Vasto, relativamente al conteggio delle preferenze attribuite alla ricorrente medesima in n. 0 (zero) in luogo di 16 (sedici) effettivamente conseguite nella stessa, e per la conseguente riforma e/o correzione, totale o parziale, in parte qua, dei risultati elettorali relativi al Consiglio Regionale d'Abruzzo e, per

N. 06082/2019 REG.RIC.

quanto di ragione, dei verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte di Appello dell'Aquila, e dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, costituito presso il Tribunale di Chieti, per la Circoscrizione Provinciale di Chieti, nonché dei prospetti dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato relativo ai primi due candidati della Lista «Progressisti – Liberi e Uguali» e dei verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle Sezioni n. 14 e n. 23 del Comune di Vasto, accertandosi e dichiarandosi che, nell'anzidetta lista, risulta prima la ricorrente Paola Cianci, con un totale complessivo di n. 1110 (millecentodieci) voti di preferenza, anziché il candidato Franco Caramanico, nonché per l'annullamento

sempre dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Abruzzo per la Circoscrizione di Chieti del 23 febbraio 2019 e dei verbali delle operazioni compiute dall'Ufficio Centrale Regionale, costituito presso la Corte di Appello de L'Aquila, del 23 febbraio 2019, nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista «Movimento 5 Stelle» n. 7 (sette) seggi di Consigliere Regionale invece di n. 5 (cinque) seggi, mentre alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente Giovanni Legnini sono stati attribuiti n. 5 (cinque) seggi di Consigliere Regionale invece di n. 7 (sette) seggi, e di ogni altro ulteriore atto e provvedimento connesso, collegato o conseguente, anche se non conosciuto,

e per la correzione del risultato elettorale

con l'attribuzione degli anzidetti ulteriori due seggi alla coalizione di liste collegate al candidato Presidente Giovanni Legnini e la conseguente

proclamazione

della ricorrente Paola Cianci alla carica di Consigliere Regionale per la Circoscrizione di Chieti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ministero dell'Interno e di Francesco Taglieri Sclocchi e di Barbara Stella;

N. 06082/2019 REG.RIC.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2019 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Gileno, Stefania Valeri, Fabrizio Rulli e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 326/2019 il T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla signora Paola Cianci contro gli atti, indicati in epigrafe, del procedimento concernente le operazioni di voto del 10 febbraio 2019 per l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo e il rinnovo del Consiglio Regionale.

L'appellante ha visto accolto in primo grado uno dei due motivi di ricorso (relativo al calcolo delle preferenze ed alla collocazione fra i candidati non eletti: su questa parte la sentenza di primo grado non è oggetto di gravame), mentre è stata respinta – mediante rinvio alla motivazione della sentenza n. 259/2019 (alla quale si farà d'ora in poi riferimento, essendo oggetto delle censure di parte appellante), relativa a identica questione - la residua domanda, vertente sul criterio di calcolo, ai fini dell'attribuzione dei seggi consiliari, della cifra elettorale delle liste che non hanno conseguito la maggioranza dei voti utili per la nomina del Presidente ad esse collegato.

2. Con ricorso in appello notificato il 13 luglio 2019, e depositato il successivo 16 luglio, la ricorrente – odierna appellante – ha censurato questo secondo capo della sentenza, ritenendo che qualora dette liste siano unite da un patto di coalizione la cifra elettorale sulla quale calcolare i quozienti per l'attribuzione dei seggi sia data ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 9/2913 dalla somma dei voti di tutte le liste convergenti nel patto.

La Regione e i controinteressati, costituitisi in giudizio per resistere al ricorso, condividono invece l'interpretazione data dall'Ufficio Centrale Regionale

N. 06082/2019 REG.RIC.

Elettorale che ritiene di dover fare riferimento alla cifra elettorale dei gruppi di lista, nozione che identifica l'unione delle liste presentate nelle circoscrizioni elettorali con lo stesso simbolo.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019.

3. L'appello è affidato a due, articolate censure con le quali:

- si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 5, della legge regionale abruzzese n. 9/2013;
- si sollecita un'interpretazione sistematica, adeguatrice (in relazione ai principi costituzionali di rappresentatività, di uguaglianza del voto e di ragionevolezza), e ispirata ai principi di proporzionalità dei meccanismi elettorali;
- si chiede, in via subordinata, che venga sollevato l'incidente di costituzionalità in relazione all'interpretazione delle richiamate disposizioni fatta propria dal primo giudice, nella parte in cui non prevede che "la distribuzione dei seggi alla minoranze debba avvenire tenendo conto delle coalizioni ove formate, e del risultato elettorale complessivo delle liste unite in coalizione";
- si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'irrilevanza del patto di coalizione per il computo dei voti e la distribuzione dei seggi in favore dei gruppi di liste uniti in coalizione diversi da quelli che hanno sostenuto il presidente eletto.

4. L'appello è infondato.

La questione inerisce la ripartizione dei 29 seggi consiliari subito dopo l'attribuzione dei due seggi spettanti al Presidente eletto e al candidato che ha riportato il secondo miglior risultato: la ripartizione, anche in conseguenza dell'attribuzione del premio di maggioranza, è stata fatta sulla base della cifra elettorale (numero dei voti di lista) riportata da ciascun gruppo di liste, id est dalle liste presentate nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

L'art. 17, comma 5, della legge regionale abruzzese 2 aprile 2013, n. 9 stabilisce che l'Ufficio centrale regionale, *"ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:*

N. 06082/2019 REG.RIC.

- a) *proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;*
- b) *determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);*
- c) *determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;*
- d) *esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;*
- e) *divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;*
- f) *sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato*

N. 06082/2019 REG.RIC.

proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero”.

La disposizione, in sostanza, caratterizza il sistema elettorale regionale abruzzese in questo senso: per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Regione, si favorisce l'aggregazione di gruppi di liste legate dal patto di coalizione ai fini dell'attribuzione del maggior numero di seggi possibile in proporzione ai voti cumulativamente raccolti; per quanto invece concerne l'attribuzione dei seggi in Consiglio, venuta meno l'esigenza sopradetta, si ripristina l'ordinario metodo proporzionale di conversione dei voti in seggi secondo il parametro costituito (non dal patto di coalizione, ma) dal gruppo di liste circoscrizionali.

5. La tesi di parte ricorrente, odierna appellante, come chiarito dalla sentenza oggetto di critica da parte dell'appellante, è nel senso che dovrebbe aversi riguardo al patto di coalizione e non al gruppo di liste anche nella seconda fase: “*Il sistema*

N. 06082/2019 REG.RIC.

proporzionale, ispirato alla massima rappresentatività del voto, pur con i correttivi previsti dalla soglia di sbarramento e dal premio di maggioranza, esigerebbe, ai fini della distribuzione dei seggi, di attribuire rilievo al patto di coalizione di minoranza perché portatore di un programma comune del quale il Presidente collegato esprime la sintesi. Quando esiste un patto di coalizione la nozione di gruppo di liste di cui alla l.r. n. 9/2013 andrebbe pertanto intesa, come risulta esplicitamente da altre leggi elettorali regionali come equivalente della stessa nozione di patto di coalizione. Al contrario, l'interpretazione dell'Ufficio elettorale, il quale afferma che la legge regionale "fa riferimento alla coalizione solo per liste collegate al presidente eletto" sicché i seggi di minoranza devono essere ripartiti "in base ai voti riportati dalle singole liste aventi il medesimo contrassegno", si presterebbe a censure di incostituzionalità, la cui questione è ricorrente, in subordine, chiedono al Collegio di sollevare, per violazione dei principi di rappresentatività e uguaglianza del voto laddove comporta l'attribuzione di un maggior numero di seggi ad una lista rispetto a una coalizione che ha riportato più voti".

Giunta Regionale d'Abruzzo

I motivi di appello si fondano in realtà su di una forzatura del dato letterale.

Tale forzatura non appare giustificata da esigenze di ordine sistematico, che anzi depongono nel senso opposto.

L'istituto del patto di coalizione regola la fase del procedimento elettorale concernente il Presidente della Regione: e, nella dialettica fra la tensione alla stabilità di governo regionale ed esigenze di rappresentatività, del tutto ragionevolmente il legislatore regionale ha ritenuto di limitare la rilevanza giuridica dell'istituto alla sola elezione del Presidente, e non anche all'attribuzione dei seggi, rimessa ad un meccanismo proporzionale ancorato all'entità rappresentata dalle liste circoscrizionali o gruppi di liste riunite sotto lo stesso simbolo.

La competizione elettorale regionale è, come condivisibilmente dedotto dalle parti

N. 06082/2019 REG.RIC.

controinteressate, un confronto tra liste elettorali ai fini della ripartizione dei seggi consiliari: il confronto fra coalizioni è limitato all'elezione del Presidente della regione.

La coalizione decade pertanto dalla sua intrinseca funzione dopo l'individuazione del Presidente eletto: pretendere di estenderne l'operatività alla successiva fase di distribuzione dei seggi è operazione non consentita dal dato normativo in quanto, come condivisibilmente affermato dalla difesa regionale, dopo l'elezione del Presidente la coalizione che risulta collegata al Presidente non eletto non trova più alcuna ragione di sopravvivenza per decadenza della sua funzione intrinseca.

6. Il T.A.R. ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione implicata, prospettata in via subordinata, in relazione all'esegesi di tale disposizione operata dall'Ufficio elettorale e condivisa dal primo giudice: *“La Corte costituzionale con sentenza n. 239/2018 ha recentemente ribadito che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010, ordinanza n. 260 del 2002). In linea di principio pertanto ciò che ha indotto altre Regioni ad accogliere il principio di ripartizione di tutti i seggi dando rilievo al patto di coalizione non dimostra che la diversa soluzione accolta dalla Regione Abruzzo sia non ragionevole, tanto più se si considera che la legge elettorale abruzzese (art. 16) già attribuisce rilevanza in entrata al patto di coalizione riducendo al 2% la soglia di sbarramento, che per i gruppi di liste non riuniti in coalizione è del 4%”*.

La sentenza ha anzi precisato, sul punto, che *“l'interpretazione suggerita si esporrebbe al sospetto di essere incostituzionale poiché presuppone una deroga al principio di equivalenza del voto di lista, che, come ricordato in premessa, esprime la volontà elettorale, laddove pretende di applicare un criterio di calcolo del peso elettorale alle liste riunite in coalizione diverso da quello applicabile alle altre liste che partecipano alle competizione elettorale autonomamente. La tesi sostenuta nel*

N. 06082/2019 REG.RIC.

ricorso muove infatti dal presupposto indimostrato e privo di fondamento positivo o dogmatico, che il patto di coalizione fra forze politiche, che non esprimono la maggioranza di governo e che non possono quindi invocare la governabilità quale compensazione del maggior peso da attribuirsi ai voti conseguiti dalla coalizione, sia in grado di differenziare una minoranza dall'altra ai fini della rappresentatività nell'assemblea regionale. Posto che il patto di coalizione sottende un'aspirazione di governo, le liste in esso rappresentate, quando non hanno ottenuto la maggioranza consiliare per realizzarla, non possono ragionevolmente pretendere di avere maggiore rappresentatività sulle altre liste di minoranza con le quali condividono la diversa missione politica di forze di opposizione, perché, in caso contrario, è proprio rispetto alle altre minoranze non riunite in coalizione che potrebbe porsi un dubbio di violazione del principio di parità e uguaglianza del voto”.

Anche questa statuizione della sentenza appare immune dai vizi dedotti nei motivi di appello.

La censurata esegesi del dato normativo sarebbe, ad avviso dell'appellante, irragionevole e contraria ai principi oggetto delle sentenze n. 1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale.

L'affermazione, e le argomentazioni su cui poggia, appaiono non condivisibili e infondati.

L'invocata giurisprudenza costituzionale, nella dialettica fra tensione alla stabilità di governo ed esigenze di rappresentatività, rimette alla discrezionalità politica del legislatore regionale l'individuazione dei possibili punti di equilibrio, con il solo limite dell'irragionevolezza della soluzione prescelta, e del mancato superamento del test di proporzionalità.

La sentenza n. 1/2014, nel ribadire tali principi, ha decretato l'incostituzionalità proprio di una disposizione (statale) che, attraverso l'attribuzione del premio di maggioranza non subordinata al superamento di una soglia minima di voti, alterava irragionevolmente la proporzionalità del meccanismo con un vulnus per la

N. 06082/2019 REG.RIC.

rappresentatività dell'assemblea.

Premesso che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non vi è questione di premio di maggioranza, va osservato che la citata sentenza n. 1/2014: per un verso, concerne una fattispecie strutturalmente opposta e speculare rispetto a quella qui dedotta, dal momento che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale è stata motivata con l'esigenza di tutelare la ripartizione proporzionale dei seggi dall'effetto perturbante derivante dall'applicazione del premio di maggioranza (posizione concettuale che nel presente giudizio è difesa in realtà dalle parti resistenti); per altro verso, ha comunque espresso un principio relativo all'elezione del Palamento nazionale, dichiarandolo non esportabile al di fuori di tale contesto normativo ed istituzionale (*"Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali"*).

Analoghi profili di non immediata sovrapposibilità sconta il richiamo alla sentenza n. 35/2017 della Corte costituzionale.

7. Ciò che appare tuttavia dirimente nel senso della infondatezza della censura, e della conseguente manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato in via subordinata, è l'erroneità del presupposto interpretativo su cui entrambi poggiano.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio l'esigenza di rappresentatività su base proporzionale non entra realmente in comparazione con valori od interessi

N. 06082/2019 REG.RIC.

antagonisti.

In primo luogo, perché – come osservato poco sopra - nella dialettica fra i valori in potenziale conflitto nell'ambito del procedimento elettorale l'aggregazione (e gli istituti ad essa funzionali, come il patto di coalizione) mira a tutelare la governabilità, e non la rappresentatività.

In secondo luogo perché l'appellante assume l'esistenza, nel caso di specie, di tale conflitto, ancorando la rappresentatività assembleare al risultato elettorale del patto di coalizione (minoritario): tale presupposto non è in realtà autorizzato dal dato normativo, neppure se letto in chiave sistematica e non meramente letterale.

L'unità politica di riferimento del procedimento elettorale regionale, quella in relazione alla quale l'elettore manifesta il proprio voto ed esprime le proprie scelte, è la lista e il gruppo di liste riunite sotto lo stesso contrassegno.

Il patto di coalizione è, come detto, un istituto "artificiale", correttivo del sistema proporzionale, creato per aggregare i voti delle liste ai soli fini dell'elezione del Presidente della Regione.

Ancorare il dato della rappresentatività del consiglio eletto (soltanto) ad un'alleanza politica funzionale ad un obiettivo elettorale diverso ed ulteriore rispetto all'elezione del consiglio medesimo, che la legge ricollega all'unità politica di base del procedimento elettorale, è operazione politicamente praticabile (nei limiti della ragionevolezza), ma concettualmente e logicamente inammissibile se intesa come giuridicamente (e costituzionalmente) necessitata.

La stessa logica del patto di coalizione, *id est* l'alleanza fra liste *diverse* per l'elezione di un Presidente, evidenzia che fra le liste del patto vi è affinità ma diversità, e che l'alleanza si rende necessaria perché in un sistema maggioritario nessuna singola lista avrebbe altrimenti la possibilità di eleggere il Presidente.

L'esigenza di rappresentatività e di proporzionalità espressa dalle invocate disposizioni costituzionali ha dunque riguardo alla idoneità dell'assemblea eletta a riflettere il risultato del voto sulla base del parametro costituito – in un sistema

N. 06082/2019 REG.RIC.

proporzionale - dall'aggregazione in liste.

La censura in esame, più che tutelare (in modo che si assume esclusivo ed escludente) i ridetti valori, pretende di misurarne l'effettività in relazione ad un istituto giuridico – il patto di coalizione – ispirato ad un'idea di aggregazione maggioritaria, anche oltre la funzione tipica – per come normativamente definita – di quest'ultimo.

Nulla avrebbe impedito al legislatore regionale, nell'ambito della sua lata discrezionalità politica, di costruire (ragionevolmente) la rappresentatività in relazione al patto di coalizione, o meglio di dare rilevanza giuridica anche al patto di coalizione legato al candidato Presidente non eletto: ma l'opposta soluzione, oggetto della disposizione in esame, non contrasta – per le ragioni fin qui esposte - con gli invocati parametri costituzionali, ed anzi assicura una rappresentatività proporzionalmente parametrata al voto espresso in favore delle liste circoscrizionali, vale a dire riferita ad un elemento di identità politica più specifico e capillare rispetto al patto di coalizione.

9. In conclusione, l'appello è infondato e come tale deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella complessità e nella novità delle questioni dedotte.

Ai sensi degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm. deve essere disposta:

- l'immediata trasmissione della presente sentenza in copia alla Giunta regionale, affinché la Regione provveda, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza bollettino ufficiale della Regione Abruzzo a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile;

N. 06082/2019 REG.RIC.

- la comunicazione della presente sentenza al Prefetto de L'Aquila.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm., indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI PESCARA

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Prati — 1° stralcio DECRETO DI ESPROPRIAZIONE N. 6 DEL 12 novembre 2019.

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' N. 6 DEL 12/11/2019 "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Prati – 1° Stralcio".

IL DIRIGENTE

...omissis...

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 18/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, dichiarativo di pubblica utilità, dell'opera denominata "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Prati – 1° Stralcio", in conformità al P.R.G.;

VISTO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, sia rispetto all'avviso di avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, sia per quello che riguarda le previste notificazioni e comunicazioni di cui alla citata normativa;

VISTO il decreto di occupazione d'urgenza n. 154/BR del 07/05/2015, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili occorrenti alla realizzazione degli interventi in argomento e sono state determinate, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001, le indennità provvisorie di espropriazione spettanti alle ditte espropriande;

...omissis...

VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 77/BR del 29/02/2016, pubblicata sul BUR ordinario n. 10 del 16/03/2016, con la quale è stato disposto il pagamento delle indennità provvisorie di espropriazione accettate, pari ad € 11.904,00, in misura pari all'80% del totale delle indennità di espropriazione accettate di complessivi € 14.880,00, a favore delle ditte proprietarie espropriande, ed altresì il deposito delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, per complessivi € 21.010,00;

...omissis...

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 63 del 14/05/2018, notificata alle ditte interessate, si è provveduto a determinare l'indennità definitiva di espropriazione a seguito di frazionamento catastale e della stima definitiva della Commissione Provinciale Espropri;

VISTA l'ordinanza dirigenziale n. 2 del 03/07/2018, con la quale è stato ordinato il pagamento di complessivi € 5.175,50 delle indennità di espropriazione definitive accettate, a favore delle ditte proprietarie espropriande sulla base delle rispettive dichiarazioni di accettazione presentate e della documentazione esibita comprovante la piena e libera proprietà del bene, mediante mandati diretti di pagamenti, e il deposito della differenza delle indennità definitive di espropriazione non accettate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, per complessivi € 1.485,00;

...omissis...

DECRETA

di pronunciare l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Pescara, con sede in Piazza Italia n. 1, C.F. 124600685, dei beni immobili necessari ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Prati – 1° Stralcio, come da tabella sotto riportata:

N° d'ordine	DITTA		FG	PART	SUP (mq)	IND ESPROPRIO €	INDENNITA' TOTALE €
	INTESTATARI CATASTALI						
1	RICCI GIUSEPPE nato a PESCARA il 18/02/62 RCCGPP62B18 G482A		17	1927 (ex 395)	483	3.622,50	3.622,50

2	GAIA IMMOBILIARE S.A.S. DI GIANLUCA D'ARTISTA & C. con sede in PESCARA 02025780681	17	1913 (ex 31)	587	4.402,50	4.402,50
3	ANZOLETTI NICOLA nato a MOSCUFO II 12/05/45 NZLNCL45E12F 785S	17	1910 (ex 25)	424	7.420,00	13.457,50
			1906 (ex 16)	345	6.037,50	
4	DI MATTEO ITALO nato a PESCARA II 04/12/1922 DMTTLI22T04G 482S 8(Dec. 04/01/2014) DI MATTEO ADELE nata a PESCARA II 23/08/1961 DMTDLA61M63 G482L (EREDE DI MATTEO ITALO) - Proprietà per 1/3 DI MATTEO FRANCESCO nato a PESCARA II 07/12/1958 DMTFNC58T07 G482K (EREDE DI MATTEO ITALO) - Proprietà per 1/3 D'ANGELO LUCIA nata a PESCARA II 31/08/1933 DNGLCU33M71 G482E (EREDE DI MATTEO ITALO) - Proprietà per 1/3 (Dec. 18/01/2017)	17	1902 (ex 820)	156	2.730,00	3.115,00
			1904 (ex 819)	22	385,00	
5	ANGRILLI ANTONIO nato a PESCARA II 18/02/38 NGRNTN38B18 G482H (Dec. 18/01/2017) ANGRILLI MAURO nato a PESCARA II 09/04/65 NGRMRA65D09 G482A	17	1898 (ex 22)	123	1.537,50	1.537,50
6	EVANGELISTA CARMELA nata a PESCARA II 14/12/27	17	1896 (ex 824)	75	937,50	937,50

7	SANTILLOZZI RAFFAELE nato a PESCARA il 13/07/1947 SNTRFL47C13G 482H	17	1884 (ex 18)	174	3.045,00	3.045,00
8	PASETTI ALESSIA nata a PESCARA il 23/03/1973 PSTLSS73C63G 482M	17	1922 (ex 501)	156	1.170,00	1.290,00
			1923 (ex 501)	16	120,00	
9	GALIETTI COPPOLA STELLA nata a TORREMAGGIO RE il 13/01/30 GLTSL30A53L 273T Proprietà per 3/4	17	1921 (ex 1854)	53	397,50	1.035,00
			GRANNONICO NADIA nata a PESCARA il 03/06/55 GRNDA55H43 G482Q Proprietà per 1/4	1919 (ex 1852)	85	
10	VERZELLA ETTORE nato a PESCARA il 21/04/82 VRZTR82D21G 482C VERZELLA SILVIO nato a PESCARA il 01/07/78 VRZSLV78L01G 482U	17	1917 (ex 488)	6	45,00	45,00
			D'ARTISTA GIANLUCA nato a pescara il 28/11/73 DRTGLC73S26 G482X	1915 (ex 485)	7	52,50
11		17	1911 (ex 483)	1	7,50	
			1908 (ex 1781)	30	225,00	
12	COLANZI S.R.L. con sede in CASOLI (CH) Proprietà per 1/1 02083060695	17	1907 (ex 478)	8	60,00	60,00
13	SABATINI VINCENZO nato a MONTESILVAN O il 03/06/53 SBTVCN53H03F 646P	17	1900 (ex 477)	174	1.305,00	2.662,50
			1893 (ex 476)	181	1.357,50	
TOTALE COMPLESSIVO						35.495,00

RENDE NOTO

1. che l'autorità espropriante provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili; ...omissis...
3. l'opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni successivi alla pubblicazione; decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata; ...omissis...

6. che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai T.A.R. Sezione di Pescara nel termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott. Gaetano Silverii

SNAM RETE GAS

Ordinanza di Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato — Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Allacciamento Martina Gas S.r.l. — Chieti DN 100 (4") - 12 bar ed opere connesse".

**COMUNE DI CHIETI**

(Provincia di Chieti)

V° Settore – LL.PP.

PROT. N. 77056

ORDINANZA N. 270

DEL 08-11-2019

Ordinanza di Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Allacciamento Martina Gas s.r.l. – Chieti DN 100 (4") - 12 bar ed opere connesse".

II SINDACO del Comune di CHIETI

RICHIAMATO l'art. 7 del Decreto **protocollo n. 39572 del 06.06.2019** – Asservimento e Occupazione temporanea - emesso dal Dirigente V Settore LL.PP. dott. Ing. Paolo Intorbida a favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., promotrice e beneficiaria del procedimento di occupazione temporanea e di asservimento;

PRESO ATTO delle indennità stabilite nel citato decreto;

ACCERTATO che le ditte interessate dall'asservimento ed occupazione temporanea hanno preso formale conoscenza dell'ammontare delle indennità spettanti;

VISTA la formale richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 4 ottobre 2019 prot. n. 68860 diretta ad ottenere l'emissione dell'Ordinanza di Deposito, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila – Servizio della Cassa DD.PP., delle indennità di asservimento, occupazione e danni a favore delle ditte che non hanno accettato nei termini sanciti dalla Legge vigente in materia;

ORDINA**ART. 1**

alla Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Bari vico Capurso, 3, tel. 080 5919211 – Capitale Sociale euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. – Società con unico socio, beneficiaria del Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea **protocollo n. 39572 del 06.06.2019**, il deposito delle sotto indicate somme, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila – a titolo di indennità di asservimento, occupazione e danni per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori di cui all'oggetto, a favore delle ditte di seguito elencate:


Ditta **Di Giovanni Mara** residente a Cepagatti (PE) via Santa Felicità, 12
C.F.: DGVMRA88M50G482S
Ditta **Di Giovanni Mirco** residente a Rosciano (PE) Contrada Tratturo, 63
C.F.: DGVMRC86C15A485P
Ditta **Di Giovanni Vanessa** residente a Rosciano (PE) Contrada Tratturo, 63
C.F.: DGVVSS87C56G482X
Ditta **Di Vito Diva** residente a Rosciano (PE) Contrada Tratturo, 63
C.F.: DVTDVI57A70Z103U
Comune di Chieti Foglio 52 Mappali 4450 - 4468 - 4405 - 4407
INDENNITÀ TOTALE (asservimento più occupazione e danni) di € 3.273,60 (tremiladuecentosettantatre/60)
indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019.

- ART. 2 -

di provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 alla pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.;
di dare notizia a questa Amministrazione dell'avvenuta pubblicazione,
la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio della Cassa DD.PP. dell'Aquila, sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di asservimento così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

Chieti - 8 NOV. 2019

IL SINDACO
Dott. Avv. Umberto DI PRIMIO



Ordinanza di Pagamento Diretto delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Allacciamento Martina Gas S.r.l. — Chieti DN 100 (4") - 12 bar ed opere connesse".

**COMUNE DI CHIETI**

(Provincia di Chieti)

V° Settore – LL.PP.

PROT. N. 77067

ORDINANZA N. 27 DEL - 8 NOV. 2019

Ordinanza di Pagamento Diretto delle indennità di asservimento, occupazione e danni, di cui al Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019, afferente i lavori di costruzione ed esercizio dell'opera denominata "Allacciamento Martina Gas s.r.l. – Chieti DN 100 (4") - 12 bar ed opere connesse".

Il SINDACO del Comune di CHIETI

RICHIAMATO l'art. 6 del **Decreto protocollo n. 39572 del 06.06.2019** – Asservimento e Occupazione temporanea - emesso dal Dirigente del V Settore LL.PP. a favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., promotrice e beneficiaria del procedimento di occupazione temporanea e di asservimento;

PRESO ATTO delle indennità stabilite nel citato decreto;

ACCERTATO che le ditte interessate dall'asservimento ed occupazione temporanea hanno preso formale conoscenza dell'ammontare delle indennità spettanti ed hanno formalmente comunicato, nei termini stabiliti per legge e richiamati all'art. 6 del citato **Decreto protocollo n. 39572 del 06.06.2019**, di accettare tali indennità che pertanto risultano definitive ed irrevocabili;

VISTA la formale richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A. pervenuta in data 4 ottobre 2019 prot. n. 68856 diretta ad ottenere l'emissione dell'Ordinanza di Pagamento Diretto delle indennità di asservimento, occupazione e danni a favore delle ditte che hanno accettato;

ESAMINATA la documentazione alla medesima istanza allegata;

DATO ATTO che occorre pertanto disporre il pagamento delle indennità come sopra accettate;

VISTO l'art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

ORDINA**ART. 1**

alla Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Bari vico Capurso, 3, tel. 080 5919211 – Capitale Sociale euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. – Società con unico socio, beneficiaria del **Decreto di Asservimento e di Occupazione temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019**, il pagamento delle seguenti indennità:

- Comune di Chieti Foglio 52 Mappali 4408 – 4319 – 4322 – 4323 – 4326 – 4330 - 4333 – 4398 – 4403 – 4467 – 4411 – 4412 – 4418 – 4421 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 4.203,67 (quattromiladuecentotré/67) accettata dalla ditta Interporto Val Pescara S.p.A.** con sede in Manoppello (PE) S.S. 5 Tiburtina Valeria – Loc. Staccioli – Manoppello (PE) - C.F.: 01500860695 – indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappale 4420 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 3.016,20 (tremlasedici/20) accettata dalla ditta Di Biase Maria Francesca** residente a Chieti (CH) via Vomano, 48 - C.F.: DBSMFR36S44C632V - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappale 4422 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 1.162,72 (millecentosessantadue/72) accettata dalla ditta Cornacchia Antonio** residente a Chieti (CH) via Colle Dell'Ara, 87 - C.F.: CRNNTN46T24C632R – **Cornacchia Francesco** residente a Chieti (CH) via Colle Dell'Ara, 87 - C.F.: CRNFNC50A16C632U – **Cornacchia Ottavio** residente a Chieti (CH) via Luigi Polacchi, 4 - C.F.: CRNTTV48A07C632A - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappale 330 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 764,48 (settecentosessantaquattro/48) accettata dalla ditta Cavallo Lina** residente a Chieti (CH) via Per Popoli, 309 - C.F.: CVLLNI44H55C632M - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappale 355 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 1.192,04 (millecentonovantadue/04) accettata dalla ditta Di Biase Rita** residente a Chieti (CH) via Floriano Pietrocola, 1 - C.F.: DBSRTI38L45C632Q - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappale 68 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 1.490,48 (millequattrocentonovanta/48) accettata dalla ditta Farina Mario Domenico** residente a Chieti (CH) via Gabriele Rossetti, 15 - C.F.: FRNMDM55R06E435V – **Farina Federico** residente a Chieti (CH) via Gabriele Rossetti, 15 - C.F.: FRNFRC99E22C632G - **Farina Sofia** residente a Chieti (CH) via Gabriele Rossetti, 15 - C.F.: FRNSFO96L41C632Z - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappali 70 – 71 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 1.647,12 (milleseicentoquarantasette/12) accettata dalla ditta Tusè Luciano** residente a Chieti (CH) via Filandro Quarantotti, 2 - C.F.: TSULCN54R09C632S - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappali 317 – 61 – 315 – 59 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 1.484,60 (millequattrocentottantaquattro/60) accettata dalla ditta Tusè Luciano** residente a Chieti (CH) via Filandro Quarantotti, 2 - C.F.: TSULCN54R09C632S - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;
- Comune di Chieti Foglio 52 Mappale 62 **dell'indennità totale (asservimento più occupazione e danni) di € 834,36 (ottocentotrentaquattro/36) accettata dalla ditta Tusè Luciano** residente a Chieti (CH) via Filandro Quarantotti, 2 - C.F.: TSULCN54R09C632S - indicata nel Decreto di Asservimento e Occupazione Temporanea protocollo n. 39572 del 06.06.2019;


ART. 2

di provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. n. 327/2001 alla pubblicazione della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.;
di dare notizia a questa Amministrazione dell'avvenuta pubblicazione.

La Società Snam Rete Gas S.p.A., beneficiaria del **Decreto protocollo n. 39572 del 06.06.2019**, dovrà eseguire il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.

Chieti,  **8 NOV. 2019**

IL SINDACO
Dott. Avv. Umberto DI PRIMIO



E-DISTRIBUZIONE

Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 100 in cavo aereo AL 3x95+1x50 mm² per alimentazione nuova cabina di consegna MT e distribuzione MT/BT denominata Intec n. 701946, per spostamento punto di consegna richiesto dal cliente Intec S.r.l. in via Melone nel Comune di Guardiagrele (CH).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione linea in media tensione a 20 kV, della lunghezza di circa m 100 in cavo aereo AL 3x95+1x50 mm² per alimentazione nuova cabina di consegna MT e distribuzione MT/BT denominata Intec n.701946, per spostamento punto di consegna richiesto dal cliente Intec S.r.l. in via Melone nel Comune di Guardiagrele (CH)

e-distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia, Area Adriatica - Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - Via Tenente Casale y Figoroa, 39 - 70123 Bari (BA), ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una linea in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza di circa m 100, per alimentare la nuova cabina di distribuzione denominata "FERRAIOLI" necessaria per l'allaccio collettivo BT delle unità consegna MT e distribuzione MT/BT per spostamento dell'attuale punto di consegna dall'attuale cabina MT, richiesto dal cliente Intec S.r.l., mediante il raccordo dall'elettrodotto MT aereo esistente "Marinucci" uscente dalla Cabina Primaria di Guardiagrele, autorizzata dalla Regione Abruzzo con Determina n.DN4/1 del 08.01.2002.

L'elettrodotto interesserà:

Fondo privato della Intec S.r.l.;

Fondo privato identificato al N.C.E.U. al Fg.17 - P.IIa 274 del Comune di Guardiagrele CH

Non si interessano strade pubbliche.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 Bari, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 - 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Claudio Candeloro, tel. 0871.292930 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 2, Servizio Acque Pubbliche ed Impianti, via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza

Nicola Amodio
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it